

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	44
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	46
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	47
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	49
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	50
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	56
AGRICOLTURA (XIII)	»	73
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	95

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2012 (Relazioni alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*)

ALLEGATO 1 (*Relazione approvata*) 36

ALLEGATO 2 (*Relazione approvata*) 37

INTERROGAZIONI:

5-07507 Maurizio Turco: Protezione del colonnello De Caprio da parte dei carabinieri del Nucleo scorte di Palermo 4

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 38

5-07117 Maurizio Turco: Affermazioni del banchiere Fiorani sull'acquisto di una quota della Cassa Lombarda di proprietà dello Stato Città del Vaticano 5

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 40

SEDE REFERENTE:

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. C. 4664 cost. Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 5

ALLEGATO 5 (*Emendamento*) 43

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di Governo. C. 16 cost. Zeller, C. 441 cost. Amici, C. 650 cost. D'Antona, C. 978 cost. Bocchino, C. 2168 cost. Baccini, C. 2473 cost. Casini, C. 2816 cost. Jannone, C. 2902 cost. Versace, C. 3068 cost. Luciano Dussin, C. 3573 cost. Calero Ciman, C. 3738 cost. Mario Pepe (PdL), C. 4051 cost. Calderisi, C. 4282 cost. Sardelli, C. 4315 cost. Mantini, C. 4490 cost. Antonio Pepe, C. 4514 cost. Donadi, C. 4691 cost. Della Vedova, C. 4847 cost. Calderisi, C. 4915 cost. Vassallo, C. 5053 cost. Bossi, C. 5120 cost. La Loggia, C. 5337 cost. Maran e C. 5386 cost., approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 6

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali. C. 442 Bressa, C. 1915 Di Pietro, C. 2664 Colombo, C. 2668 Veltroni e C. 4874 Cambursano (*Esame e rinvio*) 29

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 35

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 agosto 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 17.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.

C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.

C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2012.

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° agosto 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge di assestamento, per le parti di competenza.

Pierangelo FERRARI (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 (C. 5324) (*vedi allegato 1*), nonché una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 (C. 5325) (*vedi allegato 2*).

Pierguido VANALLI (LNP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulle proposte di relazione del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di relazione favorevole del relatore con riferimento al disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 e con riferimento al disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012, relativamente alla Tabella n. 8 e, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 2.

La seduta termina alle 17.10.**INTERROGAZIONI**

Martedì 7 agosto 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 17.10.

5-07507 Maurizio Turco: Protezione del colonnello De Caprio da parte dei carabinieri del Nucleo scorte di Palermo.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maurizio TURCO (PD), replicando, sottolinea che la sua interrogazione risale a tre anni fa, quando il colonnello De Caprio era ancora senza scorta. Si dichiara parzialmente insoddisfatto perché il sottosegretario non ha risposto alla parte dell'interrogazione in cui si chiedeva quali provvedimenti fossero stati presi nei confronti del delegato nazionale del Cocer, Alessandro Rumore, che aveva dichiarato con un comunicato stampa che 120 carabinieri del Nucleo scorte di Palermo avevano

deciso di scortare a turno il colonnello De Caprio. Preannuncia al proposito la presentazione di un'altra interrogazione.

5-07117 Maurizio Turco: Affermazioni del banchiere Fiorani sull'acquisto di una quota della Cassa Lombarda di proprietà dello Stato Città del Vaticano.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maurizio TURCO (PD), replicando, si dichiara del tutto soddisfatto sia perché per la prima volta il Governo italiano riconosce che lo IOR non vada annoverato tra gli organismi della curia romana, sia perché si riconosce che i Patti Lateranensi possano essere oggetto di revisione se viene riconosciuta la loro incompatibilità con la normativa comunitaria. Ritiene che sulla base della risposta del sottosegretario possa essere avviato un proficuo lavoro in tal senso.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 17.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 agosto 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 17.25.

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale.

C. 4664 cost. Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° agosto 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 luglio la Commissione aveva convenuto sulla necessità di acquisire il parere del Consiglio regionale della Sardegna sulla proposta di legge costituzionale C. 4664, d'iniziativa del deputato Palomba, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 54 dello Statuto speciale per la regione Sardegna.

Comunica al proposito che il Presidente della Camera ha trasmesso una lettera della Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Claudia Lombardo, del 1° agosto 2012, indirizzata a lui e al Ministro per gli Affari regionali, turismo e sport, di cui dà lettura.

« In riferimento alla richiesta di parere, trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale, riguardante il disegno di legge costituzionale, C. 4664, recante "Modifica dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale", comunico che la Commissione Autonomia del Consiglio regionale della Sardegna, cui è stato assegnato l'atto ai fini istruttori, nella seduta del 1° agosto 2012, ha sottolineato che il Consiglio regionale ha già provveduto a presentare al Parlamento una proposta di legge costituzionale in materia di modifica della disposizione dello Statuto speciale che disciplina la composizione del Consiglio e che la stessa, già approvata in prima lettura dal Senato, è attualmente all'esame della Camera e ha stabilito di non predisporre la relazione per l'Aula. La Commissione consiliare ha motivato tale decisione in quanto si auspica la tempestiva approvazione della proposta di legge di iniziativa consiliare, già all'esame della Camera, che costituisce la posizione ufficiale del Consiglio regionale in merito alla composizione dell'Assemblea, tenuto anche conto che non paiono esistere i termini utili per procedere all'esame di nuove proposte prima della scadenza della legi-

slatura nazionale. Con l'occasione invio i più cordiali saluti».

Alla luce di quanto comunicato dalla Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, ritiene, che possa proseguire l'esame delle proposte di legge costituzionale in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale della Sardegna.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, sostituendo il relatore, propone l'adozione, come testo base per il prosieguo dell'esame, della proposta di legge costituzionale C. 5149, approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 17.45 di oggi.

Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 17.30, riprende alle 17.45.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stato presentato un emendamento (*vedi allegato 5*). Sostituendo il relatore, invita al ritiro dell'emendamento Tassone 1.1, avvertendo che altrimenti il parere sarà contrario.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Tassone 1.1.

Mario TASSONE (UdCpTP), illustra l'emendamento 1.1. presentato a titolo strettamente personale. L'emendamento è frutto della sua posizione contraria all'esistenza di regioni a statuto speciale, ribadita in più occasioni. La proposta di riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale della Sardegna va invece nel senso, da parte delle Regioni a

statuto speciale, di riaffermare la propria autonomia. Detto questo, aderisce all'invito del Presidente e del Governo e ritira il proprio emendamento per riproporlo in Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte quindi che il testo sarà trasmesso alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per l'acquisizione del parere di competenza.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di Governo.

C. 16 cost. Zeller, C. 441 cost. Amici, C. 650 cost. D'Antona, C. 978 cost. Bocchino, C. 2168 cost. Baccini, C. 2473 cost. Casini, C. 2816 cost. Jannone, C. 2902 cost. Versace, C. 3068 cost. Luciano Dussin, C. 3573 cost. Calero Ciman, C. 3738 cost. Mario Pepe (PdL), C. 4051 cost. Calderisi, C. 4282 cost. Sardelli, C. 4315 cost. Mantini, C. 4490 cost. Antonio Pepe, C. 4514 cost. Donadi, C. 4691 cost. Della Vedova, C. 4847 cost. Calderisi, C. 4915 cost. Vassallo, C. 5053 cost. Bossi, C. 5120 cost. La Loggia, C. 5337 cost. Maran e C. 5386 cost., approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, fa presente che gli archivi del Parlamento sono pieni di discussioni sulla riforma della seconda parte della Costituzione, in specie sulla forma di governo, con le due alternative di fondo, quella della razionalizzazione della forma di governo parlamentare e quella del semipresidenzialismo con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Discussioni avvenute attraverso non si sa quanti Comitati di studio, Commissioni *ad hoc*, Commissioni bicamerali e innumerevoli dibattiti in Aula su mozioni (uno anche sul messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Cossiga). Discussioni molto spesso accom-

pagnate da ampie audizioni di professori di diritto costituzionale, giuristi ed esperti.

Rileva che il Parlamento ha accumulato « montagne » di documentazioni e approfondimenti. Sulla materia non si potrà mai dire tutto, ma molto, moltissimo, certamente quello che è necessario per assumere finalmente delle decisioni.

Evidenzia che una questione emerge con chiarezza da queste discussioni: la scelta tra i due modelli, tra la forma di governo parlamentare razionalizzata e quella semipresidenziale con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica — non a caso presenti entrambi nei paesi dell'Unione europea — è rigorosamente politica, non si possono accampare pregiudiziali ideologiche o ragioni di carattere tecnico che non possano essere messe a punto.

Si tratta di una scelta rigorosamente politica a fronte della crisi drammatica in cui si trova l'Italia. « Sarebbe suicida — ha affermato il costituzionalista Carlo Fusaro — rifiutare di dotarci di un governo efficace e, diciamo pure: forte. È un'esigenza accresciuta da vincoli esterni sempre più stringenti (globalizzazione, mercati, Unione Europea) tali da annichilire poteri politici deboli ». Fusaro usa il verbo annichilire, ed è, a suo avviso, così, che si corre questo rischio.

Si chiede cosa stia accadendo in Italia, ma anche in molti altri paesi europei. Lo si è visto con le elezioni della scorsa primavera, in Francia, in Grecia e anche nelle elezioni amministrative in Italia. Ci si trova di fronte ad una forte crisi del sistema dei partiti (indotta o aggravata fortemente dalla crisi economica), per cui non ci sono più grandi partiti, ma al più partiti medi. Il fenomeno si è verificato anche oltralpe: il candidato più votato al primo turno delle elezioni presidenziali, Hollande, ha preso solo il 28,6 per cento, al di sotto del 30 per cento, mentre le forze antisistema hanno sfiorato il 40 per cento. Ma c'è una differenza profonda: in Francia, così come nei comuni italiani, la crisi dei partiti ha trovato una barriera, una diga che non consente a questa crisi dei partiti di riversarsi sulle istituzioni e

impedire la governabilità. E questa diga è proprio l'elezione diretta del vertice istituzionale con il sistema del doppio turno. Mentre la forma di governo parlamentare, anche se razionalizzata, ha bisogno per poter funzionare di due grandi partiti strutturati, tra loro alternativi, la forma di governo semipresidenziale, così come quella in vigore nei comuni italiani, riesce a funzionare e ad assicurare la governabilità anche in presenza di una crisi del sistema dei partiti come quella che oggi attraversiamo.

Sottolinea che questo è il cuore del problema e della scelta politica che si deve compiere. Ha voluto sintetizzarlo subito all'esordio della sua relazione, ma su questo nodo di fondo tornerà diffusamente più avanti.

Riprende invece il filo della sua relazione dalle discussioni passate sulla forma di governo e sul semipresidenzialismo per rimarcare come il terreno sia stata già ampiamente arato, come il tema sia stato già molto approfondito.

In merito al semipresidenzialismo occorre infatti ricordare innanzitutto il tentativo Maccanico dell'inverno '96, tentativo che Maccanico fondò proprio sul sistema semipresidenziale francese, adeguando il sistema alla « tradizione parlamentare italiana », anche sulla base di un documento in otto punti dei parlamentari del gruppo Progressisti-federativo che comprendeva i deputati del Pds.

Ricorda poi, ovviamente, i lavori della Commissione per le riforme presieduta da Massimo D'Alema, con le pregevoli relazioni e il testo elaborato dal relatore Cesare Salvi. Il Testo Salvi — aggiornato alla revisione costituzionale francese del 2000 che ha ridotto a cinque anni il mandato presidenziale per evitare al massimo i rischi di « coabitazione » — costituisce la base, e molto spesso, dichiaratamente, la lettera, degli emendamenti del Popolo della libertà e quindi del testo che il Senato ha approvato il 25 luglio scorso, ora A.C. 5386.

Rileva che Cesare Salvi condusse un esame davvero molto approfondito sul sistema semipresidenziale e sulle sue diverse

varianti. Si interrogò e diede risposte a molte domande, innanzitutto sui rischi di autoritarismo o di plebiscitarismo, sui rischi di conflitto in caso di coabitazione, sulle compressioni delle prerogative parlamentari certamente verificatesi nell'esperienza francese. Ma respinse nettamente l'esorcizzazione dell'elezione diretta come antidemocratica, valutò come la coabitazione non fosse stata in Francia « portatrice di traumi istituzionali », e come non fosse affatto impossibile realizzare un giusto equilibrio tra i diversi poteri, per giungere, cito tra virgolette, ad « un semipresidenzialismo che, partendo dal modello francese tenesse conto sia dei punti di debolezza manifestati da quel sistema nella sua stessa patria di origine, sia della necessità di adattarlo alle caratteristiche e alle ragioni peculiari del nostro Paese ».

Occorre poi sottolineare che il testo Salvi, così come quello all'esame della I Commissione, si differenzia dalla Costituzione francese per non pochi aspetti. Ad esempio, non prevede il potere del Presidente della Repubblica di sottoporre a *referendum* un disegno di legge (articolo 11 della Costituzione francese); i poteri straordinari del Presidente della Repubblica in caso di minaccia alle istituzioni, all'indipendenza della Nazione, all'integrità del territorio, all'esecuzione degli impegni internazionali (articolo 16 della Costituzione francese); il potere di ordinanza del Presidente della Repubblica su materie normalmente riservate alla legge (articolo 38 della Costituzione francese); i forti poteri del Governo in Parlamento, ad esempio il voto bloccato su tutto il testo in discussione (articolo 44 della Costituzione francese), ma anche il meccanismo della fiducia in base al quale il testo su cui il Primo ministro impegna la responsabilità del Governo è approvato a meno che nel termine di 24 ore non sia presentata una mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea nazionale (articolo 49 della Costituzione francese).

Occorre altresì ricordare che solo con la revisione costituzionale del 2008, quella scaturita dal Comitato Balladur, è stato

attribuito qualche maggior potere al Parlamento francese (a partire dal riconoscimento delle opposizioni che prima non c'era), ma tali poteri si collocano ancora ben al di sotto di quelli del Parlamento italiano. Rileva insomma come il testo Salvi, così come quello all'esame della Commissione, preveda un sistema semipresidenziale molto più temperato rispetto al modello francese, con un significativo adattamento alle caratteristiche e alle ragioni peculiari del nostro paese.

Rileva come poche siano le differenze tra il testo Salvi e il testo all'esame della Commissione.

La prima deriva dal fatto che il testo approvato dal Senato è stato aggiornato alla revisione della Costituzione francese del 2000, quella che ha ridotto il mandato presidenziale a cinque anni equiparandolo alla durata del mandato parlamentare al fine di evitare i casi di coabitazione (o di ridurne al massimo le probabilità) e al fine di evitare anche i connessi casi di legislature brevi (infatti prima del 2000, dato che il mandato presidenziale era di sette anni, due in più di quello parlamentare, dopo cinque anni poteva verificarsi la coabitazione che durava fino alla elezione del nuovo Presidente; il quale poi, una volta vinto, scioglieva per avere una maggioranza conforme). La soluzione del 2000 è, a suo avviso, molto più razionale (anche nel caso davvero improbabile di coabitazione induce alla sua stabilizzazione, proprio perché si verifica all'inizio del mandato e non nella seconda parte, quando i due contendenti, Presidente della Repubblica e Primo ministro « affilano le armi » in vista delle nuove elezioni presidenziali).

La seconda differenza riguarda la presidenza del Consiglio dei ministri. Il testo Salvi prevedeva che il Presidente della Repubblica presiedesse il « Consiglio supremo per la politica estera e la difesa », e non il Consiglio dei Ministri. Qui si prevede la soluzione francese: il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei Ministri, salvo delega al Primo Ministro (ovviamente, nel caso di coabitazione il Presidente della Repubblica si deve necessariamente ritrarre, non ha la maggio-

ranza parlamentare e la presidenza del Consiglio dei ministri è lasciata al Primo ministro).

Rileva come la soluzione francese sembri più razionale a causa della crescita di importanza, anzi, della preminenza assunta dall'Unione europea che rende difficile, se non impossibile, separare politica interna e politica estera. Ovviamente mentre il testo Salvi prevedeva che il Presidente della Repubblica presiedesse il CSM, nel testo al nostro esame, come in Francia, non lo presiede (la presidenza è affidata al primo presidente della Corte di Cassazione).

Ritiene che la soluzione francese sia anche quella che risponde maggiormente alle esigenze di governabilità che tutti noi, o la maggior parte di noi, persegue. Del resto, si sono di fatto espressi per questa soluzione anche autorevoli esponenti del Partito democratico che in tempi più o meno recenti si sono pronunciati a favore del sistema semipresidenziale (sono numerosi, ne parlerà dopo), proponendo (richiama Dario Franceschini del 2008): « l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, come in Francia, ...l'elezione diretta di una persona che abbia la forza di decidere e di guidare il paese ». Rileva che, evidentemente, Dario Franceschini aveva in mente proprio il sistema semipresidenziale come disciplinato in Francia. Infatti, se il Presidente della Repubblica deve avere « la forza di decidere e di guidare il paese » è difficile pensare che non presieda il Consiglio dei ministri (che è comunque cosa diversa dall'essere formalmente Capo dell'Esecutivo. Va infatti ricordato che è il Primo Ministro a dirigere la politica generale del Governo e ad esserne responsabile).

La terza differenza tra testo Salvi e testo al nostro esame riguarda alcuni aspetti della disciplina dello scioglimento, anche in questo caso in relazione al fatto che il testo Salvi prevedeva una diversa durata del mandato presidenziale, cioè sei anni. Anche il testo Salvi manteneva saldamente il potere di scioglimento in capo al Presidente della Repubblica eliminando l'obbligo di controfirma del Primo Mini-

stro. « Una volta acquisito il parere dei Presidenti delle Camere, l'autonomia della decisione presidenziale è piena », come scrive Salvi nella sua relazione, ritenendo il potere di scioglimento uno strumento essenziale della stabilità governativa e deterrente verso le crisi. Nel testo Salvi, con riferimento alla elevata probabilità di coabitazione, lo scioglimento è legato in modo esplicito ai casi di crisi politica, e vi è quindi una tipizzazione con riferimento alle dimissioni del Governo, volontarie o dovute. E con l'eccezione, molto importante, riguardante la facoltà concessa al Presidente della Repubblica, subito dopo la sua elezione, di sciogliere per evitare di avere una maggioranza parlamentare di indirizzo politico opposto, prevedendo pertanto il dovere del Primo Ministro di rassegnare le dimissioni nelle mani del nuovo Presidente della Repubblica proprio per consentirgli, se del caso, l'indizione di nuove elezioni legislative. La soluzione adottata nel testo approvato dal Senato (con la preclusione dello scioglimento « durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle nuove Camere ») è più vicina al testo della Costituzione francese. Una scelta, ribadisce, connessa all'allineamento dei mandati che riduce drasticamente le probabilità sia di coabitazione che di scioglimento anticipato. Essa appare la soluzione più rispondente alla logica di funzionamento del sistema semipresidenziale nel quale il Presidente della Repubblica « abbia la forza di decidere e di guidare il paese », come ha detto Dario Franceschini. Comunque, questi aspetti – se ci fosse consenso ad approvare insieme la riforma – potrebbero ovviamente essere approfonditi.

Ritiene infine opportuno ricordare una ulteriore analogia tra il testo Salvi e il testo all'esame della Commissione: entrambi prevedono la possibilità per un quarto dei componenti di una Camera di sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento. Un contrappeso di grande rilevanza per un efficace equilibrio dei poteri.

Dopo questo sintetico raffronto tra il testo Salvi, il testo al nostro esame e la

Costituzione francese, prima di passare all'esame dettagliato degli articoli dell'A.C. 5386, corre l'obbligo di ripercorre dall'inizio la vicenda politico-istituzionale di questo ennesimo tentativo riformatore.

Non si riferisce, e non intende qui soffermarsi sul dibattito che si è aperto dopo la nascita del Governo Monti, quando gli editoriali sul Corriere della Sera di Ernesto Galli della Loggia posero l'esigenza di una decisa revisione di «tutta l'impalcatura dei poteri della Carta del 1948...»; in particolare sul ruolo e sui poteri del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri», in relazione al fatto che «è andato crescendo di molto, e in una direzione schiettamente politica, il ruolo del Presidente della Repubblica» e che «da una interpretazione minimalista e sostanzialmente notarile» dei poteri che la Costituzione lascia per tanti aspetti indeterminati, si è ormai passati «a una interpretazione assai penetrante e, per così dire, interventista, dotata di una fortissima capacità di impatto e di condizionamento sull'orientamento politico del paese». Così da indurre molti a chiedersi, sulla base di una serena riflessione sull'evoluzione del ruolo del Presidente della Repubblica, se non fosse ormai necessario cambiare le regole in modo da adeguarle ai mutamenti intervenuti, e quindi introdurre l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, superando così la scissione tra potere e responsabilità che caratterizza la nostra Costituzione, in contrasto con il principio non scritto del costituzionalismo liberale secondo il quale essi devono sempre andare di conserva. Che è poi l'argomento posto a fondamento della proposta di legge AC 4847 del 16 dicembre scorso a sua prima firma, sottoscritto da altri 130 deputati del Popolo della libertà.

Ma non si riferisce a questo pur importante argomento, e a questa proposta di legge, perché è vero che allora quel dibattito e quella proposta di legge non indussero il Popolo della libertà a porre con forza agli altri partiti della maggioranza la scelta dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica nell'ambito

delle intese che già allora si ricercavano per rivedere alcuni aspetti della parte seconda della Costituzione.

Si riferisce invece proprio al momento in cui, in effetti, era stato raggiunto un accordo tra le maggiori forze politiche, un accordo difficile e faticoso, sulla base della c.d. bozza Violante, la quale prevedeva il rafforzamento del ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri e la razionalizzazione della forma di governo parlamentare (insieme alla diminuzione di circa il venti per cento del numero dei parlamentari, alla riduzione dell'elettorato attivo da 25 a 18 anni al Senato e passivo da 40 a 25 anni al Senato e da 25 a 21 alla Camera, alla semplificazione del procedimento legislativo e al superamento del bicameralismo paritario, con il bicameralismo eventuale e non più obbligatorio). Riforma costituzionale a cui era abbinata – occorre ricordarlo bene – anche un'altra bozza Violante, relativa alla legge elettorale.

Fa presente che ad un certo punto in questo percorso – come ha ricordato il sen. Quagliariello nel dibattito a palazzo Madama – si è inserita una preoccupazione di ordine politico-istituzionale, nata dalla considerazione della situazione esterna: una crisi europea – finanziaria, economica, politica, e anche di civiltà – che di fatto ha sconvolto i sistemi politici in tutti i paesi in cui ci si è recati al voto. I primi ad avanzare questa preoccupazione sono stati proprio gli esponenti del Partito democratico che, all'indomani delle elezioni amministrative, hanno evidenziato la necessità di compiere sulla legge elettorale una riflessione ulteriore che andasse verso il doppio turno. E sono stati loro per primi a rimettere di fatto in discussione le intese raggiunte. Non per volontà di disattendere quelle intese, assolutamente no, ma perché vi erano fondate ragioni per una riflessione ulteriore.

Si chiede da cosa nascesse quella preoccupazione legittima, ribadisce, legittima: da una considerazione che ha agitato e agita il pensiero di tutti noi. Nonostante la crisi sia generale ed europea, abbiamo potuto constatare una differenza fondamentale: in alcuni paesi la crisi si è

fermata al livello del sistema dei partiti e le regole del sistema istituzionale hanno fatto da diga, salvaguardando le istituzioni stesse e lo Stato. Al contrario, in altri contesti questa crisi ha superato la diga, invadendo le istituzioni e bloccando i governi.

Osserva come le elezioni svoltesi contemporaneamente in Grecia e in Francia hanno fornito a tutti due esempi, due casi di studio. In Grecia, si è addirittura determinata l'impossibilità di formare un governo, con ripercussioni, per le condizioni particolari della crisi, su tutta l'Europa, fino alla necessità di far ripetere subito le elezioni.

L'altro è il caso della Francia. Il risultato che è uscito dalle urne in Francia, dopo il primo turno, ha visto i due grandi partiti diventare sostanzialmente partiti medi. Ci si trova infatti di fronte ad una crisi dei grandi partiti che è divenuta un fenomeno europeo, anche se si manifesta con caratteri e dimensioni diverse nei diversi paesi. In Francia — come già ricordato all'inizio della relazione — il partito dell'attuale Presidente della Repubblica, al primo turno, è andato al di sotto del 30 per cento, per l'esattezza al 28,6 per cento, mentre le forze antisistema hanno sfiorato il 40 per cento. Ma grazie all'elezione diretta e al ballottaggio, la Francia ha subito avuto un Presidente munito di una forte legittimazione, che rappresenta la Nazione e lo Stato, che rappresenta chi ha vinto e chi ha perso.

Le successive elezioni legislative effettuate con il doppio turno di collegio, di cui l'elezione diretta del Presidente della Repubblica è il fulcro, anche perché avvengono in piena « luna di miele », hanno dato addirittura una maggioranza assoluta composta dal solo Partito socialista, il partito del Presidente della Repubblica, quindi hanno dato grande stabilità al governo e la possibilità di durare per cinque anni, anche grazie all'ampio corredo di poteri previsto dalla Costituzione francese.

La differenza tra questi due esempi istituzionali, Grecia e Francia, è balzata agli occhi di tutti noi.

Ed è accaduto anche in Italia alle elezioni amministrative dove si è manifestata con tutta evidenza: espansione dell'area del non voto e di quella del voto sulle estreme, o addirittura « antisistema », con una forte frammentazione, una crisi dei partiti maggiori e anche di centro, non solo del Pdl, ma anche del Pd e dell'Udc (che contava molto sulla crisi del Pdl, ma si è invece dimostrata del tutto incapace di beneficiarne). Il sistema della seconda fase della Repubblica si è ampiamente disarticolato — come ha osservato anche Sergio Fabbrini sul Sole 24 ore — i grandi partiti sono andati in crisi: Pdl e Pd nel 2008 assommavano il 70 per cento dei voti, ora sono sotto la soglia del 50 per cento. Ma nelle elezioni comunali, così come in Francia, questa crisi del sistema dei partiti non si è riversata sulle istituzioni, sui comuni, e questo solo grazie all'elezione diretta del sindaco, con il doppio turno.

È vero che in astratto stabilità ed efficienza possono essere garantiti anche da sistemi parlamentari razionalizzati, ma non si può negare che tutti quei sistemi poggiano su due grandi partiti alternativi che oggi noi non abbiamo. Se non ci sono i due grandi partiti alternativi e, non si vuol restare bloccati in una grande coalizione come regola permanente anziché come eccezione, il semipresidenzialismo è il modo più naturale di trovare un equivalente funzionale a partiti nazionali grandi e strutturati.

È di fronte a questa riflessione che il Popolo delle libertà ha pensato di alzare la diga. E ritiene che lo abbia fatto in modo assolutamente legittimo, senza alcuna intenzione di disattendere le intese, ma perché c'erano fondate ragioni: le stesse che hanno spinto gli esponenti del Partito democratico a riproporre il doppio turno. Perché la diga che era stata pensata con il cosiddetto testo « Violante » — un testo di riforma costituzionale, ma anche di riforma elettorale — è evidentemente insufficiente. Perché la nostra responsabilità è di mettere l'Italia nelle condizioni, tra otto mesi, quando si tornerà alle urne, di non

diventare una tecnocrazia permanente e di avere anche governabilità e stabilità di governo.

Rileva che la questione è che – come hanno ben sottolineato i senatori del Partito democratico Giorgio Tonini ed Enrico Morando e Umberto Ranieri sul Foglio – « non si può non vedere come il sistema elettorale a doppio turno sia ancillare al semipresidenzialismo e non possa prescindere, né sul piano tecnico, né su quello politico », in quanto « il vero pilastro portante dell'architettura della Quinta Repubblica francese è l'elezione diretta di un presidente della Repubblica con funzioni di governo ». Un sistema che, sono sempre parole degli esponenti del Partito democratico « è meglio in grado di garantire la governabilità e la competizione politica bipolare ».

Si chiede allora perché nei confronti della proposta del Popolo della libertà – proposta da adottare in tempo utile per consentire agli italiani di eleggere direttamente il prossimo Presidente della Repubblica nel 2013, perché è la crisi a imporre risposte tempestive – si siano manifestate risposte così negative e così cariche di pregiudizi. Reazioni basate, a suo avviso, su argomentazioni davvero singolari e infondate. La più elevata, l'ha espressa Franco Monaco su l'Unità: passare dalla forma di governo parlamentare a quella semipresidenziale (che per inciso hanno poi una serie di cose in comune, a cominciare dal rapporto fiduciario) costituisce un cambio così radicale di impianto da mettere addirittura in gioco « principi non negoziabili ».

Si tratta di un'argomentazione palesemente infondata. Le due opzioni non sono certamente identiche, ma la differenza non è di quel grado. Anche alla Costituente non è stata vissuta affatto in questo modo. Lo spiega benissimo Dossetti nella sua intervista a Elia e Scoppola: « Lì (al monastero passionista al Celio, alla prima riunione informale dei costituenti della Dc) si considerò anche la possibilità di una Repubblica presidenziale. Fu bloccata da De Gasperi con un ragionamento, essenzialmente di garanzia, nei confronti del

Partito Comunista: se facciamo le elezioni su un nome solo, poniamo il nome di Nenni, disse, sostenuto dal Partito Comunista, passano ». Di tutto si trattava, quindi, tranne che di principi non negoziabili: era la sfiducia reciproca, era la guerra fredda. Niente di meno, niente di più.

E lo spiega ancor meglio negli atti della Costituente il deputato Tosato della Democrazia Cristiana che, il 5 settembre 1946, dopo aver illustrato la sfiducia costruttiva come strumento di deterrenza contro le crisi, dichiara: « In ogni caso, ove tale inderogabile esigenza non potesse venir soddisfatta, esprimerebbe senz'altro la sua preferenza per una forma di governo presidenziale ». Era perfettamente in linea con l'ordine del giorno Perassi presentato il giorno precedente secondo il quale l'opzione per la forma di governo parlamentare era auspicabile solo in quanto si votassero dispositivi che evitassero l'assemblearismo, le degenerazioni del parlamentarismo in chiave di instabilità e di inefficienza. Ma emerge anche nella discussione che si compì nella seconda metà del 1947, in 2a Sottocommissione, introdotta da un intervento del presidente Vittorio Emanuele Orlando. Giuseppe Saragat rispondendo alle argomentazioni svolte proprio da Vittorio Emanuele Orlando, affermò che, per i poteri attribuiti dalla Carta, il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto essere eletto a suffragio universale e diretto e trovare una legittimazione autonoma. Ma due erano i motivi che lo hanno impedito. Uno guardava al passato e l'altro al futuro. Quello che guardava al passato era la vicinanza con il regime fascista. Quello che guardava al futuro – eravamo nel 1947 – riguardava lo scoppio della guerra fredda, e l'Italia non aveva ancora scelto da quale parte stare. Sono stati questi i motivi che hanno consigliato cautela. Ma l'impianto di un Presidente della Repubblica eletto dal popolo che fa valere il dato nazionale, il dato statuale in ogni istanza – in parte anche all'interno del potere esecutivo (di cui non egli non è il capo) – non stravolge il modello parlamentare. È un impianto che

integra quel modello, che lo rende più forte e anche più adeguato ai tempi. Non è un caso che quel modello prevalga nelle democrazie della terza e della quarta ondata.

Ma venendo via via a tempi più recenti, ricorda che neanche la Tesi n. 1 dell'Ulivo del 1996 riteneva che l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e il semipresidenzialismo rappresentassero un cambiamento di impianto così profondo. Infatti, pur presentando come scelta preferenziale una « rinnovata forma di governo centrata sulla figura del Primo Ministro investito in seguito al voto di fiducia parlamentare in coerenza con gli orientamenti dell'elettorato » si poneva il problema di come eleggere il Capo dello Stato « esaminando varie possibili modalità, compresa la sua elezione diretta ». Tanto è vero che il centrosinistra lo manifestò anche nella Commissione bicamerale D'Alema. Infatti, se si fosse trattato di principi non negoziabili, non ci sarebbe stata la scelta di lasciare libertà di voto senza disciplina di partito che fu decisiva. Infatti la bozza Salvi sul semipresidenzialismo che prevalse 36 a 31 sul governo del Primo ministro fu votata non solo da Polo della Libertà e Lega, ma anche da quattro decisivi componenti del centrosinistra: il socialista Boselli, Spini che faceva parte del gruppo Democratici di Sinistra, D'Amico della Lista Dini e l'autonomista Rigo, mentre si astennero i diessini Occhetto e Passigli.

Anche in tempi molto più recenti, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e il semipresidenzialismo hanno trovato un convinto sostegno tra gli stessi esponenti del Partito democratico. La citazione di Dario Franceschini, che in parte ho già ricordato, risale infatti al 2 gennaio 2008, ad una intervista su Repubblica dove l'allora numero 2 del Partito democratico, ora capogruppo alla Camera, propose, appunto: « l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, come in Francia...Bisogna avere il coraggio di passare all'elezione diretta di una persona che abbia la forza di decidere e di guidare il paese ». Si chiede dove sia, dunque, questo coraggio,

ora che l'Italia ha proprio bisogno di questa riforma e del coraggio di tutti. E che l'Italia ne abbia bisogno lo ha detto con grande chiarezza Luciano Violante il 26 maggio scorso. Intervistato dal Messaggero, alla domanda: « Ma lei, personalmente, ritiene il sistema francese la soluzione giusta per l'Italia », Violante ha risposto così: « Penso di sì, anche se non è l'unica soluzione. Perché per alcuni aspetti il nostro Paese si trova in condizioni simili a quelle della Quarta Repubblica francese: un sistema politico assai frammentato, con scarsa legittimazione e con una accentuata debolezza decisionale ». E anche Massimo D'Alema ha affermato su L'Espresso del 31 maggio scorso, solo due mesi fa: « Io ho sempre ritenuto che bisogna scegliere tra parlamentarismo e presidenzialismo. E se venisse proposto il modello francese, il semipresidenzialismo, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, non avrei nulla in contrario. Quello che non funziona è questo sistema di democrazia parlamentare in cui si dà ai cittadini l'illusione di eleggere il capo del governo. Un meccanismo fasullo che ha provocato conflitti istituzionali, tensioni e ingovernabilità ».

Si chiede, quindi, perché non si possa fare davvero.

Passa ad una argomentazione di altra natura, quella dei tempi che sarebbero insufficienti per varare la riforma costituzionale e le diverse leggi attuative che sono necessarie (anche quella sul conflitto di interessi, che è necessaria in caso di elezione diretta del Presidente della Repubblica – lo ricorda all'on. Bressa – era già scritto nel testo degli emendamenti del Popolo della libertà ed è rimasto nel testo approvato dal Senato). Osserva che non è vero che non ci sono i tempi. La questione dei tempi è stata subito utilizzata strumentalmente, sin dal mese di giugno. C'erano ampiamente in quel momento i tempi utili per approvare la riforma, il Popolo della libertà lo ha dimostrato diffondendo allora un calendario dettagliato di tutti i passaggi parlamentari. Ma i tempi ci sono ancora, se solo ci fosse la volontà politica. Sottolinea che siamo di fronte a

una opportunità particolare: la fine della legislatura coincide con la fine del mandato del Presidente della Repubblica, una coincidenza che offre la possibilità di realizzare e attuare la riforma senza dover interrompere una legislatura e il settennato presidenziale in corso. Mentre in un qualsiasi altro momento la riforma semipresidenziale richiederebbe di interrompere il mandato del Presidente della Repubblica e di rifare subito dopo le elezioni delle Camere.

Il calendario diffuso dal Popolo della libertà insieme al testo degli emendamenti prevedeva che il Senato approvasse il testo in prima lettura entro il 30 giugno per finire con l'ultima lettura a fine novembre. Cioè due mesi e mezzo di tempo prima del termine ultimo, che è il 14 febbraio 2013. Infatti il 14 febbraio è il novantesimo giorno antecedente la scadenza del settennato dell'attuale Presidente della Repubblica, cioè la data in cui il Presidente del Senato – in base al testo di riforma – dovrebbe indire l'elezione a suffragio popolare e diretto del Presidente della Repubblica. Quindi, dopo la fine di novembre, ci sono altri due mesi e mezzo disponibili. Un tempo utile, insieme a quello tra le due letture conformi della riforma costituzionale, anche per consentire di approvare le leggi di attuazione, almeno quelle strettamente necessarie, che sono le seguenti: il procedimento elettorale per l'elezione del Presidente della Repubblica; la regolazione dei finanziamenti e dei tetti di spesa; la disciplina del conflitto di interessi; la legge elettorale a doppio turno; la legge sul Consiglio supremo degli Esteri e della Difesa; il ricorso alla Corte costituzionale da parte di un quarto dei membri di una Camera (ma le ultime due potrebbero anche essere approvate in una fase successiva, senza particolari conseguenze).

Rileva che rispetto a quel calendario è effettivamente trascorso un mese in più, essendo oggi il 7 agosto. Ma ci sarebbero ancora i tempi utili, se solo ci fosse la volontà politica.

Ricorda come, del resto, in Francia impiegarono quattro mesi, incluso lo svol-

gimento del *referendum* popolare, dal 3 giugno al 29 settembre 1958, data del *referendum* che approvò la riforma, promulgata il successivo 4 ottobre.

Sottolinea come ci sia ancora in tempo a riesaminare il testo tutti insieme, a migliorare qualche aspetto della forma di governo, se si ritiene che possa essere migliorata (anche se non gli è parso di ascoltare critiche particolari sulle formulazioni del testo); e si possono migliorare anche le parti relative al bicameralismo e al Senato federale (sul quale tornerà con l'illustrazione degli articoli); qui ricorda soltanto che nel testo della Bicamerale si parlava di « Ordinamento federale della Repubblica », qui l'attribuzione è solo riferita al Senato; non solo, occorre anche ricordare che le stesse note che accompagnavano il testo di riforma su cui era stato raggiunta l'intesa parlavano di « introduzione di elementi di federalismo istituzionale » con riferimento alla ripartizione delle competenze tra Camera e Senato sulla base dell'articolo 117 della Costituzione.

Passa quindi alla terza argomentazione, quella in base alla quale, come ha sostenuto Anna Finocchiaro nel dibattito al Senato, la scelta di questa forma di governo avverrebbe « fuori da una discussione pubblica e da un coinvolgimento attivo di tutti i cittadini ».

Non ritiene che sia così, crede che i cittadini sarebbero, nella stragrande maggioranza, felicissimi di poter eleggere direttamente, già nel 2013, il Presidente della Repubblica, in grado di governare e di rappresentare con la massima forza e legittimazione il nostro Paese in sede internazionale ed europea. Crede che i cittadini siano invece molto più preoccupati della crescente perdita di sovranità del Paese, sovranità non recuperata a livello europeo per la mancanza di unità politica dell'Europa; siano preoccupati del rischio di una tecnocrazia permanente, del rischio di commissariamento della politica, del bipolarismo e delle stesse elezioni, cioè della democrazia.

Un rischio tanto più elevato quanto più l'Italia continuerà ad avere un sistema

istituzionale incapace di assicurare la governabilità, che spinge a coalizioni eterogenee con forze che avversano e non intendono rispettare gli impegni che abbiamo assunto approvando trattati come il *Fiscal compact*. Per cui sarebbe davvero suicida – come dice il professor Fusaro – rifiutare di dotarci di un governo efficace e forte, di fronte a vincoli esterni sempre più stringenti, tali da annichilire poteri politici deboli». Ed è così, l'Italia corre il rischio di rimanere annichilita.

Se si è d'accordo sulla gravità della crisi, se si è di fronte a una vera crisi sistemica, i parlamentari devono assumersi una responsabilità adeguata e maggiore. Sarebbero delegittimati se non lo facessero. Pertanto si può bene approvare insieme la riforma, con le eventuali correzioni, con la maggioranza dei due terzi, senza *referendum* confermativo, come prevede l'articolo 138. I cittadini sarebbero riconoscenti. Evidenza che questa sarebbe una risposta all'antipolitica, ma anche ai mercati e allo *spread*. E anche in Italia potrebbe accadere quanto è accaduto in Francia poche settimane fa, dove il candidato che ha vinto le elezioni aveva ottenuto meno del trenta per cento al primo turno e ora ha la maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale e può governare con stabilità la Francia. E se lo ricorda nuovamente, non è certamente perché la sua parte politica goda dei massimi favori nei sondaggi per le prossime elezioni politiche.

Tuttavia, intende comunque farsi carico di questo argomento della senatrice Finocchiaro, quello del coinvolgimento dei cittadini nella scelta di questa forma di governo.

Al riguardo, Luciano Violante alla direzione del Partito democratico e poi Anna Finocchiaro al Senato hanno proposto un *referendum* di indirizzo sul sistema semipresidenziale. I senatori Ciccanti e Chiti, insieme ad altri quaranta senatori, hanno anche proposto un apposito disegno di legge costituzionale per consentire agli elettori di pronunciarsi scegliendo la forma di governo parlamentare di tipo tedesco o la forma di governo

semipresidenziale. Ma il *referendum* di indirizzo, su una o più proposte, non esiste nel nostro ordinamento, soprattutto per modificare la Costituzione. Quello tenutosi nel 1989 sull'Unione europea era di tutt'altra natura e contenuto. La strada del *referendum* di indirizzo, pur suggestiva, non sembra sinceramente praticabile, innanzitutto dal punto di vista tecnico-costituzionale (oltre che per i tempi e il rinvio che essa comporterebbe). Lo prova l'avversione subito manifestata da alcuni giuristi (De Siervo, Pace) con una serie di argomenti che non ripete in questa sede, ma che hanno una indubbia solidità. Se ci si fosse incamminati su questa strada al Senato o se ci incamminasse ora alla Camera, si scoprirebbe, subito dopo, di essere finiti in un vicolo cieco.

Ritiene, invece, che la strada del *referendum*, quella di un referendum confermativo è invece assolutamente praticabile. È avvenuto così anche in Francia, sia nel 1958 che nel 1962.

Infatti, anche approvando insieme la riforma (con i miglioramenti e le modifiche ritenute necessarie, anche sul conflitto di interessi), e quindi con una maggioranza superiore ai due terzi, nulla vieta di inserire un articolo (analogamente a quanto previsto per la Commissione bicamerale D'Alema) per sottoporre comunque a *referendum* confermativo la riforma. Il nuovo articolo potrebbe essere del seguente tenore: « Nel caso di approvazione nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, la presente legge costituzionale è comunque sottoposta a *referendum* popolare ed è promulgata se sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi ». Nel caso ci fosse un'ampia convergenza su questa soluzione, e i tempi necessari allo svolgimento del *referendum* non consentissero di far entrare in vigore la riforma in tempo utile per applicarla nel 2013, si potrebbe anche aggiungere un'apposita norma transitoria che preveda l'entrata in vigore della riforma dopo un certo periodo dalla promulgazione. Il *referendum* potrebbe pertanto svolgersi nel 2013, nella stessa data delle elezioni po-

litiche del 2013. In questo modo le nuove Camere, in caso di approvazione, sarebbero consapevoli di eleggere il Presidente della Repubblica con un mandato ovviamente ridotto nel tempo. E avrebbero a disposizione questo stesso tempo per approvare tutte le leggi di attuazione della riforma che sono necessarie.

Si tratta di una proposta che comporterebbe un rinvio dell'entrata in vigore della riforma, ma risponderebbe pienamente all'esigenza, che è stata posta, di consentire la partecipazione degli elettori a questa scelta. Ovviamente la proposta vale nel caso in cui tale esigenza sia posta in modo non strumentale, ma come condizione necessaria e sufficiente, ad approvare insieme la riforma, con le eventuali messe a punto e modifiche. In questo senso rivolge la proposta esplicitamente e in primo luogo all'altro relatore e al Partito democratico, oltre che a tutti i componenti della Commissione. Si tratta, lo ribadisce, di una subordinata rispetto alla proposta principale di approvare insieme la riforma affinché possa essere applicata già nel 2013.

Proposta principale che, in caso di rigetto della subordinata, ritiene debba comunque essere perseguita, sia qui in Commissione che in Assemblea, rivolgendo un appello a tutti i componenti della Camera per una comune assunzione di responsabilità.

Osserva come sia necessario cercare di avere coraggio, come diceva Franceschini nel 2008. Ci si potrebbe molto presto pentire di non averlo avuto. Ribadisce che i tempi ci sono ancora, anche se più ristretti. Come infatti ha già ricordato, in Francia il processo costituente durò quattro mesi; mentre il Parlamento ne ha ancora sei o sette, e se c'è il coraggio, e magari anche il coraggio di vincere, forse si può cogliere un'occasione nella quale a vincere, indipendentemente dall'esito delle prossime elezioni, non sarà né la sinistra, né la destra, né il centro, ma sarà l'intera Italia.

Passa quindi all'illustrazione dell'articolo del disegno di legge approvato dal

Senato e delle abbinare proposte di legge, sulla base di una sintesi che ha predisposto d'intesa con il collega Bressa.

Il progetto di legge C. 5386, approvato dal Senato della Repubblica e trasmesso alla Camera dei deputati il 26 luglio scorso, all'articolo 1 modifica il primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, nel senso di sostituire l'attuale Senato della Repubblica con il Senato federale, disciplinato dal successivo articolo 3, che sostituisce l'articolo 57 della Costituzione.

L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 56 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e di elettorato passivo. In particolare, è sostituito il secondo comma nel senso di ridurre a cinquecentotto il numero complessivo dei componenti (invece degli attuali seicentotrenta) e ad otto (invece degli attuali dodici) il numero degli eletti nella circoscrizione Estero. Di conseguenza viene modificato anche il meccanismo previsto dal quarto comma per la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni. Riguardo all'elettorato passivo per la Camera dei deputati, è portato dagli attuali venticinque anni a ventuno anni il requisito di eleggibilità previsto dal terzo comma del vigente articolo 56.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 57 della Costituzione. In particolare, il primo comma del nuovo articolo 57 nel testo approvato dal Senato prevede la riduzione a duecentocinquanta (invece degli attuali trecentoquindici) del numero dei senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale. Non sono più previsti senatori eletti nella circoscrizione Estero. Si ricorda che la Commissione Affari costituzionali del Senato aveva previsto quattro senatori eletti nella circoscrizione Estero. Il secondo comma, di conseguenza, modifica il vigente terzo comma dell'articolo 57, riducendo da sette a sei il numero di senatori per ciascuna regione, lasciando invariata la previsione per il Molise (due senatori) e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (un senatore).

Il terzo comma in materia di ripartizione di seggi tra le Regioni è identico all'attuale quarto comma, eccettuato ov-

viamente il riferimento alla circoscrizione Estero. L'Aula del Senato ha, infine, aggiunto tre commi. Il quarto prevede una riserva di legge per la disciplina del sistema elettorale, garantendo la rappresentanza territoriale. Il quinto comma amplia la partecipazione al Senato federale, secondo modalità ed effetti disciplinati dal proprio regolamento, a un rappresentante per ogni regione (fatta eccezione per il Trentino-Alto Adige/Südtirol che ne ha due, uno per ogni provincia autonoma). Tali rappresentanti, eletti all'inizio di ogni legislatura regionale da ciascun consiglio o assemblea regionale, hanno diritto di voto sulle materie di legislazione concorrente ovvero di interesse degli enti territoriali. Il sesto comma prevede, infine, che i rappresentanti delle Regioni non siano membri del Parlamento e non fruiscano è della relativa indennità. Spettano loro invece la prerogative previste dall'articolo 68 della Costituzione, che non viene modificato dal testo approvato dal Senato.

L'articolo 4 della proposta di legge costituzionale n. 5386 modifica l'articolo 58 della Costituzione, intervenendo in materia di elettorato passivo, ma anche di elettorato attivo. Al primo comma viene infatti soppresso il requisito dei venticinque anni per poter esercitare il diritto di voto per le elezioni per il Senato, estendendo tale diritto a tutto l'elettorato. È così eliminata la differenza di elettorato per i due rami del Parlamento. In materia di elettorato passivo viene modificato il secondo comma dell'articolo 58, riducendo a trentacinque anni (invece degli attuali quaranta) il requisito per l'eleggibilità a senatore.

Si ricorda in proposito che la Camera ha approvato, in prima deliberazione, il disegno di legge costituzionale n. 4358 « Partecipazione dei giovani alla vita economica e sociale ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo » che modifica il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione estendendo a tutti gli elettori il requisito di eleggibilità alla Camera (in modo più ampio del testo approvato dal Senato) e il secondo comma dell'articolo

58 della Costituzione, estendendo a tutti gli elettori del Senato il requisito di eleggibilità alla carica di senatore.

L'articolo 5 interviene, a sua volta, sull'articolo 64 della Costituzione, aggiungendo un nuovo comma volto a precisare che i regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e facoltà del parlamentare, le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare.

L'articolo 6 sostituisce il testo dell'articolo 69 della Costituzione, ribadendo la previsione per cui i membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge ma esplicitando che i medesimi « hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Camere, anche nelle Commissioni ».

All'articolo 70 della Costituzione viene poi, dall'articolo 7, soppresso il riferimento all'esercizio « collettivo » delle due Camere della funzione legislativa, alla luce della procedura delineata dal nuovo articolo 72 della Costituzione, come modificato dall'articolo 8.

L'articolo 8 interviene dunque sulla formulazione dell'articolo 72 della Costituzione, sostituendola come segue: i disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere. La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, per quelle concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi.

L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando i disegni di legge riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma (competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni), e all'articolo 119 (autonomia finan-

ziaria degli enti territoriali), nonché per le leggi di cui agli articoli 122 (sistema di elezione e casi di ineleggibilità ed incompatibilità per il presidente, la giunta ed i consiglieri regionali), 125 (istituzione di organi di giustizia amministrativa di primo grado presso le regioni), 132, secondo comma (distacco ed aggregazione di comuni e province da una regione ad un'altra), e 133 (mutamento circoscrizioni provinciali ed istituzione nuove province), ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.

Si ricorda, inoltre, che nel novero delle leggi da approvare con deliberazione conforme delle due Camere, la Commissione Affari costituzionali del Senato aveva previsto un caso nuovo, che evocava la *supremacy clause* nota in altri ordinamenti, in specie di carattere federale: su iniziativa del Governo, la legge statale poteva disporre nelle materie di competenza legislativa regionale al fine di garantire, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, l'unità giuridica o economica della Repubblica.

La distinzione di competenza tra le due Camere è dunque fondata – sia nel testo elaborato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato sia in quello approvato dall'Assemblea di tale ramo del Parlamento – sull'attribuzione al Senato, in prima lettura, dei disegni di legge che dispongono, prevalentemente, sui principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma), in quelle di cui all'articolo 119 della Costituzione.

In coerenza con tale impostazione, la Commissione Affari costituzionali del Senato aveva previsto una disposizione finale del testo (articolo 13) che istituiva presso il Senato della Repubblica la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione o Provincia autonoma e da un uguale numero di senatori.

Si prevedeva che il Presidente della Commissione fosse nominato, tra i senatori, dal Presidente del Senato e che la Commissione fosse titolare di una potestà consultiva qualificata sui disegni di legge

riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119 della Costituzione: si stabiliva che quando il parere è contrario o condizionato a specifiche modificazioni, le disposizioni corrispondenti sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale, un aggravamento procedurale già in uso nei regolamenti parlamentari per deliberazioni che esigono una particolare ponderazione. Per evitare una duplicazione di organi non funzionali, la stessa Commissione assumeva il compito già conferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali dall'articolo 126 della Costituzione, che di conseguenza veniva modificato.

Come già evidenziato, tuttavia, l'Aula del Senato, votando a favore dell'inserimento del quinto comma dell'articolo 57, ha stabilito la partecipazione ai lavori, con diritto di voto sulle materie di legislazione concorrente ovvero di interesse degli enti territoriali, di un rappresentante per ogni regione. È stata quindi soppressa la suddetta disposizione di cui all'articolo 13, mantenendo la modifica dell'articolo 126 della Costituzione, che reca la sostituzione della Commissione parlamentare bicamerale per le questioni regionali con la Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato, la cui composizione sarà presumibilmente definita dal regolamento del Senato.

Sia il testo elaborato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato sia quello approvato dall'Assemblea di tale ramo del Parlamento prevedono, nella sostanza, la seguente procedura: i disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato da una Commissione composta da un uguale numero di deputati

e di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato.

Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporre il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.

La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o

respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Il testo approvato dall'Aula del Senato prevede poi che se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva.

La previsione di quest'ultimo comma risulta quindi in parte differente rispetto a quanto approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato in sede referente, che prevedeva che « i disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere » ovvero, nel testo approvato da una Camera in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame o quando queste non sono seguite dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto. Si prevedeva inoltre che il riesame potesse essere chiesto anche dal Governo.

Alla luce delle suddette modifiche vengono conseguentemente riviste le formulazioni del secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione, che disciplina il caso di rinvio di una legge da parte del Presidente della Repubblica, e dell'articolo 75, terzo comma, della Costituzione, che riguarda l'elettorato del referendum popolare.

Per quanto riguarda la seconda parte del provvedimento in esame, giova ricordare che nel corso dell'esame al Senato è stato evidenziato come tema ricorrente, per quanto attiene ai rapporti tra gli organi costitutivi nell'ordinamento repubblicano, sia quello inerente al bilanciamento di poteri tra Parlamento e Governo: fin dalla discussione svolta nell'Assemblea Costituente vi è la questione di una forma di governo parlamentare orientata anche alla capacità effettiva di elaborare e realizzare la funzioni d'indirizzo politico che si manifestano nell'azione di governo.

Di qui i temi, connessi, della stabilità dei governi, dei poteri del Governo in Parlamento e della funzionalità dei lavori parlamentari.

Al riguardo, è stato menzionato l'ordine del giorno Perassi, dal nome del proponente, approvato il 5 settembre 1946 e diretto all'adozione del sistema parlamentare, « (...) da disciplinarsi, tuttavia, con dispositivi idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell'azione di governo e ad evitare degenerazioni del parlamentarismo ». Dunque, viene evidenziato, una questione aperta fin dalla genesi dell'ordinamento repubblicano.

Nella relazione di accompagnamento al testo elaborato dalla 1° Commissione al Senato (n. 24-A), il relatore sottolinea quindi come la Commissione affari costituzionali abbia operato, nel lavoro svolto in questi mesi, nel solco di tali premesse: « il testo unificato costituisce la sintesi, possibile e attuale, delle numerose e diverse proposte avanzate con i disegni di legge in materia e la scelta è quella di concentrare il tentativo di riforma su alcuni, qualificanti aspetti dell'ordinamento ».

In merito alla forma di Governo, il testo che era stato proposto dalla Commissione affari costituzionali all'Aula del Senato prevedeva la possibilità di revocare i Ministri, intestava la fiducia delle due Camere al Presidente del Consiglio dei ministri e non più al Governo nel suo complesso, introduceva un dispositivo diretto ad assicurare la stabilità di governo, noto come sfiducia costruttiva. Era regolata anche la questione di fiducia posta dal Governo. Premessa ed esito della mozione di sfiducia, che si prevedeva fosse approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere, era l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio da nominare, che così avrebbe già ottenuto anche il voto di fiducia.

L'esito della fiducia negata al Presidente del Consiglio dei ministri, che l'avesse richiesta anche a una sola delle due Camere, era nelle dimissioni del Presidente del Consiglio: questi, però, poteva chiedere al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Nondimeno, le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta

comune, alle stesse condizioni già indicate per il caso della sfiducia costruttiva, indica un nuovo Presidente del Consiglio, che avrebbe così già ottenuto la fiducia parlamentare.

Il testo che è stato poi approvato dall'Assemblea del Senato e di cui la I Commissione avvia oggi l'esame segue un'impostazione in parte differente.

In base alle previsioni del disegno di legge C. 5386, trasmesso dal Presidente del Senato il 26 luglio scorso, il nuovo articolo 83 della Costituzione, come modificato dall'articolo 11, prevede che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza. Vigila sul rispetto della Costituzione; assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea; è eletto a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età e non più, quindi, dal Parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni regione.

A sua volta, il nuovo articolo 84 della Costituzione, come modificato dall'articolo 12, prevede che possa essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni (non più cinquanta) e goda dei diritti politici e civili. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. Si stabilisce poi espressamente che la legge prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici ed a tal fine individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge.

Il nuovo articolo 85 della Costituzione, come modificato dall'articolo 13, prevede che il Presidente della Repubblica sia eletto per cinque anni (anziché sette anni). Può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve

aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza. Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da duecentomila elettori, o da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle Giunte regionali e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati.

Si stabilisce che è eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Viene precisato che il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione di tale articolo sono regolati dalla legge.

Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione, come modificato dall'articolo 14, prevede che in caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento.

Al nuovo articolo 87 della Costituzione, l'articolo 15 apporta talune modifiche: viene sostituito il primo comma, che attualmente reca « il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale » con il seguente (che anticipa parte dell'attuale nono comma): « il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate ». A sua volta, viene sostituito il nono comma mantenendo la previsione: dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere. Infine, il decimo comma, che reca « presiede il Consiglio superiore della magistratura » è abrogato, alla luce delle modifiche apportate all'articolo 104 della Costituzione dall'articolo 19.

Il nuovo articolo 88 della Costituzione, come modificato dall'articolo 16, prevede che il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Si stabilisce quindi che se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica. La facoltà di sciogliere le Camere non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere.

Il nuovo articolo 89 della Costituzione, come modificato dall'articolo 17, reca « gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo ».

L'articolo 18, che interviene sull'articolo 92 della Costituzione, prevede che « il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri ».

Di conseguenza, agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: « Presidente del Consiglio dei ministri » vengono sostituite dalle seguenti: « Primo ministro ».

Infine, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 104 della Costituzione, come modificato dall'articolo 19, stabiliscono che il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione. Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione

L'articolo 20 sostituisce il terzo periodo del primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, che attualmente richiama la Commissione parlamentare per le questioni regionali, stabilendo così che il decreto con cui sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge ovvero il decreto con cui sono disposti lo scioglimento e la rimozione medesimi per ragioni di sicurezza nazionale, sono adottati sentita la Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato della Repubblica.

Infine, all'articolo 137 della Costituzione, l'Aula del Senato ha inserito un nuovo comma dall'articolo 21, che prevede che un quarto dei componenti di una Camera possa sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Lo stesso numero dei componenti di una Camera, entro lo stesso termine, può sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di un decreto legislativo per violazione o eccesso

di delega. Con legge costituzionale sono stabiliti condizioni, limiti e modalità di esercizio di tale facoltà.

Per quanto riguarda le proposte di legge abbinata al progetto di legge C. 5386, ricorda che alcune di esse recano modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione per la riduzione del numero dei parlamentari: si tratta, in particolare, delle proposte C. 2473 Casini, C. 2902 Versace, C. 3068 Luciano Dussin, C. 4691 Della Vedova, C. 4514 Donadi, C. 4490 Antonio Pepe.

La proposta di legge C. 650 D'Antona, a sua volta, modifica gli articoli 56 e 57 della Costituzione per la riduzione del numero dei parlamentari e l'articolo 92 della Costituzione, introducendo un limite al numero dei componenti del Governo.

La proposta di legge C. 3573 Calero Ciman reca modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di soppressione della circoscrizione Estero per l'elezione della Camera e del Senato.

La proposta di legge C. 2816 Jannone interviene invece sulla disciplina del procedimento legislativo, di cui all'articolo 72 della Costituzione.

La proposta di legge C. 2168 Baccini reca modifiche agli articoli 83, 85 e 86 della Costituzione, con particolare riguardo all'elezione del Presidente della Repubblica. La proposta di legge C. 4847 Calderisi interviene sugli articoli 64, 83, 84, 85, 86, 88, 89 e 92, disponendo l'introduzione dell'elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto e della forma di governo semipresidenziale. La proposta di legge C. 3738 Mario Pepe, modifica gli articoli 56, 57, 59, 60, 92, 93, 94, 95 della Costituzione mentre la proposta di legge C. 5337 Maran interviene sugli articoli 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92 e 104 della Costituzione con la finalità di « assicurare il pieno sviluppo della vita democratica e la governabilità del Paese ». La proposta di legge C. 4282 Sardelli modifica l'articolo 94 della Costituzione in materia di disciplina della fiducia e della mozione di sfiducia nei riguardi del Presidente del Consiglio dei ministri.

Altre proposte di legge sono invece di portata più ampia, intervenendo – analogamente al progetto di legge C. 5386, approvato dal Senato – su diversi articoli della parte seconda della Costituzione.

Si tratta, in particolare, delle proposte di legge C. 16 Zeller, C. 441 Amici, C. 978 Bocchino e C. 4315 Mantini, che intervengono sugli articoli 55, 56, 57, 58, 60, 61, 70, 72, 73, 76, 77, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 92, 94, 96, 122, 123, 126 e 135 della Costituzione, riguardo in particolare alla forma di governo, alla composizione e funzioni del Parlamento, limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera e del Senato; della proposta di legge C. 4915 Vassallo modifica gli articoli 48, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 92, 94, 96, 121, 123, 126, 128, 135, 136 e 138 della Costituzione e reca l'abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di bicameralismo; della proposta di legge C. 4051 Calderisi, che interviene sugli articoli 56, 57, 68, 72, 81, 94, 95, 117 e 118 della Costituzione e della proposta di legge C. 5120 La Loggia che modifica gli articoli 48, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 70, 72, 73, 77, 79, 87, 88, 92, 93, 94, 96 e 117 della Costituzione.

Infine, la proposta di legge C. 5053 Bossi interviene su numerosi articoli della parte prima e della parte seconda della Carta Costituzionale, prevedendo modifiche agli articoli 1, 5, 48, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 105, 107, 116, 117, 119, 122, inserisce un nuovo articolo 113-*bis*, modifica altresì gli articoli 135, 136, 138 della Costituzione concernenti la forma di Stato e di governo, la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale, al disciplina della magistratura, la Corte Costituzionale e il procedimento di revisione della Costituzione.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, ritiene indiscutibile la buona fede e l'onestà intellettuale del collega Calderisi. Peraltro, pur riconoscendo la razionalità di quanto da lui detto, non ne condivide i contenuti

nella quasi totalità dei casi, se non per la considerazione per cui la scelta adottata con il provvedimento in discussione è di carattere puramente politico. Ritiene inoltre che richiamando la rassegna stampa del Partito Democratico – che è cosa diversa dagli atti politici del Partito Democratico – il collega Calderisi ha, di fatto, cercato di « inquinare le acque ». Intende quindi precisare che, da parte del Partito Democratico non vi è alcun pregiudizio o principio non negoziabile, non essendovi alcuna forma di demonizzazione del semipresidenzialismo sul modello francese. Il fatto è che il partito democratico predilige un modello diverso.

In qualità di relatore cercherà quindi di sviluppare tale considerazione e di evidenziare come il testo approvato dal Senato appaia fortemente deficitario in molte sue parti.

Sotto il profilo metodologico intende preliminarmente richiamare le parole di Vincenzo Cuoco contro il progetto di costituzione napoletana del 1799 che egli considerava un arbitrario tentativo di trasposizione di astratte idee costituzionali della Francia dell'epoca: « Le costituzioni sono simili alle vesti, è necessario che ogni individuo, che ogni età di ciascun individuo abbia la sua propria, la quale se la dovrai dare ad altri, starà male (...) ». Fa presente che pur essendo passati 250 anni sembra ancora lì il tentativo maldestro di riproporre soluzioni valide in altre realtà politico-istituzionali. Richiama quel rapporto necessario, fondamentale fra politica e diritto che poneva Leopoldo Elia quando affermava che « nessun istituto giuridico può essere compreso dallo studioso se non viene posto in relazione con il contesto che è chiamato a disciplinare e dal quale trae le sue origini ». Si tratta dunque di una questione fondamentale che quando si mette mano a una riforma costituzionale non può essere elusa né sottovalutata.

Rileva che vi è una verità costituzionale che è il portato della nostra storia e della nostra civiltà giuridica, che non può essere trattata come una semplice opinione, da cambiare con disinvoltura e strumentalizzare a fini politici. Anche quando si parla

di forme di governo il pensiero torna sempre alla Costituzione, ben sapendo che, per ragione di vicendevole diffidenza sulle prospettive politiche future da parte di De Gasperi e Togliatti, la disciplina del governo parlamentare, disposta dagli articoli 92-96 della Costituzione è stata adeguata per garantire stabilità e capacità decisionale. Ricorda che nell'Assemblea costituente con l'ordine del giorno Perassi, sono stati previsti elementi stabilizzatori, indicando la fisionomia di riforme integrative, fisiologiche perché costituite da dispositivi coerenti con la forma di governo prescelta in armonia con gli equilibri istituzionali. Il merito dell'individuazione di questi correttivi è di due giuristi, non formati nel culto dello Statuto albertino ma consapevoli del fallimento della Costituzione di Weimar: si riferisce a Mortati e Tosato, soprattutto a quest'ultimo che teorizzava in Assemblea costituente la necessità di concentrare il rapporto fiduciario sul premier (principio del Cancelliere) e inventava letteralmente la sfiducia costruttiva, anticipando di alcuni anni i due pilastri della futura Costituzione tedesca. Seguendo la traccia di Mortati e Tosato è stata quindi redatta la bozza Violante, su cui erano relatori i colleghi Amici e Bocchino e quindi la bozza Violante-Quagliariello-Adornato.

Ricorda infatti che solo nel mese di maggio scorso era stata raggiunta una certa unità di intenti tra i gruppi dell'Unione di Centro, del Partito Democratico e del Popolo della Libertà sulla cosiddetta « bozza Violante-Quagliariello-Adornato », con cui si cercava di razionalizzare il sistema, superando il bicameralismo perfetto, aumentando i poteri del primo ministro e introducendo per la prima volta l'istituto della sfiducia costruttiva. Ricorda che tale punto di accordo è stato « buttato in aria » dal Popolo della Libertà con il pretesto del sistema elettorale a doppio turno che tuttavia nulla ha a che vedere con questo aspetto.

Rileva che seppure corrisponde a verità che, come ricordato dal collega Calderisi, nei paesi dell'Unione europea esistono due

impostazioni, va tuttavia evidenziato che il semipresidenzialismo è presente solo in Francia e in parte in Romania mentre gli altri paesi si sono piano piano assestati su forme più equilibrate di organizzazione costituzionale.

Ricorda come Leopoldo Elia, in uno dei suoi ultimi interventi, aveva portato a una conclusione definitiva il suo lungo studio sulle forme di governo, ritenendo più giusto classificarle non in base al carattere parlamentare o presidenziale ma alla loro capacità di « equilibrio ». Vi sono forme di governo equilibrate nel presidenzialismo statunitense, nel sistema direttoriale svizzero, nel sistema parlamentare caratterizzato dalla fiducia al premier in Parlamento e dal governo guidato dal partito vincitore mentre abbiamo forme squilibrate nel parlamentarismo assoluto, nel semipresidenzialismo francese della V Repubblica, nelle forme di elezione diretta del vertice dell'esecutivo, specie se trasferito a livello statale. In questi ultimi assetti si rileva una concentrazione eccessiva di poteri o nel Parlamento o nel Presidente della Repubblica o nel premier. Il sistema francese soffre di squilibri strutturali profondi, perché accoppia alla stabilità del Presidente statunitense i poteri del Premier europeo, che può fare ricorso alla questione di fiducia e proporre lo scioglimento della Camera.

A questo proposito richiama il pensiero di Balladur, già primo ministro francese nel 1993 con Mitterrand, pensiero esplicitato nell'introduzione del rapporto che è stato alla base dell'ultima riforma costituzionale francese del 2008: « la presidenzializzazione del regime cominciata nel 1962 con l'elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale diretto si è sviluppata senza che la legge fondamentale si sia evoluta in maniera tale da prevedere dei contropoteri al potere presidenziale da mettere in atto ». Vi è dunque un problema di fondo: l'elezione diretta non è mai stata controbilanciata da poteri costituzionali seri.

Evidenzia che, a proposito dello squilibrio istituzionale accentuato dall'introduzione del quinquennato e dall'inversione

del calendario elettorale si aggiunge che questi sviluppi hanno avuto luogo senza contropoteri sufficienti e senza la responsabilità politica del presidente.

Evidenzia quindi come la nozione di equilibrio, fondamentale in ogni democrazia, si configura in modo insufficiente in Francia, dando luogo ad una delle aporie fondamentali del sistema francese. È a suo avviso altresì importante ricordare l'ultimo paradosso della V Repubblica: la più grande revisione costituzionale della sua storia, avvenuta nel 2008, con 47 articoli emendati, ha coperto con il silenzio il presidenzialismo di fatto, ovvero il suo paradosso fondativo, per riassorbire il quale essa era stata in origine principalmente auspicata. La torsione in senso semipresidenziale nel 1962, dopo i fatti di Algeria, non ha avuto mai la possibilità di sperimentarsi secondo il dettato della Costituzione.

Richiama l'intervento di Montebourg, riguardo alla centralità del Parlamento. Ricorda come le modifiche apportate nel 2008 alla Costituzione francese siano importanti per le funzioni attribuite al Parlamento ma niente o poco è stato rivisto con riguardo agli altri profili della forma di governo.

Sottolinea di aver voluto fare queste premesse per poter evidenziare come il testo approvato dal Senato sia fortissimamente criticabile poiché contiene, se riferito al modello semipresidenziale francese a cui dice di ispirarsi, cose mal copiate, cose non copiate, cose copiate senza risolvere contraddizioni della Costituzione francese conclamate e da tempo oggetto in Francia di una discussione serrata.

Passando ad un esame attento dell'articolo del progetto di legge approvato dal Senato, si sofferma in primo luogo sull'articolo 1 che, modificando l'articolo 55 della Costituzione, prevede che il Parlamento si componga della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, ponendo in primo luogo la questione di nome e di sostanza. Ricorda che la riforma del titolo V della Costituzione è rimasta incompiuta, perché non ha previsto la Camera di rappresentanza territo-

riale. Il processo legislativo in senso federale non si è mai realizzato e vi hanno sopperito ampiamente la Corte costituzionale con la sua giurisprudenza e forme di cooperazione tra Stato e regioni ed enti locali nel tentativo di portare razionalità e coordinamento istituzionale tra i vari soggetti. Rileva tuttavia come tutto questo non sia sufficiente: occorre decidere se si vuole governare tale situazione e razionalizzarla, dal punto di vista costituzionale, oppure se s'intende abbandonare quel progetto. Serve a suo avviso una camera territoriale vera, che risponda alle esigenze poste dalla riforma del titolo V, ossia l'esigenza di una camera territoriale che sia luogo della corresponsabilizzazione delle funzioni indivisibili tra centro e periferia. Sottolinea come il testo del Senato sia distante da ciò.

Ricorda come vi siano due teorie costituzionali che si sono sviluppate negli anni e come occorra sceglierne una: la prima importante teoria costituzionale, che ha portato alla razionalizzazione del parlamentarismo e di cui l'esponente più interessante era un costituzionalista francese di origine russa, Mirkiné Guetzevitch, sosteneva che è fondamentale la separazione tra le competenze e le funzioni se vogliamo parlare di razionalità parlamentare nella nostra epoca e nel nostro tempo.

Un'altra teoria, a suo avviso più condivisibile, è quella stata ispirata da un altro costituzionalista (di origine tedesca e americano) il quale, negli anni Cinquanta, di fronte alla crisi del sistema federale statunitense, ha elaborato una teoria straordinariamente importante: la teoria delle salvaguardie politiche. Wechsler ha sostenuto che la modernità del federalismo doveva contemplare non più un federalismo di tipo competitivo, ma un federalismo di tipo cooperativo. Non dovevano, quindi, essere la divisione delle competenze e il ruolo arbitrale della Corte suprema a decidere se la competenza fosse dello Stato federale o di uno degli Stati che compongono la Repubblica federale statunitense, ma doveva esservi un luogo di confronto, una stanza di razionalizzazione, una stanza di compensazione: il

luogo politico dove, anziché competere, si prendevano, assieme, decisioni importanti.

Ci si avvia così lungo la strada della modernità del federalismo di tipo cooperativo. Oggi, se si vuole essere moderni e avveduti dal punto di vista costituzionale, occorre garantire il rapporto tra Stato e regioni non attraverso procedure giurisdizionali, ma attraverso processi decisionali comuni, in cui regioni, autonomie e Stato possano insieme decidere l'attività legislativa del nostro Paese.

Tutto ciò non compare nel testo approvato dal Senato.

Ricorda inoltre come le Camere federali vere (quelle che funzionano) sono piccole, perché nella Camera federale non devono essere presentate le istanze politiche ma i territori e affinché questi siano rappresentati non vi può essere diversità tra uno Stato grande e uno Stato piccolo. Ad esempio nel modello del Bundesrat tedesco il land di Brema che ha 360 mila abitanti manda tre senatori, la Baviera, che ha 11 milioni di abitanti, ne manda sei. Il motivo è che si tratta di Camere che devono rappresentare i territori e non la politica di quei territori.

Ricorda invece come l'articolo 3 del testo approvato dal Senato modifichi l'articolo 57 della Costituzione prevedendo che il Senato federale della Repubblica sia composto da 250 senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale. Rileva come in questa proposta non vi sia nulla di territoriale essendo solo una riproposizione di quanto già previsto due legislature fa e poi bocciato dal *referendum*.

Si chiede inoltre cosa significhi, al quarto comma del nuovo articolo 57 della Costituzione che la legge dello Stato « garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori ». Quanto al comma successivo, che stabilisce che partecipano ai lavori del Senato federale della Repubblica con diritto di voto un rappresentante per ogni regione sulle materie di legislazione concorrente ovvero di interesse degli enti territoriali, sottolinea come si configurerebbero venti « anime perse », che vagano nell'Aula del Senato su materie ol-

tretutto di difficile definizione. Ricorda oltretutto come non sia stato soppresso l'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 e occorre dunque accordare le funzioni.

Si tratta quindi a suo avviso di un lavoro confuso e pasticciato. Si chiede inoltre per quali ragioni si prevede che sono eleggibili gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, con un'impostazione differente rispetto a quanto previsto per i deputati.

Ritiene l'articolo 6 quasi « comico » nel momento in cui si inserisce una cosa che prima non era prevista: i membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare ai lavori parlamentari, anche nelle Commissioni. Quando infatti si prescrive qualcosa con una norma è perché si presuppone un contesto culturale che prescrive il contrario, come se ora si fosse legittimati ad essere parlamentari senza partecipare mai ai lavori.

Passando alle modifiche che riguardano il procedimento legislativo, si chiede in primo luogo per quali ragioni, si richiami le leggi di cui all'articolo 125 della Costituzione che parla dei TAR che sono di competenza statale esclusiva ai sensi della lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Ricorda poi come il collega Calderisi abbia richiamato il voto a data fissa e il voto bloccato presenti in Francia. Può anche concordare su questo ma si chiede se quella prevista nel testo approvato dal Senato sia l'effettiva trasposizione dei due istituti come vigenti in Francia.

In merito alla previsione del nuovo articolo 72 in base alla quale il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra, e s'intende definitivamente approvato se entro 15 giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporre il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti, evidenzia come l'altra Camera potrebbe non essere mai coinvolta dando luogo ad un bicameralismo non eventuale quanto piuttosto ipotetico. Occorre invece uscire dal bicameralismo perfetto senza strumentazioni « isteriche ». Ricorda quanto previsto dalla Costituzione

francese e quanto era stato stabilito nella bozza Violante, sottolineando come la previsione in discussione dia luogo a un forte squilibrio con il rischio di svuotare l'articolo 67 della Costituzione.

Richiama poi le modifiche apportate dal testo in esame all'articolo 83 della Costituzione. Evidenzia come il terzo comma preveda che il Presidente della Repubblica « rappresenta l'unità della nazione e ne garantisce l'indipendenza ». Il quarto comma stabilisce che esso « vigila sul rispetto della Costituzione » mentre il quinto comma stabilisce che il medesimo « rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea ». Ricorda come tali previsioni, prese in gran parte dalla Costituzione francese e poi « innestate a freddo » nel nostro ordinamento, creano forti contraddizioni. Non si possono infatti immaginare funzioni più politiche di quelle previste in capo ad un Presidente della Repubblica al quale si attribuisce al contempo una funzione di garanzia e di vigilanza. Ne emergono quindi numerose contraddizioni, frutto della sottovalutazione della discussione che si è avuta in Francia in questi anni.

Ricorda come la V Repubblica in Francia conservi una torsione in senso iperesidenzialista del ruolo del Presidente, conservando alcune caratteristiche della III e della IV Repubblica. In Francia il tutto è conseguito però a quanto accaduto in Algeria nel 1963 e al ruolo carismatico che De Gaulle ebbe in tale occasione. Ribadisce quindi come sia poco comprensibile inserire nel sistema italiano tale aporia del sistema francese ancora oggi non risolta.

Per quanto attiene alle modifiche agli articoli 84 e 85 della Costituzione, relativamente all'elezione diretta del Presidente della Repubblica, evidenzia come i tempi auspicati dal collega Calderisi siano poco verosimili tanto più considerato che il testo prevede ben sei rinvii alla legge ordinaria: per individuare le situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità, considerato che è da più di 15 anni che si discute del tema del conflitto di interessi; per determinare l'assegno e la dotazione del

Presidente della Repubblica; per le candidature da presentare; per i finanziamenti e le spese per la campagna elettorale; per la procedura in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati; per la procedura elettorale.

Evidenzia, in merito al terzo comma dell'articolo 85, come manchi la disciplina sul controllo sulla regolarità delle candidature presentate. Nel momento in cui non si dice nulla le decisioni spetterebbero agli organi di giustizia amministrativa ma occorre forse valutare se non sia più opportuno attribuire tale competenza alla Corte costituzionale, come avviene in Francia.

Richiama poi il nuovo articolo 87, nel quale si manifestano le maggiori contraddizioni. Nel momento in cui si abroga il decimo comma si stabilisce che il Presidente della Repubblica non sia più il presidente del CSM mentre in base all'articolo 84 della Costituzione francese il Presidente della Repubblica continua a presiedere un organismo analogo e al contempo è garante dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria. In base alla proposta di legge approvata dal Senato invece egli non è più garante di tale indipendenza e quindi non può presiedere l'organismo di controllo dell'autorità giudiziaria. Si sofferma sull'articolo 16, che costituisce il cuore della questione. Si stabilisce infatti che il Presidente della Repubblica possa, sentiti il primo ministro e i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Si attribuisce quindi in capo a tale soggetto il potere massimo che è quello di scioglimento, ed egli non mette in gioco se stesso ma scioglie le Camere. Si aggiunge solo che le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro sei mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.

Richiama poi il nuovo articolo 89 della Costituzione che stabilisce che gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente che ne assume la responsabilità. Non sono sottoposti a controfirma alcune ipotesi, dando luogo al massimo della preminenza del Presidente della Repubblica sul Parlamento.

Si tratta di un potere assoluto senza alcun limite, ad eccezione del fatto che la facoltà di sciogliere le Camere non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere. È vero che in Germania si sciolgono senza controfirma ma si tratta di due casi tassativamente previsti dalla Costituzione.

Passando al nuovo articolo 92 della Costituzione, con particolare riguardo alla previsione per cui il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri salvo delega al primo ministro, ritiene tale formulazione meno ipocrita rispetto al modello francese, perché lo normalizza. Si chiude così il cerchio delle prerogative iperpolitizzate in capo al Presidente della Repubblica che quindi presiede il Consiglio, scioglie le Camere senza controfirma, rappresenta il Paese all'estero. Sono altresì previste elezioni contestuali. Vi sono dunque una serie di contraddizioni che si aggiungono a quelle già presenti nel modello francese. Evidenzia inoltre come non si provveda a modificare l'articolo 94 della Costituzione che reca un modello di fiducia tipico di un sistema parlamentare che dunque mal si concilierebbe con le modifiche testé illustrate.

Ricorda infine come per una svista al Senato è stata mantenuta la nuova formulazione dell'articolo 126 della Costituzione che fa riferimento ad una Commissione paritetica per le questioni regionali nonostante sia stato soppresso l'articolo 13 che ne disciplinava l'istituzione.

Richiama poi la modifica proposta all'articolo 137 della Costituzione, ispirata al modello francese ma che va in una direzione diversa. Si tratta di una facoltà che potrebbe non essere mai attivata considerato il rinvio ad una legge costituzionale che ne stabilisca condizioni, limiti e modalità.

In conclusione, torna alla premessa iniziale, chiedendosi questa riforma cosa significhi e quali risposte dia se rapportata all'attuale situazione politico-istituzionale.

A suo avviso, il testo dà delle risposte sbagliate perché sceglie il fascino sotteso

dal sistema gollista dell'investitura popolare del potere esercitato per cinque anni senza effettivi controlli.

Si chiede tuttavia se è questo ciò di cui ha bisogno l'Italia o se il nostro Paese, come del resto l'Europa, abbia piuttosto bisogno di restituire centralità al Parlamento, luogo della centralità delle rappresentanze e del potere di controllo degli esecutivi. In Francia e in tutta Europa di questo si parla.

Ricorda come Robert Dahl abbia di recente denunciato i limiti del mito dell'efficienza, che rischia di travolgere anche le garanzie dell'agire democratico, spezzando una lancia in favore di un recupero della centralità istituzionale del Parlamento.

Ricorda come Grossman abbia ricordato come i parlamenti, oltre che un simbolo, sono una condizione della democrazia nel nostro emisfero politico-culturale, sicché la loro evoluzione, quale che sia la direzione che essa prenderà sotto il profilo funzionale, rappresenta una delle sfide più rilevanti alla trasformazione della politica democratica e alla sua comprensione.

Ritiene dunque che il progetto di legge approvato dal Senato vada nella direzione esattamente opposta, poiché si risolve in un forte indebolimento del Parlamento, in una sostanziale marginalizzazione. Rileva che in Francia si è discusso e si continua a discutere sul rafforzamento del Parlamento e la stessa riforma del 2008 è andata in questa direzione. Ribadisce dunque l'ambiguità del semipresidenzialismo e non a caso vi è solo la Francia e in parte la Romania che perseguono tale direzione, considerato che anche il Portogallo e altri paesi dell'Est europeo hanno ripiegato su forme più equilibrate.

Evidenzia dunque come il semipresidenzialismo o è totalmente verticale, quindi iperpresidenziale – come sembra essere il progetto di legge in esame – con i limiti già evidenziati o è a rischio di conflitto insolubile per il dualismo irrisolto tra il Presidente della Repubblica e il Parlamento. È lo spettro di Weimar, giova ricordarlo, che è stata la prima Repub-

blica semipresidenziale d'Europa. A suo avviso l'Italia ha bisogno di tutto tranne che di questo.

Mario TASSONE (UdCpTP), nell'apprezzare le pregevoli relazioni svolte, chiede al Presidente come mai siano stati nominati due relatori con due visioni molto lontane tra di loro, che ripropongono la logica del bipolarismo. Chiede perché allora non nominare un terzo relatore, espressione di un'altra posizione politica.

Donato BRUNO, *presidente*, anche sulla base dell'intervento del collega Tassone, invita i due relatori alla ripresa dell'esame dei provvedimenti, a ricercare una base d'intesa non guardando al passato, come hanno fatto con le loro apprezzabili relazioni, ma al presente e all'immediato futuro. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali.

C. 442 Bressa, C. 1915 Di Pietro, C. 2664 Colombo, C. 2668 Veltroni e C. 4874 Cambursano.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, illustra le proposte di legge, sulla base di una relazione che ha predisposto d'intesa con il collega Calderisi.

Rileva preliminarmente come le proposte di legge di cui la Commissione inizia oggi l'esame intervengono in materia di risoluzione dei conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo sostituendo la vigente normativa recata dalla legge n. 215 del 2004.

Illustra le proposte di legge seguendo i temi principali comuni a più di esse, con

riguardo soprattutto ai principi generali e ai destinatari della disciplina, all'Autorità di controllo prevista, agli obblighi di dichiarazione, alle incompatibilità, agli obblighi di astensione, alla separazione degli interessi e al sostegno privilegiato nel settore delle comunicazioni e sanzioni.

Quanto ai principi generali e ai destinatari della disciplina, le proposte C.442 Bressa, C.1915 Di Pietro, C. 2664 Colombo e C. 4874 Cambursano introducono principi generali riferibili a tutti i titolari di cariche pubbliche: l'obbligo di operare nell'esclusiva cura degli interessi pubblici; quello conseguente di astenersi da qualunque decisione che possa produrre un vantaggio rilevante nel loro patrimonio o in quello dei congiunti o di altri soggetti ad essi legati da rapporti di interesse.

Rileva che le proposte citate prevedono una definizione del « conflitto di interessi », che è individuato nella presenza in capo al titolare della carica pubblica o a un suo congiunto, di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle sue funzioni pubbliche o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza, ovvero dalla preposizione del titolare alla cura di un tale interesse.

La proposta C. 1915 Di Pietro estende l'obbligo di astensione anche al personale sottoposto ai poteri di nomina, di revoca e di indirizzo dei titolari di cariche pubbliche.

Sottolinea che tutte le proposte di legge individuano i principali destinatari della disciplina di prevenzione del conflitto nei titolari di cariche di governo statali: Presidente del Consiglio, vicepresidenti del Consiglio, ministri, vice ministri, sottosegretari di Stato e commissari straordinari del Governo.

Le proposte C. 442 Bressa e C. 1915 Di Pietro nel definire il concetto di conflitto di interessi vi comprendono le situazioni soggettive non solo dei titolari di cariche di governo statali, ma anche delle seguenti cariche; il presidente di una regione; il componente di una giunta regionale; il presidente o il componente di una giunta provinciale (peraltro il decreto-legge

n. 201 del 2011 ha soppresso le giunte provinciali); il sindaco o il componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

La disciplina di prevenzione e di risoluzione di conflitti di interesse si applica esclusivamente ai titolari di cariche di governo, mentre per le cariche di governo negli organi delle autonomie territoriali di cui sopra, le due proposte di legge in questione dispongono una delega il Governo a disciplinare in modo analogo la materia, nel rispetto delle competenze legislative regionali.

Diversamente la proposta C. 2664 Colombo inserisce tra i titolari di cariche rilevanti ai fini del provvedimento, oltre ai soggetti responsabili di cariche governative statali, anche i commissari straordinari e i presidenti delle regioni ordinarie e delle regioni a statuto speciale.

La proposta C. 2668 Veltroni prevede la facoltà da parte delle regioni di disciplinare la materia al rispettivo livello istituzionale, sulla base dei principi stabiliti per gli organi di governo statali.

Quanto alla Autorità di controllo, la proposta C. 442 Bressa istituisce una apposita Autorità indipendente, denominata « Autorità per la prevenzione dei conflitti di interessi e delle forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione », cui sono attribuiti i compiti e i poteri previsti dal testo al fine di prevenire ed eventualmente sanzionare i conflitti di interessi, fatte salve alcune specifiche competenze rimaste in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 4, comma 2, prevede che la nuova Autorità è destinata ad assorbire anche le competenze dell'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione, il quale è stato peraltro soppresso dal decreto-legge 112 del 2008. Con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2008 le funzioni dell'Alto commissario sono state trasferite al Dipartimento della funzione pubblica, quale Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata dall'Italia con legge 3 agosto

2009, n. 116. Al riguardo va anche ricordato che il disegno di legge « anticorruzione » del Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e attualmente di nuovo all'esame del Senato (C. 4434) prevede l'istituzione di una apposita Autorità anticorruzione.

La proposta C. 1915 Di Pietro mantiene invece l'impostazione della legge n. 215, che affida all'Autorità antitrust i compiti di controllo in materia di conflitti di interessi, ma, in ragione dei nuovi compiti e funzioni attribuiti all'Autorità, ne prevede il potenziamento. Più precisamente si prevede che l'Autorità si avvalga di un apposito nucleo della Guardia di finanza, oltre che della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici; e che il personale dell'Autorità sia aumentato di 10 unità.

Anche, la proposta C. 4874 Cambursano conferma nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato il soggetto deputato a vigilare sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei principi e dei criteri stabiliti dalla proposta nonché sull'effettiva separazione della gestione. La proposta in questione individua, poi, le procedure istruttorie e la tutela giurisdizionale per gli atti dell'Autorità garante che, per l'espletamento delle funzioni a essa attribuite dalla proposta in esame, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e a ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei poteri a essa attribuiti dalla normativa vigente.

Quanto agli obblighi di dichiarazione, la proposta C. 442 Bressa reca disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari delle cariche di governo: le norme mirano cioè ad evitare l'insorgere di conflitti di interessi. In particolare, si pongono in capo ai titolari delle cariche di governo e ai loro congiunti obblighi di dichiarazione funzionali a far emergere le situazioni di conflitto di interessi. I medesimi obblighi sono previsti, pressoché negli stessi termini, nelle proposte C. 1915

Di Pietro e C. 2668 Veltroni. Sostanzialmente, viene confermata la previsione di dichiarazione dei casi dei conflitti di interesse, prevista dall'articolo 5 della legge n. 215, che diventa però più dettagliata prevedendo un elenco tassativo di situazioni da dichiarare.

Fa eccezione la proposta C. 4874 Cambursano, che stabilisce l'obbligo, per i titolari delle cariche pubbliche, di presentare all'Autorità antitrust tutti i dati relativi alle attività economiche con particolare riferimento alle imprese di cui, direttamente o indirettamente, detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, ovvero il controllo ai sensi della legislazione vigente in materia ovvero una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale. I medesimi soggetti sono, altresì, tenuti ad effettuare comunicazioni analoghe entro quindici giorni per ogni successiva variazione dei dati forniti.

La maggior parte delle proposte mantengono in capo all'autorità di controllo l'accertamento sulla rilevanza delle dichiarazioni in ordine all'esistenza di possibili conflitti di interesse.

La proposta C. 4874 Cambursano prevede, tra l'altro, che un decimo dei componenti di ciascuna Camera possa richiedere all'Autorità garante di svolgere tali accertamenti.

Le proposte in esame recano poi un'articolata serie di incompatibilità tra la carica di governo e determinati incarichi, cariche o attività. Tra queste, è incluso l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie; sono tuttavia previste deroghe sia per il piccolo imprenditore, sia per l'imprenditore individuale: in questo senso si orientano le proposte C. 442 Bressa, C. 1915 Di Pietro, C. 2664 Colombo, C. 2668 Veltroni e C. 4874 Cambursano.

Alcune delle proposte prevedono che, nel caso in cui il titolare versi in una situazione di incompatibilità, l'Autorità gliene dia comunicazione, invitandolo ad optare, entro trenta giorni, tra la carica di governo e la posizione incompatibile. In caso di mancato esercizio dell'opzione en-

tro il termine, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo.

Le proposte C. 442 Bressa e C. 2668 Veltroni individuano una diversa specie di incompatibilità, avente carattere patrimoniale, che sussiste se il titolare della carica di governo ha la proprietà di un patrimonio superiore ai 15 milioni di euro (proposta C. 442 Bressa) o ai 30 milioni (proposta C. 2668 Veltroni) in beni – ad esclusione dei titoli di Stato – la cui natura, tenuto conto delle specifiche funzioni di governo dell'interessato, è tale da determinare un conflitto di interessi; ovvero ha la proprietà o il controllo di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato. Anche la proposta C. 2664 Colombo prevede tale incompatibilità senza però porre un limite minimo all'ammontare del patrimonio.

Qualora sussista una situazione di questo tipo, le proposte in questione (tranne la proposta C. 2664 Colombo) prevedono che l'Autorità inviti l'interessato ad optare tra il mantenimento della carica di governo o il mantenimento della posizione incompatibile ovvero la scelta per la risoluzione della condizione di incompatibilità, secondo modalità da concordare con l'Autorità. La mancata opzione è intesa, anche in questo caso, come rinuncia alla carica di governo.

Anche la proposta C. 1915 Di Pietro prevede la stessa incompatibilità patrimoniale, che viene estesa anche al possesso di partecipazioni rilevanti in settori strategici quali difesa, energia, credito, opere pubbliche di preminente interesse nazionale, comunicazioni di rilevanza nazionale, servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione e settore pubblicitario (questa fattispecie è contemplata anche dalla proposta C. 2668 Veltroni); e alla concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di Governo nel medesimo settore di mercato, superiore a 10 milioni di euro, tale da configurare il rischio evidente di turbative della concorrenza o di condizionamento dell'attività di governo.

La proposta C. 1915 Di Pietro, inoltre introduce una speciale causa ostativa all'assunzione di cariche di governo, vietando a coloro nei confronti dei quali è stato disposto il rinvio a giudizio di ricoprire dette cariche.

Quanto agli obblighi di astensione, le proposte C. 442 Bressa, C. 1915 Di Pietro e C. 2668 Veltroni includono tra i poteri dell'Autorità la concreta individuazione dei casi in cui il titolare della carica di governo deve astenersi, nell'esercizio delle sue funzioni, da atti che, pur destinati alla generalità o ad intere categorie di soggetti, siano tali da produrre nel suo patrimonio o nel patrimonio dei suoi congiunti un « vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo », rispetto a quello della generalità dei destinatari; ovvero che siano destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali egli stesso rientri e tali da produrre nel suo patrimonio o in quello dei congiunti un vantaggio economicamente rilevante.

La proposta C. 4874 Cambursano stabilisce l'obbligo, per il Presidente del Consiglio dei ministri, per i singoli Ministri e per i Sottosegretari di Stato, di astenersi da atti di governo se i medesimi possono influenzare specificatamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi. Tali soggetti non possono partecipare alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta né adottare atti di rispettiva competenza quando coinvolgano, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza: sulla sussistenza degli stessi obblighi delibera il Consiglio dei ministri per i Sottosegretari di Stato mentre per i commissari straordinari del Governo provvede il Presidente del Consiglio.

La norma rimette, poi, a un regolamento del Consiglio dei ministri il compito di assicurare adeguate forme di pubblicità agli adempimenti di cui sopra rendendo noti i casi di mancata partecipazione a deliberazioni, motivata ai sensi del medesimo comma.

Passa a prendere in esame il capitolo della separazione degli interessi. La proposta C. 442 Bressa prevede una specifica procedura nel caso in cui l'Autorità accerti

il possesso di partecipazioni rilevanti in determinati settori (difesa, energia, credito, opere pubbliche di preminente interesse nazionale, comunicazioni di rilevanza nazionale, servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, settore pubblicitario); ovvero una concentrazione di interessi patrimoniali e finanziari nel medesimo settore, superiore a 10 milioni di euro e tale da configurare il rischio evidente di turbative della concorrenza o di condizionamento dell'attività di governo.

In tali casi sorge un obbligo di « separazione degli interessi », se del caso attraverso l'istituzione di un « *trust* cieco ».

L'alienazione dei beni non è esclusa, ma è prevista solo – così la relazione illustrativa – « quale *extrema ratio*, quando cioè rappresenti l'unica misura possibile per evitare il conflitto di interessi nella specifica situazione ».

La proposta reca poi le sanzioni amministrative previste in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione e degli obblighi di astensione.

Anche la proposta C. 4874 Cambursano prevede forme di trasferimento delle attività economiche in modo da evitare l'insorgere di conflitti di interesse. In questa proposta però il trasferimento è conseguente all'eventuale mancato rispetto dell'obbligo di effettiva separazione gestionale delle imprese. Si prevede che, entro 45 giorni dall'assunzione della carica, i titolari delle cariche di governo sono tenuti a adottare misure dirette ad assicurare che le attività economiche di rispettiva pertinenza siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale al fine di evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte del titolare della carica di governo. In caso di accertata inadempienza i titolari sono tenuti alla alienazione o trasferimento delle attività economiche da parte dei titolari di cariche di governo e le relative sanzioni in caso di inadempienza. Nel caso di trasferimento viene scelto un gestore dal presidente dell'Autorità garante, d'intesa con il presidente della Commissione nazionale per la società e la borsa, sentito il titolare della carica di governo.

L'articolo 4 della proposta C. 2664 Colombo disciplina le modalità attraverso le quali è ammesso porre fine al conflitto di interessi. In particolare si prevede che il soggetto possa vendere e collocare il capitale ricavato in un fondo cieco; dimettersi e realizzare la separazione dall'impresa o dall'attività in oggetto in caso di attività manageriale con l'impegno a non riassumere cariche o funzioni dello stesso tipo o nello stesso settore prima di tre anni dalla fine del mandato.

Nel caso di impresa di editoria, giornalismo, radio, televisione o telefonia informatica, l'incompatibilità permane e impedisce l'assunzione di qualsiasi carica di governo.

Ulteriore causa ostativa è costituita dalla concessione, da parte del Governo, del permesso di trasmettere nel settore pubblico o privato; nella proposta in questione chiunque è beneficiario di una concessione governativa, o lo è stato negli ultimi tre anni, resta comunque incompatibile con cariche di governo.

Infine, si prevede che il provvedimento non si applichi ai casi di incompatibilità diversi da quelli dovuti alla titolarità di attività economiche e si assegna alla magistratura ordinaria il compito di accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dal testo in esame su istanza dei soggetti a cui tali condizioni di incompatibilità sono contestate.

La proposta C. 442 Bressa interviene anche in materia di « sostegno privilegiato » ai candidati o ai titolari di cariche di governo, da parte di imprese operanti nel settore delle comunicazioni, delle telecomunicazioni e dell'editoria, anche a mezzo Internet; sono definiti al riguardo i poteri di vigilanza e sanzionatori dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia durante le campagne elettorali sia al di fuori di tali periodi. Disciplina analoga è prevista dalla proposta n. 1915.

La proposta C. 4874 Cambursano reca norme in merito alle attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa stabilendo che, in caso di possesso di tali attività, l'Autorità garante accerti se i criteri e le condizioni di

effettiva separazione gestionale risultano soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dalla legge n. 28 del 2000, che reca Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, e dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare della carica di governo interessato mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. Per tale accertamento e per l'eventuale applicazione delle sanzioni, l'Autorità garante acquisisce preventivamente il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, salvo urgenza. È previsto un articolato sistema di sanzionatorio volto a colpire le violazioni delle regole sul conflitto di interessi. In particolare sono punite con diverse sanzioni amministrative pecuniarie le violazioni dell'obbligo di dichiarazione, le violazioni all'obbligo di astensione e il compimento di atti in conflitto di interessi in violazione delle misure preventive.

Le proposte C. 442 Bressa e C. 1915 Di Pietro prevedono una delega al Governo per disciplinare i conflitti di interessi negli organi di governo di regioni ed enti locali, nel rispetto delle competenze legislative regionali, ma anche in conformità dei principi desumibili dal provvedimento in esame.

La proposta C. 1915 Di Pietro interviene, oltre a disciplinare i conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo, introduce alcune nuove cause di incandidabilità e ineleggibilità ad alcune cariche elettive.

Infine, la sola proposta C. 2668 Colombo dispone in ordine alla parità di accesso ai mezzi di comunicazione durante la campagna elettorale al fine di assicurare condizioni di uguaglianza tra i sessi per accedere alle cariche elettive in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

Aggiunge una breve valutazione. Una legge sulla regolazione del conflitto d'interessi è una legge fondamentale in quanto separa gli interessi pubblici da quelli privati a garanzia della democrazia.

In un regime di semipresidenzialismo, come quello prospettato dalla riforma costituzionale approvata al Senato, è necessario che la regolazione e il controllo siano effettuati prima e non *a posteriori* come prevede la vigente legge Frattini.

Sottolinea come la maggior parte delle proposte di legge in esame affrontino la questione del controllo preventivo.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, chiede preliminarmente che gli uffici predispongano un testo comparato del testo della riforma costituzionale approvato dal Senato e del testo uscito dalla Commissione bicamerale D'Alema, il testo Salvi, a suo modo di vedere del tutto analoghi.

È importante e rilevante anche rispetto alla questione della regolazione del conflitto d'interessi, che modifica le sue caratteristiche a seconda della scelta del sistema istituzionale che si adotta.

Passando a prendere in esame le proposte di legge, osserva che quella a prima firma dell'onorevole Bressa, C. 422 e le altre analoghe ripropongono la nota visione del centro-sinistra che, ai fini dell'incompatibilità con la carica di governo, considera lo « *status* » (cioè l'essere titolare di determinate proprietà rilevanti per valore economico o per caratteristiche « strategiche ») e non — come è nella legge vigente — l'adozione di atti in cui emerga, con l'indebito vantaggio, il conflitto.

Ricorda che la soluzione proposta, lungamente discussa e respinta nel 2004, è quella dell'affidamento ad un *trust* di diritto europeo (quindi compatibile con l'ordinamento italiano di *civil law* in base alla convenzione europea vigente in materia) con il potere di disporre in modo pieno dei beni, con il solo vincolo di salvaguardarne l'ammontare quantitativo.

Sottolinea come sia significativo (poiché anche di questo si era lungamente discusso a suo tempo) che la proposta dell'onorevole Bressa non preveda più la

vendita « forzata » come alternativa al *trust*, prevedendo la vendita come facoltativa (su tutto o parte del patrimonio). Ma è chiaro che, ove sia rifiutato il *trust* (e la vendita), la conseguenza che si propone è la decadenza dalla carica di governo.

Non vi è ragione, nell'attuale sistema costituzionale parlamentare, per cui si debba cambiare impostazione generale nel senso proposto dal centrosinistra dell'azione « preventiva » decadenziale o dichiaratoria della incompatibilità.

Certamente l'applicazione della legge vigente ha fatto emergere debolezze su cui si potrebbe intervenire, senza però cambiare l'impostazione di fondo. Infatti la legge non si applica ai governi regionali; non è prevista la possibilità che un Ministro compia atti a vantaggio di un altro Ministro; l'atto incompatibile è solo quello che determina « danno all'interesse pubblico », il che è difficile da accertare; le Autorità oggi responsabili (Antitrust e Agcom) non hanno poteri adeguati per accertare lo stato patrimoniale rilevante dell'interessato. Quindi, se la forma di governo rimane quella parlamentare, sono senz'altro possibili questo tipo di modifiche e di integrazioni.

Rileva come invece sia diverso il caso dell'introduzione dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica con la forma di governo semipresidenziale. In tale ipotesi, le modifiche e le integrazioni indicate potrebbero effettivamente essere insufficienti e avrebbe senso il principio del *trust* « cieco ». Questo anche perché un candidato alla carica di Presidente della Repubblica difficilmente potrebbe rifiutarsi di affidare il suo patrimonio ad un *trust* di gestione indipendente se vuole presumibilmente ottenere il successo nella elezione.

Si tratta, del resto, di quanto avviene non solo negli Stati Uniti, ma anche in Francia dove non c'è obbligo, ma il gesto di trasparenza e « distacco » premia in termini elettorali. Conseguentemente, sarebbe incongruo che membri di governo nominabili e revocabili dal Presidente sfuggano al medesimo regime sostanziale.

Dunque, se l'impianto costituzionale venisse modificato con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, il sistema della prevenzione dei conflitti mediante il *trust* cieco non sarebbe più in contraddizione con il sistema, ma diverrebbe il più coerente corollario di questa trasformazione.

In conclusione sottolinea come ovviamente, il testo della proposta dell'onorevole Bressa andrebbe comunque verificato e rimesso a punto sui vari aspetti (ad esempio i limiti patrimoniali che determinano le incompatibilità, limiti che sono particolarmente bassi, trattandosi solo di 15 milioni di euro).

Donato BRUNO, *presidente*, aderendo alla richiesta dell'onorevole Calderisi, assicura che gli uffici predisporranno alla

ripresa dei lavori parlamentari, dopo la pausa estiva, un testo a fronte della riforma costituzionale approvata al Senato e di quella approvata dalla Commissione bicamerale nella XIII legislatura. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 7 agosto 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.30 alle 17.45.

ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato
per l'esercizio finanziario 2011 (C. 5324 Governo).**

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 5324, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012
(C. 5325 Governo).**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2012
(limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 2012.**

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 5325, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012;

viste, in particolare, la Tabella n. 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno, e, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 3

**5-07507 Maurizio Turco: Protezione del colonnello De Caprio
da parte dei carabinieri del Nucleo scorte di Palermo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati,

la concessione delle misure di sicurezza delle persone esposte a particolari situazioni di rischio è disciplinata in maniera dettagliata dal decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 2002, n. 133, che ha istituito l'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale (U.C.I.S.) nell'ambito del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

A tale ufficio spetta assicurare le suddette misure in via esclusiva e in forma coordinata, in conformità alle direttive del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza, avvalendosi di un'apposita Commissione centrale consultiva e basandosi sulle informazioni raccolte e le analisi effettuate in via preliminare dagli Uffici per la sicurezza personale istituiti in ogni Prefettura.

In conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 28 maggio 2003 e dalle direttive impartite dal Ministero dell'interno con le circolari dell'11 giugno 2003 e del 18 dicembre 2006, le misure di protezione personale adottate dall'U.C.I.S. sono soggette a periodiche revisioni, sulla base dei dati informativi relativi all'attualità delle situazioni di rischio, desunta anche dal contesto ambientale e dall'analisi e credibilità della minaccia.

A tal fine i Prefetti delle province interessate procedono al riesame semestrale delle singole posizioni e dei correlati livelli di rischio, valutati in sede di

riunione di coordinamento delle Forze di polizia, comunicando ogni utile elemento informativo che renda opportuna la modifica o la revoca delle misure già adottate.

In modo analogo, sia in sede locale che a livello centrale, si procede a un'aggiornata valutazione dell'esposizione a rischio personale, ogni qualvolta emergano nuove circostanze che rendano necessario un adeguamento dei dispositivi tutori in atto.

Rimangono inalterate le attribuzioni dei prefetti – in qualità di autorità provinciali di pubblica sicurezza – in materia di protezione delle persone in presenza di situazioni di rischio non riconducibili alle figure delittuose espressamente previste dall'articolo 1, comma 1, del già citato decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83 (minacce di natura terroristica o correlata al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi anche nucleari, eccetera). Le eventuali misure adottate, di esclusiva competenza dei prefetti, sono comunicate all'U.C.I.S. per l'analisi complessiva del sistema delle misure di protezione e vigilanza e delle risorse impiegate.

Venendo ora al caso in esame, assicuro che le misure di protezione personale in atto nei confronti del Colonnello De Caprio sono frutto di un costante monitoraggio sull'esposizione dell'ufficiale a rischi o minacce, previsti dal citato decreto ministeriale del 28 maggio 2003,

e sono attuate in relazione alla valutazione del livello di rischio di cui all'articolo 8 di tale decreto.

Il Colonnello dei Carabinieri, dal 18 dicembre 2009, è beneficiario di un dispositivo di protezione di 4° livello (« tutela su auto non protetta »).

Anche alla luce di quanto esposto, assicuro che lo Stato ha sempre esercitato, e continuerà a farlo, le funzioni che gli sono proprie per assicurare un adeguato livello di protezione a tutte le persone esposte a particolari situazioni di rischio.

ALLEGATO 4

5-07117 Maurizio Turco: Affermazioni del banchiere Fiorani sull'acquisto di una quota della Cassa Lombarda di proprietà dello Stato Città del Vaticano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto di sindacato ispettivo presentato dalla S.V. Onorevole concerne una vicenda mediatico-giudiziaria, risalente al 2007, nella quale è risultato coinvolto un alto esponente del Clero, Presidente emerito dell'APSA (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) e della Pontificia Commissione per lo Stato Città del Vaticano, il Cardinale Castillo Lara, peraltro deceduto il 16 ottobre 2007.

All'esito della complessa istruttoria, che ha interessato numerose articolazioni istituzionali, si rappresenta quanto segue, sulla base degli elementi raccolti.

Il Ministero della Giustizia ha precisato che non risulta agli atti alcuna specifica rogatoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano volta a chiarire i fatti verbalizzati il 10 luglio 2007 dalla predetta Autorità Giudiziaria e menzionati nell'interrogazione.

Risulta, invece, una rogatoria trasmessa direttamente, in data 12 giugno 2007 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano alle Autorità Giudiziarie di Lugano nell'ambito del procedimento penale n. 19195/05 r.g.n.r., avente ad oggetto ipotesi di reato commessi nell'acquisizione del controllo di alcuni istituti di credito.

La suddetta rogatoria veniva trasmessa per conoscenza, alla competente Direzione Generale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, a sensi dell'articolo 204-*bis* disp. att. c.p.p..

Con decreto del 24 luglio 2007 il Ministro della Giustizia pro tempore inviava alle Autorità Svizzere un ulteriore esemplare della rogatoria in precedenza trasmessa dall'Autorità Giudiziaria di Milano, chiedendone l'esecuzione; di tale ultimo

invio veniva resa edotta la stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Ciò posto, si rappresenta che, allo stato, non sono noti gli esiti della rogatoria, che legittimamente potrebbero essere stati trasmessi dalle Autorità Svizzere direttamente all'Autorità Giudiziaria richiedente, ai sensi dell'articolo XVII dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera, che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione (firmato a Roma nel 1998).

In relazione alla predetta vicenda giudiziaria, l'interrogante richiama l'articolo 11 del Trattato del Laterano, in base al quale « gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali) nonché della conversione nei riguardi dei beni immobili ».

Sullo specifico punto, come già affermato nella risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 4-00692 resa dal Sottosegretario Marcella Lucidi e riportato dall'Onorevole interrogante, si ribadisce che l'espressione « enti centrali della Chiesa cattolica » è presente negli articoli 11 e 18 del Trattato del Laterano (reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810), il primo dei quali, in riferimento a tali enti, prevede che essi « sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei

beni immobili ». Tali norme sono il frutto di un accordo bilaterale che ha sostituito le disposizioni già dettate unilateralmente dallo Stato con la cosiddetta legge delle guarentigie (legge 13 maggio 1871, n. 214), che conteneva misure dirette ad assicurare la libertà di governo della Chiesa universale.

È evidente che il primo degli enti che beneficiano della non-ingerenza statale è la Santa Sede, persona giuridica sia secondo il diritto canonico (cf. can. 113, & 1, CIC), sia, per antico possesso di stato, secondo il diritto civile (cf. articolo 29, lettera a, Concordato 1929). La Santa Sede è garantita come ente sovrano dall'articolo 2 del Trattato, ma a essa si può riferire anche l'articolo 11, in quanto svolga in Italia attività di diritto privato.

Al novero degli enti centrali appartengono indubbiamente gli uffici e gli organismi costituenti la Curia romana, che danno vita all'organizzazione che, operando in nome e per autorità del Romano Pontefice (cf. can. 360 CIC), gestisce in via ordinaria gli affari della Chiesa universale. Detti uffici ed organismi sono elencati dalla costituzione apostolica di Giovanni Paolo II *Pastor bonus* (28 giugno 1988). Fra questi, l'articolo 172 enumera l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA), a cui spetta « amministrare i beni di proprietà della Santa Sede, destinati a fornire fondi necessari all'adempimento delle funzioni della Curia romana ». Non può, pertanto, mettersi in dubbio che all'APSA, in quanto ufficio facente parte della Curia romana, si applichi il disposto dell'articolo 11 del Trattato del Laterano. Viceversa, l'Istituto per le Opere di Religione (IOR) non è annoverato fra gli organismi della Curia romana; esso fu eretto nella Città del Vaticano da Pio XII il 27 giugno 1942 con personalità giuridica autonoma, con lo scopo di provvedere alla custodia e all'amministrazione dei beni mobili e immobili trasferiti o affidati all'Istituto medesimo da persone fisiche o giuridiche destinate a opere di religione o di carità.

Nell'ambito dei riferimenti normativi, l'Onorevole Turco, menziona, altresì, l'ar-

ticolo 307 TCE (Trattato che istituisce la Comunità europea meglio noto come « Trattato di Roma ») – in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, attualmente articolo 351 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) – in forza del quale gli Stati membri hanno l'obbligo di rimuovere eventuali incompatibilità delle convenzioni stipulate precedentemente al Trattato con Stati terzi e chiede di sapere se il Governo abbia effettuato una verifica sulla compatibilità comunitaria del trattato del Laterano.

In proposito si formulano le seguenti considerazioni.

L'articolo 307 del Trattato dell'Unione europea – ora articolo 351 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) – stabilisce nel suo paragrafo primo che: « Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte o più Stati terzi dall'altra » e nel suo secondo paragrafo che « nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente Trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate... *Omissis...* ».

Ciò premesso, si osserva che, ove sussistessero incompatibilità tra le disposizioni dei Patti Lateranensi del 1929 e gli obblighi comunitari assunti dall'Italia, esse potrebbero essere sanate mediante specifici accordi modificativi delle disposizioni di riferimento senza venire meno agli impegni assunti sul piano bilaterale dall'Italia con la Santa Sede.

Al riguardo, si rammenta che il 15 febbraio 2007 è intervenuta la firma tra lo Stato Città del Vaticano e lo Stato italiano di un « Protocollo di attuazione degli articoli 4 e 8 della Convenzione doganale del 30 giugno 1930 », per assicurare che per le merci che transitano in entrata e in uscita dallo Stato Città del Vaticano, siano osservate le procedure di controllo e sia garantita la piena conformità alle disposizioni comunitarie.

Inoltre, con riferimento ai Patti Lateranensi, come modificati nel 1984, si osserva che è difficile individuare la possibilità di contrasti incisivi con il diritto comunitario primario e derivato, disciplinando queste due categorie di norme fattispecie diverse: le prime, le relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica, con particolare riferimento al trattamento di quest'ultima, dei suoi organi e dei suoi beni nell'ambito del territorio italiano, mentre le seconde disciplinano l'instaurazione di un mercato comune economico unico e l'integrazione sempre più ampia tra gli ordinamenti degli Stati membri nelle materie attribuite alla competenza comunitaria.

Si può, quindi, ritenere che, ad oggi, non risultano incompatibilità fra gli im-

pegni assunti dallo Stato italiano con la Santa Sede (Trattato del 1929 e Concordato del 1984) e il diritto comunitario, e si può assicurare che vi è un costante confronto in proposito con le competenti autorità della Santa Sede.

Ove fossero rilevate incongruità, giova evidenziare che il Trattato CE non preclude di prevedere eventuali limitazioni alla propria giurisdizione nell'ambito di convenzioni con Stati terzi.

Conclusivamente, giova evidenziare che, sulla questione, si è peraltro pronunciata la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 609 del 1988, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate avverso l'articolo 11 del Trattato del Laterano.

ALLEGATO 5

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale (Testo base 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e abb.).

EMENDAMENTO

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 16, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2. La legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale può disporre al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell'Isola, geografica-

mente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente. Al fine di conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, la medesima legge promuove condizioni di parità nell'accesso alla carica di consigliere regionale ».

Conseguentemente, al titolo, sopprimere le parole: composizione ed.

1. 1. Tassone.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini e C. 3009 Vitali (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
AVVERTENZA	45

SEDE REFERENTE

Martedì 7 agosto 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini e C. 3009 Vitali.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 2 agosto 2012.

Rita BERNARDINI (PD) ribadisce di ritenere inaccettabile che la Commissione si trovi in grave ritardo nell'esame dei provvedimenti volti a contrastare il sovraffolamento delle carceri, compresi quelli in materia di misure cautelari personali, anche tenuto conto di come nei mesi estivi la situazione delle carceri, già di per sé drammatica, peggiori ulteriormente. Ritiene pertanto che i provvedimenti in questione non possano non costituire una priorità assoluta della Commissione.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dopo avere assicurato all'onorevole Bernardini che riferirà quanto da lei rappresentato al presidente Bongiorno, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali.

C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini e C. 5295 Papa.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 agosto 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	47
7-00960 Zazzera: Sulla situazione delle società Cinecittà <i>Studios</i> e Cinecittà <i>Digital Studios</i> .	
7-00967 Coscia: Sulla situazione delle società Cinecittà <i>Studios</i> e Cinecittà <i>Digital Studios</i> (Discussione congiunta e rinvio)	47

RISOLUZIONI

Martedì 7 agosto 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, comunica che il deputato Bonaiuti ha cessato di far parte della Commissione.

7-00960 Zazzera: Sulla situazione delle società Cinecittà *Studios* e Cinecittà *Digital Studios*.

7-00967 Coscia: Sulla situazione delle società Cinecittà *Studios* e Cinecittà *Digital Studios*.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in titolo.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, avverte che, vertendo le risoluzioni in

titolo su identica materia, si procederà alla loro discussione congiunta.

Maria COSCIA (PD) illustra la risoluzione 7-00967, di cui è prima firmataria, raccomandandone l'approvazione. Auspica, al riguardo, che il Governo si adoperi affinché il polo degli stabilimenti e delle infrastrutture di Cinecittà, dell'Istituto Luce e del Centro sperimentale di cinematografia siano destinati alle loro originarie funzioni di produzione, tutela e formazione del prodotto cinematografico e audiovisivo. Auspica, altresì, che il Governo si faccia parte attiva affinché si proceda in tempi rapidi alla convocazione di un tavolo di confronto tra la dirigenza di Cinecittà *Studios* Spa e le organizzazioni sindacali, promuovendo tutte le iniziative utili ai fini di una soluzione positiva della vertenza ed impegnandosi a garantire politiche del lavoro che incrementino l'utilizzo degli stabilimenti di Cinecittà. Sottolinea, inoltre, l'auspicio che in futuro possano essere evitati utilizzi impropri delle aree residue del compendio storico di Cinecittà, nonché speculazioni edilizie su un inestimabile patrimonio storico e di tutela della memoria storica e nazionale del Paese.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra la risoluzione 7-00960, di cui è primo firmatario, raccomandandone l'approvazione. Auspica, in proposito, che il Governo si impegni ad assumere provvedimenti urgenti al fine di evitare lo smembramento di Cinecittà, anche per garantire il mantenimento della destinazione d'uso di Cinecittà *studios*. Si rende necessario in tal senso individuare una soluzione condivisa affinché Cinecittà torni in mano pubblica, impedendo la delocalizzazione all'estero di produzioni cinematografiche ed audiovisive che, nelle diverse forme previste dalla legge, sono sostenute da risorse pubbliche.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), intervenendo in qualità di cofirmatario della risoluzione n. 7-00967, auspica che si possa pervenire all'elaborazione di un testo condiviso delle risoluzioni in titolo. Si tratta di impegni al Governo volti ad

evitare l'uso improprio di un patrimonio cinematografico, storico, culturale ed economico indispensabile, da preservare anche attraverso l'avvio di appositi tavoli di confronto tra la dirigenza di Cinecittà *Studios* Spa e le organizzazioni sindacali.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, nel ringraziare i presentatori delle risoluzioni in discussione per essersi fatti carico di un'esigenza largamente condivisa, intende confermare l'impegno assunto dalla Commissione ad effettuare una missione presso gli stabilimenti di Cinecittà in Roma, già prevista per oggi, ma rinviata a causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia la discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e C. 5060 Faenzi, recanti « Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale ».

Audizioni informali di rappresentanti di Rete ONU (Rete Nazionale Operatori dell'Usato), di Assograniti, del Consorzio Priula, di Anida (Associazione Nazionale Imprese Difesa Ambiente), di Confagricoltura, della Coldiretti e di CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) 49

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 49

ERRATA CORRIGE 49

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 agosto 2012.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e C. 5060 Faenzi, recanti « Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale ».

Audizioni informali di rappresentanti di Rete ONU (Rete Nazionale Operatori dell'Usato), di Assograniti, del Consorzio Priula, di Anida (Associazione Nazionale Imprese Difesa Ambiente), di Confagricoltura, della Coldiretti e di CIA (Confederazione Italiana Agricoltori).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 9.30 alle 11.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 693 del 1° agosto 2012:

a pagina 320, prima colonna, alla dodicesima riga, e a pagina 331, seconda riga, la parola « 2012 » deve intendersi sostituita dalla seguente: « 2011 »;

a pagina 320, prima colonna, alla trentaseiesima riga, le parole: « 35 mila » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « 535 mila ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05197 Sani: Gravi e continui disservizi postali, in particolare nella provincia di Grosseto	50
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	52

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Forlì del 19 luglio 2012, presso il centro ENAV « Academy »	51
ALLEGATO 2 (Comunicazioni del Presidente)	55

INTERROGAZIONI

Martedì 7 agosto 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

La seduta comincia alle 16.10.

5-05197 Sani: Gravi e continui disservizi postali, in particolare nella provincia di Grosseto.

Il sottosegretario Massimo VARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvia VELO (PD), replicando in qualità di cofirmataria, nel ringraziare il rappresentante del Governo per l'ampia e articolata risposta, i cui contenuti vanno ben oltre il quesito posto nell'atto di sindacato ispettivo del luglio scorso, fa presente che i disservizi postali cui si riferisce l'interrogazione e le preoccupazioni riguardo alla qualità e regolarità dei servizi postali, soprattutto in alcune zone del territorio nazionale, permangono anche a distanza di un anno e anzi sembrano presentare

profili di maggiore gravità, come dimostrano i numerosi atti di sindacato ispettivo presentati da parlamentari di tutti gli schieramenti sia in Commissione che in Assemblea.

In riferimento a quanto dichiarato dal sottosegretario in merito alla difficoltà di consegna della posta nella provincia di Grosseto, motivata dalle caratteristiche rurali del territorio e dal forte numero di turisti nella stagione estiva, osserva che gran parte del territorio nazionale risponde a tali caratteristiche. Esprime quindi una forte preoccupazione al riguardo, considerato anche che, in prospettiva, il servizio non potrà subire miglioramenti, dal momento che è in atto un piano di riorganizzazione degli uffici postali che Poste italiane ha presentato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e che per la sola provincia di Grosseto prevede la chiusura di 33 uffici postali, mentre per l'intera Toscana ne prevede ben 173.

Ricorda, inoltre, che, mentre nel contratto di programma è previsto che Poste italiane effettui il recapito della corrispondenza sei giorni su sette, a seguito di un accordo tra Governo e Poste italiane sti-

pulato circa un anno fa, è stato stabilito di recapitare la posta cinque giorni su sette. Inoltre, rileva che in alcune realtà addirittura il recapito della corrispondenza avviene due o al massimo tre giorni alla settimana, con gravi disagi per i cittadini e per le imprese. Sottolinea che le ipotesi formulate da Poste italiane nel suddetto Piano riguardo alla chiusura degli uffici postali risultano ancor più preoccupanti, ove si consideri che esse si fondano sulla nozione di « ufficio diseconomico » che corrisponde, nella larga parte dei casi, ad un ufficio ubicato in una zona montana, con popolazione anziana, non servita dal trasporto pubblico locale e senza connessione alla rete *Internet* a banda larga. Tutto ciò, a suo avviso, determina il rischio di un forte allarme sociale, come emerge anche dalle riunioni spontanee dei cittadini delle zone oggetto dei disservizi, che in caso di chiusura dell'ufficio postale di zona minacciano il ritiro dei depositi postali.

Coglie, quindi, l'occasione per chiedere che il Governo, in qualità di azionista della società attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze, e di organismo vigilante, attraverso il Ministero per lo sviluppo economico, intraprenda iniziative volte a far emergere le effettive ricadute del Piano di riorganizzazione proposto da Poste italiane, facendo sì che i giusti obiettivi di equilibrio economico – peraltro superati grazie all'esercizio di servizi finanziari per i quali Poste italiane dispone di una rete senza pari sul territorio nazionale – si concilino con la tutela sociale della popolazione. Nell'auspicare, inoltre, che si realizzino condizioni di

equità nella distribuzione degli uffici postali, superando il criterio di un ufficio postale per ogni comune che fa sì che aree con comuni molto piccoli siano meno a rischio di chiusura di aree con comuni di più grandi dimensioni, come è il caso della Toscana, ritiene utile che, nell'ambito dell'attività conoscitiva che la Commissione sta svolgendo sull'attuale situazione del settore postale, sia audita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di avviare un utile confronto con tutti i soggetti interessati a questo processo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 7 agosto 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 16.30.

Sulla missione a Forlì del 19 luglio 2012, presso il centro ENAV « Academy ».

Mario VALDUCCI, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in oggetto (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle comunicazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.35.

ALLEGATO 1

5-05197 Sani: Gravi e continui disservizi postali, in particolare nella provincia di Grosseto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto in esame, occorre premettere che nella provincia di Grosseto, durante i primi mesi del 2011, si sono registrate criticità sui servizi postali offerti da Poste Italiane S.p.A., in qualità di fornitore del servizio universale.

L'Azienda ha motivato tali criticità ricollegandole sostanzialmente alla riorganizzazione nazionale del servizio di recapito che ha interessato anche la provincia in questione.

Il territorio in esame, soprattutto nelle piccole località, presenta una morfologia, tipicamente rurale, spesso con carenze nella toponomastica.

Lo stesso territorio della città di Follonica, citato dagli onorevoli interroganti, ha caratteristiche territoriali molto articolate, con una fascia costiera, diverse località rurali ed un'alta percentuale di poderi che rendono difficoltosa la consegna della corrispondenza.

In considerazione di tale struttura orografica e delle numerose presenze turistiche durante la stagione estiva, Poste italiane ha deciso il potenziamento dell'organico del Centro di Distribuzione di Follonica, con il progressivo inserimento, a partire dal mese di maggio 2011, di ulteriori quattro unità, due delle quali assunte con contratto a tempo determinato.

Quanto alle code formatesi il 5 luglio 2011 presso gli uffici postali di Piazza Rosselli e del quartiere Barbanella, nella città di Grosseto, Poste italiane ha evidenziato che tali disagi sono stati causati dalle operazioni tecniche di rinnovamento del *software* della piattaforma di sportello (SPD), realizzato al fine di migliorare le

prestazioni del servizio sia in termini di affidabilità che di velocità nell'esecuzione.

In ordine al guasto tecnico che a suo tempo (giugno 2011) ha interessato il sistema informatico di Poste italiane a livello nazionale e che, anche nel territorio in argomento, ha determinato una riduzione dell'operatività degli uffici postali, la Società ha cercato immediatamente di ridurre al minimo i disagi alla clientela, disponendo il prolungamento dell'orario di apertura degli uffici postali fino all'esaurimento delle code dei clienti in attesa.

Successivamente ha attivato una procedura gratuita di conciliazione d'intesa con le associazioni dei consumatori, per l'indennizzo in favore dei cittadini che hanno subito danni.

Si deve sottolineare che questo Ministero ha effettuato su tutto il territorio nazionale numerose visite ispettive in merito al *blackout* informatico sopra ricordato. Le verifiche a campione effettuate anche nell'area della provincia di Grosseto hanno permesso di constatare la normalizzazione dei servizi sin dal 10 giugno 2011.

Il Ministero ha inoltre verificato lo standard di qualità relativamente agli invii di raccomandate e di assicurate, nel periodo più critico (30 maggio – 6 giugno 2011), constatando uno scarto di poco inferiore ai previsti obiettivi di qualità.

Ulteriori accertamenti sulle strutture di Poste italiane sono stati effettuati dal Ministero il 2 agosto 2012, al fine di verificare il permanere o meno dei disservizi.

Le operazioni di verifica hanno interessato, in particolare, l'ufficio postale centrale e il Centro Primario di Distribu-

zione di Grosseto, l'ufficio postale di Follonica, il Centro Primario di distribuzione di Follonica.

Le verifiche hanno visto impegnata la locale sede operativa del MISE e cioè l'Ispettorato Territoriale della Toscana.

I funzionari incaricati hanno effettuato accertamenti senza preavviso, utilizzando le consuete *check list* e operando in contraddittorio con funzionari di Poste italiane.

All'esito di tali accertamenti non sono stati rilevati casi significativi di giacenza di posta da consegnare, i tempi massimi di attesa agli sportelli misurati nell'orario di accertamento (dalle ore 12,00 alle 17,00) sono stati al massimo di 20 minuti, la modulistica per conti correnti, raccomandate e pacchi era in sala a disposizione dell'utenza, e non sono stati rilevati problemi inerenti alla tutela della riservatezza della corrispondenza.

Gli Ispettori hanno, altresì, riscontrato la presenza di personale trimestrale non opportunamente addestrato e la persistenza della difficoltà nel recapito nelle zone con toponomastica insufficiente.

Si ritiene opportuno dare anche un'informazione sul nuovo Piano aziendale di Poste italiane in corso di predisposizione e sugli interventi operativi previsti dallo stesso Piano in Toscana, con specifico riferimento all'organizzazione del recapito e alla distribuzione degli uffici postali.

Quanto al settore recapito, il piano relativo all'anno 2012, rientra in un più ampio progetto di riorganizzazione che, oltre alla Toscana, comprende altre 4 regioni del territorio nazionale: Piemonte, Marche, Basilicata ed Emilia Romagna (quest'ultima esclusa in considerazione degli eventi conseguenti al sisma).

L'Azienda ha rappresentato al Ministero di aver predisposto azioni volte al miglioramento della produttività, attraverso il ridimensionamento delle zone di recapito in Toscana e la rimodulazione della quantità di corrispondenza affidata a ciascun portalettere, sì da sperimentare il passaggio dalle attuali 2492 a 2066 zone di recapito.

A detta di Poste italiane, la riorganizzazione delle strutture di recapito in atto non comporta alcun licenziamento, giacché il personale eccedente verrà ricollocato in altre strutture aziendali del territorio.

A tal fine sono previsti percorsi pianificati di formazione e riqualificazione delle risorse umane.

Si tratta di una riorganizzazione, già oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali di settore, resa necessaria dai profondi cambiamenti in atto nel mercato postale, a seguito della liberalizzazione del medesimo (Direttiva 2008/6/CE recepita con decreto legislativo n. 58 del 31 marzo 2011), e dalla progressiva riduzione dei volumi postali per effetto della digitalizzazione delle comunicazioni.

Il Ministero, attraverso le sue articolazioni territoriali, continuerà a monitorare che la realizzazione di tale progetto si collochi con coerenza nel mantenimento degli standard di qualità previsti nel Contratto di programma.

Quanto poi agli uffici postali, la società, con specifico riferimento alla rete di quelli dislocati nel territorio provinciale di Grosseto, ha riferito che, nel corso del 2011, sono stati sottoposti a definitiva chiusura, per gli esigui flussi di traffico, solo due uffici postali, «Puntone di Scarlino» e «San Quirico», nel rispetto della normativa vigente e dopo opportuna condivisione con le organizzazioni sindacali.

Al momento sul territorio in esame sono attivi 105 uffici postali.

Per una più compiuta informazione si fa presente che, a febbraio 2012, è stato trasmesso da Poste italiane all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il Piano di razionalizzazione nazionale degli uffici postali per il 2012.

La comunicazione del Piano all'Autorità risponde ad un obbligo previsto dal Contratto di programma, al fine di sottoporre al regolatore la lista degli uffici che non garantiscono condizioni di equilibrio economico.

Le possibili chiusure previste da tale piano per il grossetano (33 chiusure e 3 rimodulazioni dell'orario di apertura)

sono soltanto indicative e non possono comportare un ridimensionamento della rete che pregiudichi l'accesso degli utenti ai servizi anche nelle zone remote del Paese.

Spetterà dunque all'Autorità di verificare e conseguentemente valutare la sufficiente distribuzione dei punti d'accesso alla rete, nel rispetto dei parametri previsti nel decreto ministeriale 7 ottobre 2008.

Dal canto suo il Ministero dovrà invece valutare, a livello istituzionale, la praticabilità e l'impatto di tale Piano, segnatamente nel quadro degli obiettivi generali di coesione sociale ed economica.

È il caso, altresì, di precisare che il Piano di intervento è subordinato al confronto con le Istituzioni locali, il che non esclude, dunque, la possibilità della riduzione della sua portata e delle misure previste.

Si fa presente, infine, che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attuale Autorità di regolamentazione del settore postale, nell'ambito della propria attività di vigilanza, ha preso una serie di iniziative.

In particolare, ha convocato una riunione con Poste italiane sia per ottenere chiarimenti sul Piano di razionalizzazione, sia per richiamare l'attenzione della società sulla necessità di garantire un'effettiva e preventiva interlocuzione con le realtà locali.

Ha inoltre inviato una richiesta di informazioni, per acquisire maggiori ragguagli sui parametri base utilizzati nella predisposizione delle proposte di rimodulazione degli orari di apertura e di chiusura degli uffici postali, sì da procedere a un'analisi comparativa degli interventi posti in essere nell'anno in corso con quelli predisposti negli anni passati e conoscere l'impatto delle misure adottate sul mercato postale e sulla quantificazione del costo netto del servizio universale.

Sempre l'AGCOM, in relazione ai rilievi contenuti nell'ultima parte dell'interrogazione, concernenti quanto verificatosi nel luglio del 2011, relativamente alla mancata risposta ai reclami degli utenti del comune di Follonica, ha comunicato che verrà avviata un'attività istruttoria volta ad evidenziare l'eventuale esistenza di violazioni della normativa di settore.

ALLEGATO 2

**Sulla missione a Forlì del 19 luglio 2012, presso il centro ENAV
« Academy ».****COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Lo scorso 19 luglio una delegazione della IX Commissione Trasporti si è recata in missione a Forlì per visitare il Centro Academy Enav, dove vengono formati, in 12-18 mesi, i futuri controllori del traffico aereo. La Commissione è stata accolta dall'Amministratore Unico, Massimo Garbini.

Hanno partecipato il presidente, Mario Valducci, ed i deputati Carlo Monai e Francesco Proietti Cosimi.

Nell'ambito della missione i componenti della delegazione hanno avuto occasione di conoscere due asset di eccellenza che Enav sta anche vendendo all'estero allo scopo di creare nuovi business nei mercati internazionali: la Formazione ed il Servizio Radiomisure.

In ordine alla Formazione si è potuto apprezzare l'alto livello tecnologico delle strumentazioni presenti nel Centro di training dell'Academy, testate direttamente dai membri della Commissione: sofisticati simulatori che permettono ai futuri controllori di operare da subito nelle situazioni più complesse.

L'Academy, si è appreso, può accogliere fino a 200 corsisti. Per le elevate tecnologie rappresenta un punto di riferimento internazionale, potendo al riguardo vantare la formazione di controllori del traffico

aereo di numerosi *provider* stranieri (cinesi, polacchi, ucraini, tedeschi e anche libici).

Relativamente invece al Servizio Radiomisure, la delegazione ha potuto osservare direttamente in « operativo » l'aereo da cui venivano effettuate le verifiche sui sistemi dell'aeroporto di Forlì.

Si tratta di una attività – di carattere nevralgico per il volo – di continuo controllo delle radioassistenze aeroportuali per verificare la validità dei segnali radioelettrici trasmessi, i quali forniscono agli aeromobili le corrette indicazioni nella fasi di decollo, navigazione ed atterraggio.

Tale Servizio si avvale di una flotta di 3 aeromobili Piaggio Aero P Avanti II di proprietà di ENAV, appositamente equipaggiati ed impegnati per oltre 2000 ore di volo annue, rappresentando attualmente i più avanzati sistemi al mondo per la certificazione degli ausili alla navigazione aerea.

Il Presidente Valducci ed i componenti della delegazione hanno manifestato il loro compiacimento per l'esempio di modernizzazione costituito dall'Academy Enav, un modello di eccellenza che trova positivo riscontro anche all'estero contribuendo a rendere competitiva l'Italia anche rispetto a Paesi aeronauticamente più avanzati.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. Testo unificato C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

SEDE REFERENTE

Martedì 7 agosto 2012. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.

La seduta comincia alle 16.20.

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.

Testo unificato C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 luglio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che sono state presentate diverse proposte emendative riferite al testo unificato dei progetti di legge in titolo (*vedi allegato*).

Avverte, quindi, che sull'argomento è appena pervenuta una lettera inviata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di cui ritiene opportuno mettere al corrente l'intera Commissione; ne comunica, pertanto, l'integrale contenuto:

« Egregio Presidente,

come Le è noto nel pomeriggio di oggi verrà esaminato, presso la Commissione da Lei presieduta, il testo unificato del d.d.l. 5103 Damiano e abb., il quale, a seguito del lavoro svolto in comitato ristretto, reca rilevanti disposizioni in tema di lavoratori da salvaguardare e mira, altresì, a modificare – anche con disposizioni di carattere transitorio – alcuni degli aspetti qualificanti della recente riforma pensionistica, approvata a larghissima maggioranza lo scorso dicembre.

Nella seduta odierna, è altresì previsto l'esame degli emendamenti al testo (emendamenti che, per la maggior parte, sono volti ad ampliare ulteriormente il novero dei lavoratori per cui operano le "salvaguardie" di cui al comma 14 dell'articolo 24 del c.d. decreto "salva-Italia" e successive modifiche).

Devo prendere atto che sul disegno di legge in questione converge un vasto consenso da parte delle forze politiche e che giungono numerose sollecitazioni per un

suo celere *iter*, anche nell'imminenza della pausa estiva.

Ora, se da un lato il Governo deve certamente dare atto della notevole importanza sistematica e sociale delle questioni sottese al disegno di legge in questione, per altro verso lo stesso Governo chiede che venga riconosciuto il grande sforzo sin qui profuso per affrontare con misure concrete i problemi sul campo, anche attraverso l'utilizzo di ingentissime risorse economiche, nell'ordine di svariati miliardi di euro.

Il Governo è comunque consapevole del fatto che si tratta di una questione, peraltro in divenire, per la quale è necessario effettuare sforzi ulteriori, anche in collaborazione con la Commissione da Lei presieduta.

D'altra parte, esistono alcuni elementi *oggettivi* che sconsigliano l'adozione, in questa fase, di scelte non adeguatamente ponderate. Al riguardo, segnalo la necessità di un lavoro collegiale da parte dei vari ministeri coinvolti (*in primis*: il Ministero dell'economia e delle finanze) e l'opportunità di calare le ulteriori misure che dovranno essere adottate in materia pensionistica nel delicato quadro congiunturale che attualmente interessa l'Italia.

Ritengo, altresì, che occorra fare ogni sforzo per evitare *anche il solo rischio* di adottare misure che, se non adeguatamente comprese anche in sede internazionale, potrebbero avere l'effetto di compromettere gli sforzi di stabilizzazione finanziaria sin qui profusi dal Parlamento, dal Governo e dal Paese.

Segnalo, inoltre, che è stato costituito un gruppo tecnico di lavoro (cui partecipa l'INPS e i Ministeri vigilanti) il quale sta valutando le varie opzioni sul campo e tutte le relative implicazioni tecniche, giuridiche e finanziarie.

Ritengo, quindi, che esistano le condizioni per chiedere alla Commissione, nel reciproco senso di piena cooperazione e nel riconoscimento dei reciproci sforzi sin qui compiuti, un congruo differimento dell'esame del d.d.l. in questione, che stimerei nell'arco di circa un mese.

Chiedo, quindi, un Suo autorevole intervento nei confronti della Commissione da Lei presieduta affinché l'esame del d.d.l. C. 5103 venga differito agli inizi del mese di settembre.

Voglia gradire, egregio Presidente, i miei più cordiali saluti.

Elsa Fornero ».

Alla luce della lettera inviata dal Ministro, giudica essenziale procedere alla ricognizione degli orientamenti del relatore e dei gruppi, al fine di valutare le conseguenti iniziative da intraprendere nella corrente seduta.

Luigi MURO (FLpTP), *relatore*, pur dichiarando preliminarmente di essere disponibile ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate, a testimonianza della sua volontà di dare seguito al lavoro svolto in Commissione, ritiene che la lettera del Ministro rappresenti un fatto innovativo, che merita di essere valutato con attenzione, considerato che da essa sembra emergere l'assunzione da parte del Governo di importanti impegni sulla tematica in esame. Ritiene opportuno, in ogni caso, che i gruppi si esprimano sulle modalità di prosecuzione dell'*iter*, rimettendosi alle decisioni che emergeranno dal dibattito. Da ultimo, anticipando l'esame del merito di talune questioni, ritiene di non potersi comunque esimere dal manifestare una sensazione di difficoltà rispetto alle premesse con le quali la Commissione aveva avviato il proprio lavoro, facendo notare che il testo unificato rischia oggi di assumere una formulazione sensibilmente diversa da quella originaria, con un evidente cambiamento di impostazione complessiva.

Cesare DAMIANO (PD) si dichiara sorpreso dal fatto che, dopo una lunga discussione in Commissione, alla quale il Governo ha partecipato attivamente, il Ministro chieda ora un rinvio dell'esame per accertamenti che avrebbe potuto svolgere in un lasso di tempo che è stato già ragionevolmente ampio. Fa notare, peraltro, che appare singolare che il Governo

ritenga necessario realizzare un monitoraggio sulle quantificazioni finanziarie, richiedendo su tale aspetto una collaborazione del Parlamento che, tuttavia, non era stata prospettata a suo tempo, quando si trattò di approvare riforme pensionistiche penalizzanti nei confronti dei lavoratori, dalle quali sono derivati rilevanti risparmi di spesa, che sarebbero, a suo avviso, in parte utilizzabili per la risoluzione della problematica degli « esodati ». Ritiene in ogni caso che i gruppi di maggioranza, con grande senso di responsabilità, siano chiamati a confidare ancora in un rapporto leale e proficuo tra Parlamento e Governo, prendendo atto con favore dell'accettazione di un ordine del giorno in Assemblea, avvenuta nella giornata odierna, con cui l'Esecutivo si è reso disponibile a valutare la proposta di legge in esame, in vista della soluzione dei problemi tuttora aperti. Ritenuto, pertanto, necessario partire da tale importante elemento di novità, fa notare che la prosecuzione dell'*iter*, con la conclusione dell'esame degli emendamenti, mirerebbe proprio a facilitare il Governo nell'adempimento di tale impegno e nello svolgimento delle sue ulteriori valutazioni di monitoraggio sui dati finanziari, mettendo a sua disposizione un testo definito nella propria cornice normativa.

Giudica opportuno, quindi, procedere alla votazione delle proposte emendative presentate, a garanzia del ruolo autonomo del Parlamento, rilevando che, in ogni caso, poiché l'*iter* di esame non si concluderebbe oggi, richiedendo lo svolgimento di ulteriori passaggi procedurali (e, in particolare, i pareri delle competenti Commissioni), il Governo avrà tutto il tempo necessario per svolgere ulteriori accertamenti di merito. Fatto notare, da ultimo, al relatore che il testo in esame ha assunto una fisionomia precisa a seguito degli importanti approfondimenti svolti con le parti sociali, al fine di fornire una risposta coerente al maggior numero possibile di lavoratori coinvolti, si dichiara disponibile a un confronto sul merito delle questioni più problematiche, eventualmente anche al

fine di circoscrivere, attraverso l'esame degli emendamenti, l'ambito di applicazione del provvedimento.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) giudica irrispettoso nei confronti del Parlamento che il Governo, pur avendo avuto a disposizione un ampio margine temporale per svolgere i necessari approfondimenti di merito (beneficiando, peraltro, di reiterati differimenti della discussione, chiesti dall'Esecutivo e sempre recepiti dalla Commissione), chieda oggi di bloccare l'*iter* di esame degli emendamenti, peraltro mediante modalità di comunicazione scorrette e inaccettabili, che mai si sono verificate nel corso di questa legislatura. Fa notare che sarebbe inutile e offensivo nei confronti del Parlamento continuare ad assecondare tale comportamento del Governo, dal momento che, non avendo risolto il problema fino ad oggi, appare assurdo immaginare che l'Esecutivo possa farlo da qui a breve, pur a fronte di una eventuale ulteriore sospensione dell'esame.

Invita, pertanto, i gruppi di maggioranza ad assumere una posizione netta e chiara su tale proposta di rinvio, avvertendo che, in caso di suo accoglimento, non si farebbe altro che convalidare la malcelata volontà del Governo di eludere la questione. Ritiene che un'eventuale dilazione dell'*iter* dovrebbe indurre tutti i membri della Commissione a un sussulto di orgoglio e dignità, che dovrebbe portare o alla richiesta di dimissioni del Ministro Fornero o — in casi estremi — anche all'assunzione di misure ostruzionistiche, tese a bloccare i lavori parlamentari.

Paola PELINO (PdL) ritiene che la lettera del Ministro vada accolta con favore, atteso che essa sembra recare un'importante presa di posizione del Governo, con la quale esso si impegna seriamente alla risoluzione della questione degli « esodati », come testimonia lo stesso accoglimento da parte dell'Esecutivo di un ordine del giorno presentato in Assemblea sull'argomento nella giornata odierna. Ritiene, quindi, ragionevole confidare ancora nella capacità del Governo di affrontare

tale problematica, giudicando non impraticabile un eventuale breve rinvio dell'*iter*, che comunque non pregiudicherebbe il lavoro fin qui svolto dalla Commissione.

Giovanni PALADINI (IdV) ritiene di non doversi dichiarare sorpreso dall'atteggiamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che, a suo avviso, conferma un modo di confrontarsi con il Parlamento che giudica istituzionalmente scorretto, a testimonianza della mancanza di volontà del Governo di risolvere realmente la questione. Reputa opportuno, pertanto, procedere speditamente lungo l'*iter* di esame, dal momento che si tratta di definire un testo normativo che rappresenta, allo stato, l'unica concreta e seria forma di intervento a favore dei lavoratori coinvolti, a dispetto di mere dichiarazioni d'intenti da parte del Governo.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP) ritiene che la lettera inviata dal Ministro rappresenti un fatto nuovo, che introduce ulteriori elementi di riflessione nell'imminenza di importanti decisioni da assumere in Commissione su un tema che sta a cuore a tutti. Per tale ragione, prospetta l'opportunità di una breve sospensione della seduta, quanto meno per verificare, in via informale, gli orientamenti dei gruppi di maggioranza.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel giudicare ragionevole la richiesta del deputato Poli, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.45, è ripresa alle 17.10.

Silvano MOFFA, *presidente*, in considerazione delle valutazioni svolte nel corso del periodo di sospensione della seduta, ritiene opportuno rilevare, in via preliminare, che non condivide l'atteggiamento critico a più riprese manifestato da taluni gruppi nel corso dell'odierno dibattito, a fronte di una posizione legittima del Governo, che sarà anche stata manifestata

secondo modalità irrituali, ma che dimostra la disponibilità dell'Esecutivo a risolvere una questione, sulla quale la Commissione è da tempo impegnata. Pur precisando che sarà sua cura farsi garante delle prerogative della Commissione, preservandone il lavoro egregio finora svolto, e ricordato che il Parlamento è stato di recente in grado – a fronte di una chiara richiesta politica del Governo – di concludere rapidamente l'approvazione della riforma del mercato del lavoro, ritiene, quindi, che vada mantenuta comunque intatta una sana e leale dialettica con l'Esecutivo, evitando di porre in atto un inutile, infruttuoso e demagogico scontro istituzionale con il Ministro, che finirebbe per pregiudicare il conseguimento delle stesse finalità del provvedimento in esame.

Fa notare, in ogni caso, che la scelta di proseguire nell'*iter* – sulla quale sembra che i gruppi abbiano infine convenuto – concilierebbe le contrapposte esigenze di Governo e Parlamento, nel segno della prosecuzione di un proficuo dialogo istituzionale, atteso che, attraverso la definizione di un testo normativo compiuto, si fornirebbero all'Esecutivo ulteriori elementi di riflessione (anche dal punto di vista dei profili di natura finanziaria), in vista dell'assunzione delle iniziative necessarie sul punto. Osserva, peraltro, che la logica del confronto, in luogo della contrapposizione frontale delle proprie valutazioni, ha sempre pagato in Commissione, come testimoniano gli importanti risultati conseguiti in materia di riforma del mercato del lavoro, in occasione dell'esame del cosiddetto « decreto sviluppo ».

Alla luce delle considerazioni svolte e preso atto degli orientamenti espressi, per le vie brevi, dai gruppi, ritiene pertanto che vi siano le condizioni per procedere all'esame delle proposte emendative presentate.

Giuliano CAZZOLA (PdL), nel preannunciare l'intenzione di abbandonare i lavori della Commissione, non partecipando alla votazione degli emendamenti presentati, illustra le motivazioni di quella che definisce una scelta politica assunta a

titolo personale, che ricorda di aver adottato anche nel corso dell'esame di altri provvedimenti connessi alla tematica in oggetto (cita, ad esempio, la propria astensione nella votazione della proposta di parere sul decreto-legge sulla cosiddetta « *spending review* »). Dopo aver dichiarato di aver condiviso l'originaria impostazione del provvedimento in esame, che si preoccupava di individuare in termini più circoscritti la platea dei potenziali beneficiari delle norme (limitando l'intervento ai soli lavoratori in mobilità), osserva che, a fronte delle ripetute modifiche del testo, che ne hanno allargato i margini di applicazione, si è progressivamente trovato costretto a modificare il proprio orientamento, non potendo che giungere, in fine, a un atteggiamento contrario rispetto a un'impostazione normativa tesa a enfatizzare a dismisura la questione dei cosiddetti « esodati », come se questa fosse, al momento, l'unica priorità del Paese: fa presente che tale circostanza, peraltro, lo ha anche indotto a ritirare la propria firma dalla proposta di legge C. 5103, inizialmente da lui sottoscritta.

Osservato, quindi, che il testo in esame persegue l'obiettivo illusorio di offrire una tutela a tutti i lavoratori coinvolti, dichiara che sarebbe stato preferibile, a suo avviso, procedere all'individuazione di una serie di criteri e requisiti di accesso alle deroghe previdenziali, così come avvenne per l'introduzione di talune altre importanti riforme — attuate anche da Governi di centrosinistra — tra cui cita quella in materia di lavori usuranti e di esposizione all'amianto, dalle quali, necessariamente, alcune categorie sono rimaste escluse. Sottolinea, infatti, che — se su tali temi si chiedesse oggi alle organizzazioni sindacali di dire se tutti i lavoratori sono stati coperti dalle norme — si troverebbero numerose nuove tipologie da inserire nell'ambito dell'applicazione delle relative norme.

Fa notare, peraltro, che — sul problema degli « esodati » — si sarebbe potuto elaborare un testo unificato secondo scadenze temporali di più corto periodo, ovvero in concomitanza con la progressiva

applicazione della riforma previdenziale, evitando di determinare *a priori* — come prevede, invece, il testo in esame — un percorso di deroga a lungo termine, che arriverebbe a coprire sin d'ora lavoratori con diritto a pensione a decorrere dal 2019.

In conclusione, pur precisando di nutrire un forte rispetto per la posizione di tutti i lavoratori coinvolti, giudica necessario compiere una selezione degli interventi, rapportando le forme di tutela alle risorse finanziarie effettivamente disponibili: per queste ragioni, ritiene di non potere partecipare ulteriormente ai lavori odierni della Commissione.

Luigi MURO (FLpTP), *relatore*, ritiene anzitutto di dover prendere atto positivamente della lettera inviata oggi dal Ministro Fornero, che rappresenta un passo in avanti rispetto ai tentativi realizzati dalla Commissione per migliorare l'impatto della riforma previdenziale di fine 2011: a questo punto, si tratta di coadiuvare il lavoro preannunciato dallo stesso Governo, consegnando alle Commissioni competenti in sede consultiva — e, in particolare, alla V Commissione (Bilancio) — un testo che rechi confini precisi e ben delineati. Per tale ragione, giudica opportuno proseguire nell'esame degli emendamenti, nella prospettiva di acquisire, entro l'inizio del prossimo mese di ottobre, i prescritti pareri sul testo risultante e procedere alle valutazioni che si renderanno necessarie.

Passando, quindi, ai pareri sulle proposte emendative presentate, intende preliminarmente precisare che — laddove vi sarà un invito al ritiro o un parere contrario — ciò non deve essere interpretato come una « bocciatura » del merito dei relativi emendamenti, bensì come un tentativo di mantenere una coerenza del testo unificato rispetto al suo percorso di esame, come sinora sviluppatosi in Commissione.

Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Antonino Foti 1.1, Damiano 1.9, Lenzi 1.12, Moffa 1.17, Gneccchi 2.3 e Poli 2.8, nonché sugli articoli aggiuntivi

Damiano 2.01, Moffa 2.02 e Damiano 2.03. Invita al ritiro dell'emendamento Lenzi 1.13 (che risulterebbe assorbito in caso di approvazione dell'emendamento Lenzi 1.12), nonché dei restanti emendamenti presentati, dovendo altrimenti il parere considerarsi contrario.

Il viceministro Michel MARTONE esprime – a nome del Governo – un profondo rammarico per il mancato accoglimento della richiesta di rinvio dell'esame, formulata all'inizio della corrente seduta. Fa presente, quindi, che il Governo – non essendo nelle condizioni di valutare approfonditamente i profili finanziari e giuridici delle proposte emendative in esame, anche in attesa del lavoro in corso da parte del gruppo tecnico, al quale ha fatto riferimento il Ministro Fornero nella propria lettera – non può che rimettersi alla Commissione sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Antonino Foti 1.1.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), illustrando il proprio emendamento 1.2, fa notare che esso non fa altro che richiamare le quantificazioni finanziarie compiute dal Governo, preservando il testo in esame dal rischio di eventuali rilievi di carattere costituzionale, attraverso il riconoscimento del beneficio a tutti i lavoratori coinvolti.

Desidera poi manifestare, a margine di tali considerazioni, il proprio generale disappunto per la scelta del relatore di esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti presentati dal suo gruppo, facendo notare che tale orientamento rischia di minare quel confronto leale e costruttivo in Commissione che si è sempre cercato di garantire in ogni occasione, anche laddove sussistevano posizioni fortemente critiche sui provvedimenti esaminati.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 1.2.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio emendamento 1.3, facendo notare che – se vi fosse stato un atteggiamento diverso da parte del relatore – sarebbe stato disponibile a ritirarlo. Fa presente, invece, che si trova costretto, da questo momento, ad assumere una posizione meno collaborativa, atteso che nessun riguardo sembra esservi da parte dei gruppi di maggioranza rispetto alle sue proposte di modifica.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 1.3.

Giovanni PALADINI (IdV), pur dichiarando di voler insistere per la votazione degli emendamenti presentati dal suo gruppo, osserva che non intende mettere in atto comportamenti ostruzionistici, al fine di agevolare l'approvazione di un provvedimento che giudica, in ogni caso, importante e degno della massima attenzione, al fine di dare concrete risposte ai lavoratori interessati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paladini 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8, approva l'emendamento Damiano 1.9 e respinge gli emendamenti Aniello Formisano 1.10 e 1.11.

Donata LENZI (PD), illustrando il proprio emendamento 1.12, osserva che esso mira a tutelare la posizione di determinati soggetti, salvaguardando in particolare coloro che sono a carico dei fondi di solidarietà, attraverso una più chiara definizione del limite temporale entro il quale le prestazioni risultino a carico dei fondi medesimi. Richiama, quindi, le diverse parti di cui si compone l'emendamento, prendendo atto che dalla sua approvazione discenderebbe l'impossibilità di approvare anche il proprio emendamento 1.13.

La Commissione approva l'emendamento Lenzi 1.12.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emen-

damento Lenzi 1.12, devono intendersi assorbiti gli emendamenti Lenzi 1.13 e Paladini 1.14.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio emendamento 1.15, dichiarando di non comprendere le motivazioni del parere contrario espresso su di esso da parte del relatore.

Luigi MURO (FLP), *relatore*, osserva anzitutto – in risposta ai ripetuti interventi svolti in tal senso dal deputato Fedriga – che non esiste alcuna posizione di pregiudiziale contrarietà rispetto alle proposte di modifica presentate dal gruppo della Lega Nord Padania, precisando che, nell'espressione dei diversi pareri, si è esclusivamente attenuto ad un criterio politico, volto a preservare lo spirito originario del provvedimento in esame. Entrando nel merito specifico dell'emendamento Fedriga 1.15, dichiara di condividere il contenuto nelle sue linee di principio, prospettando, quindi, l'opportunità di accantonarlo, al fine di valutare meglio se sussistano margini per un cambiamento di parere.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Fedriga 1.15.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra l'emendamento 1.16, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

Marialuisa GNECCHI (PD) fa notare che, in relazione alle finalità dell'emendamento in esame, basta ricordare che la domanda ha sempre decorrenza dal sabato successivo alla data di presentazione della stessa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Aniello Formisano 1.16 e approva l'emendamento Moffa 1.17.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione del proprio emendamento 1.17, deve intendersi precluso l'emendamento Paladini 1.18.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio emendamento 1.19, osservando che esso riprende, proporzionalmente ad un ulteriore innalzamento dell'età pensionabile, misure già assunte con le precedenti riforme previdenziali.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 1.19.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), illustrando il proprio emendamento 1.20, rileva che esso mira a salvaguardare quei lavoratori dipendenti di piccole imprese, che non risultano coperti da forme di accordo collettive o individuali. Si riferisce, in particolare, ai lavoratori licenziati senza alcuna forma di concertazione preventiva o costretti alle dimissioni per ragioni dettate da oggettive situazioni di crisi del proprio datore di lavoro.

Marialuisa GNECCHI (PD) rileva che l'emendamento in esame appare riduttivo rispetto a quanto già previsto all'articolo 2 del testo unificato, dal momento che dispone un limite temporale restrittivo suscettibile di pregiudicare la copertura per numerosi lavoratori. Segnala, peraltro, che il problema sotteso all'emendamento Fedriga 1.20 può essere risolto con l'approvazione del proprio emendamento 2.3.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), intervenendo per una precisazione, fa notare che il suo emendamento propone una tutela più ampia rispetto all'intervento di cui all'articolo 2 del testo unificato, garantendo una copertura ai lavoratori anche nei casi in cui l'impresa non sia fallita.

Maria Grazia GATTI (PD) osserva che la copertura ai lavoratori coinvolti è già garantita dal testo in esame, dal momento che – in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro – si attribuisce rilevanza alla semplice comunicazione ai competenti uffici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fedriga 1.20, Aniello Formisano 1.21, Paladini 1.22, Fe-

driga 1.23, Paladini 1.24 e 1.25, Aniello Formisano 1.26, Paladini 1.27 e 1.28, Fedriga 2.1 e 2.2, approva l'emendamento Gneccchi 2.3, respinge gli emendamenti Aniello Formisano 2.4, Paladini 2.5, Aniello Formisano 2.6 e Paladini 2.7, e approva l'emendamento Poli 2.8, nonché gli articoli aggiuntivi Damiano 2.01, Moffa 2.02 e Damiano 2.03.

Silvano MOFFA, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle restanti proposte emendative presentate, invita il relatore ad illustrare la propria posizione sull'emendamento Fedriga 1.15, in precedenza accantonato.

Luigi MURO (FLpTP), *relatore*, modificando l'orientamento precedentemente reso, esprime parere favorevole sull'emendamento Fedriga 1.15, avvertendo tuttavia che tale proposta emendativa deve intendersi aggiuntiva rispetto al contenuto dell'emendamento Moffa 1.17, già approvato dalla Commissione.

Il viceministro Michel MARTONE conferma che il Governo, nell'impossibilità di svolgere una istruttoria approfondita, si rimette alla Commissione sull'emendamento Fedriga 1.15.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che il contenuto dell'emendamento Fedriga 1.15, ove approvato, dovrà essere coordinato con il proprio emendamento 1.17, in precedenza approvato dalla Commissione.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Fedriga 1.15.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che il testo unificato delle proposte di legge in titolo – come risultante al termine dell'esame degli emendamenti e sulla base delle correzioni di coordinamento formale che si renderanno necessarie in relazione alle proposte emendative approvate – sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 7 agosto 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.50 alle 18.

ALLEGATO

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico (Testo unificato C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso 10-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: al 31 dicembre 2014 con le seguenti: al 31 dicembre 2015 e sostituire le cifre: 58, 59 e 60 rispettivamente con le cifre: 57, 58 e 59;

b) alla lettera b), sostituire le parole: dal 1° gennaio 2015 con le seguenti: dal 1° gennaio 2016 e sostituire le cifre 60 e 61 rispettivamente con le cifre: 59 e 60.

1. 1. Antonino Foti, Cazzola, Damiano, Poli, Moffa, Gneccchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

(Approvato)

Al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:

0a) all'alinea, le parole: « nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata » sono soppresse;

1. 2. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2011 con le seguenti: 31 gennaio 2012.

1. 3. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo le parole: « prima della data di entrata in vigore del presente decreto » sono aggiunte le parole: « escludendo in ogni caso l'applicazione degli incrementi ai requisiti come previsti dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni »;

Conseguentemente, all'articolo 3 aggiungere, infine, il seguente comma:

3. All'articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per l'ammontare non inferiore a 190 milioni di euro per l'anno 2014.

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1,2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero

sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7, comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma ».

1. 4. Paladini, Aniello Formisano.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo le parole: « prima della data di entrata in vigore del presente decreto » sono aggiunte le parole: « escludendo in ogni caso l'applicazione degli incrementi ai requisiti come previsti dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ».

1. 5. Paladini, Aniello Formisano.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) le parole: « nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata » sono soppresse;

1. 6. Paladini, Aniello Formisano.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo le parole: « che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011 » sono

aggiunte le parole: « ed ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni »;

Conseguentemente, all'articolo 3 aggiungere, infine, il seguente comma:

3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per l'ammontare non inferiore a 190 milioni di euro per l'anno 2014.

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto

dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma ».

1. 7. Paladini, Aniello Formisano.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo le parole: « che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011 » sono aggiunte le parole: « ed ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni ».

1. 8. Paladini, Aniello Formisano.

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) all'alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « in vigore del presente decreto » sono aggiunte le seguenti: « escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 »;

2) dopo le parole: « che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2011 » sono aggiunte le seguenti: « ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni ».

1. 9. Damiano, Gnechi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: « ventiquattro mesi » con le parole: « trentasei mesi »;

Conseguentemente, all'articolo 3 aggiungere, infine, il seguente comma:

3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per l'ammontare non inferiore a 190 milioni di euro per l'anno 2014.

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma ».

1. 10. Aniello Formisano, Paladini.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le parole: trentasei mesi.

1. 11. Aniello Formisano, Paladini.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) alla lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « 23 dicembre 1996, n. 662 » sono inserite le seguenti: « o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria »;

2) le parole: « in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « , ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 »;

3) è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dal comma 1 del presente provvedimento e dal comma 10 del presente articolo ».

1. 12. Lenzi, Damiano, Gneccchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) alla lettera c), le parole: « fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data

di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « per i mesi necessari al raggiungimento dell'età utile ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico ».

1. 13. Lenzi.

Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: , ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 con le seguenti: in ogni caso gli interessati restano a carico dei fondi medesimi fino al momento dell'erogazione della pensione che verrà corrisposta secondo la normativa vigente al momento della sottoscrizione della domanda di accesso ai rispettivi fondi di solidarietà. Ogni articolo in contrasto con il presente disposto è soppresso.

1. 14. Paladini, Aniello Formisano.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018 ».

1. 15. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con le seguenti:

e) alla lettera d), le parole: « siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; » sono sostituite dalle seguenti: « abbiano presentato la domanda di autorizzazione alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 31 dicembre 2011 e che siano stati, anche successivamente a tale data, autorizzati

alla medesima, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2019, in base alla normativa vigente sulla contribuzione volontaria, ed alle relative disposizioni emanate dagli enti previdenziali in materia, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Per i soggetti indicati al presente punto non rileva l'eventuale prestazione di altra attività lavorativa effettuata dopo l'ottenimento dell'autorizzazione, né il mancato versamento di contribuzione volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge ».

1. 16. Aniello Formisano, Paladini.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) alla lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018 »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rileva l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile ».

1. 17. Moffa, Damiano, Poli, Antonino Foti, Gnechchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

(Approvato)

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le parole: 31 dicembre 2019.

1. 18. Paladini, Aniello Formisano.

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

f) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro quarantotto mesi successivi al termine del trattamento medesimo ».

1. 19. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino.

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in stato di disoccupazione involontaria a seguito di perdita del posto di lavoro nei sei mesi precedenti ed ai quali alla medesima data del 31 dicembre 2011 mancano 48 mesi per maturare i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

1. 20. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) alla lettera d) le parole: « antecedentemente alla data del » sono sostituite dalle seguenti: « entro il ».

1. 21. Aniello Formisano, Paladini.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della fruizione dei benefici di cui al presente comma, non rileva l'eventuale prestazione di natura temporanea successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile ».

1. 22. Paladini, Aniello Formisano.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, il terzo periodo è soppresso.

1. 23. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni sono soppresse le parole: « Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14 ».

Conseguentemente, all'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore ridu-

zione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per l'ammontare non inferiore a 190 milioni di euro per l'anno 2014.

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma ».

1. 24. Paladini, Aniello Formisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni sono soppresse le parole: « Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico

delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14 ».

1. 25. Paladini, Aniello Formisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: « A tutti i soggetti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 14, lettere a), b) e c), l'INPS invia, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, comunicazione relativa alla certificazione del diritto alla salvaguardia prevista al medesimo comma 14. Per le altre categorie di cui al precedente comma 14, lettere d), e), f), g), h), il Ministero del lavoro emana entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge il decreto per definire la procedura per la certificazione del diritto, che dovrà prevedere un termine di 120 giorni per la presentazione dell'istanza di accesso ai benefici all'Ente preposto e di 90 giorni dalla data di presentazione istanza per l'accoglimento da parte dell'Ente preposto, secondo il principio di silenzio-assenso ».

1. 26. Aniello Formisano, Paladini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 24, comma 15, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 le parole: « Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Ai soggetti di cui al comma 14 non si applicano le disposizioni di cui al comma 12, riguardanti gli adeguamenti alla speranza di vita di cui

all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni ».

1. 27. Paladini, Aniello Formisano.

Al comma 3, sopprimere le parole: Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo,.

1. 28. Paladini, Aniello Formisano.

ART. 2.

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

0a) le parole « nei limiti delle risorse e » sono soppresse.

2. 1. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le parole: « il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti » sono sostituite dalle seguenti: « il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati anche a livello provinciale entro il 31 gennaio 2012 »;.

2. 2. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: si risolve *inserire le seguenti:* unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o.

2. 3. Gneccchi.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le parole: « risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « perfezioni i requisiti utili alla maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2019, in base alla normativa vigente in materia previdenziale, ed alle relative disposizioni emanate dagli enti previdenziali, alla data di entrata in vigore del decreto legge n.201 del 6 dicembre 2011 ».

2. 4. Aniello Formisano, Paladini.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) le parole: « risulti in possesso dei requisiti » sono sostituite dalle seguenti: « perfezioni i requisiti »;

b-ter) le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta mesi ».

2. 5. Paladini, Aniello Formisano.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) le parole: « risulti in possesso dei requisiti » sono sostituite dalle seguenti: « perfezioni i requisiti »;

b-ter) le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quarantotto mesi ».

2. 6. Aniello Formisano, Paladini.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) le parole: « risulti in possesso dei requisiti » sono sostituite dalle seguenti: « perfezioni i requisiti »;

b-ter) le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi ».

2. 7. Paladini, Aniello Formisano.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 6, comma *2-quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i periodi di cui all'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

2. 8. Poli, Damiano, Moffa, Antonino Foti, Schirru, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. *2-bis.*

(Validità degli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali).

1. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.

2. 01. Damiano, Poli, Moffa, Antonino Foti, Cazzola, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Estensione ai lavoratori del regime straordinario di cui all'articolo 24, comma 15-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

1. All'alinea del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « del settore privato » sono aggiunte le seguenti: « e del settore pubblico ».

2. 02. Moffa, Damiano, Poli, Antonino Foti, Gnechi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Monitoraggio degli effetti del nuovo sistema previdenziale).

1. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'INPS, presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.

2. 03. Damiano.

(Approvato)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – COM(2011)625.	
Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) – COM(2011)626.	
Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – COM(2011)627.	
Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune – COM(2011)628.	
Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – COM(2011)629.	
Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 – COM(2011)630.	
Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori – COM(2011)631 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	73
ALLEGATO (<i>Documento finale proposto dai relatori e approvato dalla Commissione</i>)	82
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. Nuovo testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi	80
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 7 agosto 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 16.05.

Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di

sostegno previsti dalla politica agricola comune – COM(2011)625.

Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) – COM(2011)626.

Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – COM(2011)627.

Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune – COM(2011)628.

Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – COM(2011)629.

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 – COM(2011)630.

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori – COM(2011)631.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 1° agosto 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, prima di passare all'esame del documento finale, desidera informare la Commissione circa gli esiti dei più recenti incontri interparlamentari svoltisi in sede europea sulla riforma della PAC, ai quali ha partecipato in rappresentanza della Commissione, ovvero la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni dei Parlamenti dell'Unione europea, organizzata dalle Commissioni competenti in tema di agricoltura e ambiente del Parlamento danese, nel quadro delle iniziative della Presidenza danese dell'Unione, svoltasi a Copenaghen, il 7 e 8 giugno 2012, e l'analogo incontro organizzato dalla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, svoltosi a Bruxelles, lo scorso 25 giugno.

L'incontro organizzato dal Parlamento danese, come reso evidente dalla sua impostazione organizzativa, si è caratterizzato per affrontare il tema della nuova politica agricola da un'angolazione meno tradizionale, ovvero incrociando il punto di vista agricolo e il punto di vista ambientale, anche attraverso la partecipazione di esponenti delle istituzioni competenti in materia di ambiente.

Infatti, all'incontro hanno partecipato – oltre ai rappresentanti dei Parlamenti nazionali ed europei, di cui molti delle commissioni competenti in materia di ambiente – i Ministri danesi dell'alimentazione, agricoltura e pesca, Mette Gjerskov, e dell'ambiente, Ida Auken, il professor Alan Matthews, del Dipartimento di economia del Trinity College di Dublino, la signora Lene Naesager, Capo unità della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea, Pekka Pesonen, Segretario generale del COPA-COGECA, e alcuni imprenditori agricoli (Steen Noergaard Madsen, produttore lattiero e presidente dell'Associazione delle imprese danesi produttrici di latte, Christian Joergensen, dell'azienda agricola Vi-bygaard & Arnakke, e i dirigenti dell'Aarstiderne, un'azienda biologica periurbana, che le delegazioni hanno anche potuto visitare).

In sintesi, nel corso dell'incontro, ampia attenzione è stata dedicata – soprattutto dagli esponenti danesi – ai profili ambientali della nuova politica agricola comune.

In particolare, il Ministro dell'alimentazione, agricoltura e pesca ha indicato la « transizione verde » come lo strumento fondamentale per affrontare i temi del futuro, come l'alimentazione, la competizione globale e la protezione dell'ambiente, sottolineando che investire nello sviluppo di modelli produttivi fondati sulla crescita verde risponde non solo all'amore per la natura e alle crescenti aspettative dei consumatori, ma anche a ragioni di convenienza economica e di un uso più efficiente delle risorse. In tale ambito, naturalmente, viene assegnato un ruolo importante al cosiddetto « *greening* » e alle politiche di sviluppo rurale. Altri obiettivi della riforma dovranno poi essere, secondo il Ministro danese, la semplificazione burocratica, importante soprattutto in un contesto di ristrettezza finanziaria, e la formazione degli agricoltori, affinché siano in grado di utilizzare gli strumenti dell'innovazione.

La rappresentante della DG Agri della Commissione europea ha sottolineato preliminarmente che le misure di carattere ambientale della PAC hanno un valore politico di fondo. Esse rispondono infatti all'esigenza di fornire ai cittadini europei, a fronte di un bilancio agricolo europeo consistente, un quadro chiaro dei vantaggi e dei beni pubblici che l'agricoltura è chiamata ad assicurare e che non trovano adeguata remunerazione nei prezzi di mercato. In questo quadro, sono state illustrate le misure relative al *greening*, proposte dalla Commissione europea, e il dibattito che ne è scaturito in tutta Europa, soprattutto in relazione alla richiesta di maggiore flessibilità e di maggiore chiarezza rispetto alle altre misure agroambientali. La Commissione europea si è dichiarata disponibile a ricercare soluzioni di compromesso (si è accennato in proposito a schemi di certificazione ambientale), fermo restando che le scelte conclusive, di forte carattere politico, potranno essere assunte solo nel complessivo negoziato tra Consiglio e Parlamento europeo.

Il Ministro danese dell'ambiente, nel delineare un quadro preoccupato dello stato delle risorse naturali e della biodiversità, ha affermato la necessità di gestirle in modo sostenibile e di integrarle nelle politiche economiche. Le misure ambientali della politica agricola costituiscono uno strumento in questa direzione, un investimento nella produzione di beni pubblici e un modo per restituire valore ai contribuenti europei.

Il professor Matthews, del Dipartimento di economia del Trinity College di Dublino, ha poi analizzato l'impatto della PAC sui Paesi in via di sviluppo e i temi del commercio internazionale.

Il rappresentante del COPA-COGECA, che raggruppa 70 organizzazioni agricole europee, ha posto l'accento sugli sforzi già compiuti dalle aziende per orientarsi al mercato e al contempo il negativo andamento del reddito agricolo e l'accresciuta dipendenza dagli aiuti diretti, a seguito della riforma della PAC del 2003, nonché la situazione complessivamente deficitaria della produzione europea. Al riguardo, ha

sottolineato le difficoltà di affrontare una competizione mondiale, che vede l'agricoltura ancora fortemente sussidiata, come negli Stati Uniti. Per gli stessi motivi, ha espresso preoccupazione sulle misure ambientali e in particolare sul «*greening*», ritenendo che gli obiettivi ambientali dovrebbero trovare collocazione nelle misure già esistenti nel II pilastro. Al riguardo, ha espresso anche il timore che la fissazione di soglie dimensionali potrebbe rallentare i cambiamenti strutturali già in atto nelle aziende verso dimensioni più efficienti. Ha sollecitato infine la necessità di assegnare agli agricoltori un posto più importante nella catena alimentare.

Con gli imprenditori danesi sono stati infine affrontate le questioni del mercato del latte (e del sistema delle quote) e dell'agricoltura biologica.

I dibattiti tra i parlamentari che sono seguiti a ciascuno degli interventi hanno fatto emergere i temi e le posizioni di fondo ormai note, i differenti orientamenti dei Paesi del nord Europa, dei nuovi paesi membri dell'Unione e sullo sfondo, le diversità esistenti tra le diverse agricolture. Preoccupazioni comuni si sono in ogni caso registrate in merito al rischio di costruire un apparato di regole troppo complesso e difficile da gestire ovvero, con particolare riferimento al *greening*, troppo astratto e non rispondente alle caratteristiche e alle esigenze dei diversi sistemi agricoli (e forse nemmeno a precise valutazioni scientifiche).

Una posizione politicamente interessante emersa con particolare evidenza dal dibattito di Copenaghen e sostenuta in particolare dagli esponenti danesi – che bisogna considerare nello sviluppo dei negoziati – è quella secondo la quale la «*transizione verde*» della PAC risponde all'esigenza politica di fondo di «*giustificare*» i pagamenti agli agricoltori a carico del bilancio dell'Unione, soprattutto in un contesto economico-finanziario difficile per i cittadini e difficile per le istituzioni politiche.

Ricorda infine che in quella sede è stata rappresentata una questione politica di fondo, ovvero la contrarietà di molti

Paesi membri e del Parlamento europeo a concludere i negoziati sulla PAC senza la preventiva definizione del Quadro finanziario pluriennale dell'Unione, che sarà rimesso alle definitive decisioni dei capi di Stato e di Governo.

Anche l'incontro interparlamentare organizzato dalla Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo aveva ad oggetto la riforma della politica agricola comune. Esso si è caratterizzato per l'illustrazione delle proposte avanzate dai relatori presso la medesima Commissione sui principali capitoli della riforma.

Il Presidente della Commissione, Paolo De Castro, si è preliminarmente soffermato sul ruolo del Parlamento europeo di colegislatore sulla materia e sui nuovi poteri dei Parlamenti nazionali a seguito del trattato di Lisbona. Anche il Presidente De Castro ha rilevato che il Parlamento europeo non potrà adottare la propria posizione prima della definizione del quadro finanziario pluriennale che determinerà il budget per la PAC per il periodo 2014-2020. Da un punto di vista procedurale, la Commissione procederà ad un voto di massima in autunno e al voto finale soltanto quando saranno noti i dati di bilancio.

L'onorevole René Christensen, Presidente della Commissione per l'alimentazione, l'agricoltura e la pesca del Parlamento danese, ha evidenziato la necessità di perseguire, da un lato, livelli di produzione sufficienti per far fronte alla domanda nei prossimi anni, dall'altro obiettivi ambientali, anche attraverso sovvenzioni più ampie per un'agricoltura più verde e sostenibile. Altri temi su cui occorre concentrarsi sono poi l'attività di cooperazione nel settore agroalimentare e le nuove tecnologie ecologiche. Ha espresso apprezzamento per le proposte in materia di *greening*, evidenziando al contempo la necessità di incrementare il ruolo degli Stati membri, e ha evidenziato la necessità che gli agricoltori attivi siano destinatari di aiuti e sovvenzioni.

Successivamente sono intervenuti i relatori presso il Parlamento europeo.

L'onorevole Luis Capoulas Santos, relatore sulle proposte di regolamento recanti norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale, che ha richiamato la sua relazione, illustrando in particolare i seguenti profili: la redistribuzione delle risorse tra gli Stati membri e, nell'ambito degli Stati membri, la creazione di meccanismi volti ad evitare che alcuni settori subiscano dei crolli di reddito; la necessità di una politica comune inequivocabilmente verde e di un maggior potere degli Stati membri rispetto alla figura dell'agricoltore attivo. Rispetto al *greening*, il relatore ha richiamato le sue proposte circa la definizione di un sistema di equivalenze, all'interno del quale gli Stati membri possono decidere di certificare ecologicamente le loro aziende. Si è soffermato quindi sulle proposte relative alle zone di interesse ecologico e alle misure di diversificazione delle colture (che propone si applichino solo alle aziende con più di 20 dipendenti), sulla tematica dei giovani agricoltori e sulla necessità di meccanismi di maggiore flessibilità tra i due pilastri. In materia di sviluppo rurale, ha sottolineato i seguenti profili della sua relazione: l'attribuzione del 30 per cento del bilancio a misure agro-ambientali; l'aumento del sostegno ai giovani agricoltori nell'ambito del secondo pilastro, attraverso meccanismi che prevedano incentivi a favore dell'agricoltore ultrasessantacinquenne che trasferisca l'azienda al giovane agricoltore; l'attribuzione di maggiori poteri agli Stati membri nella definizione delle zone con limiti naturali; il mantenimento della chiave di ripartizione delle risorse nell'ambito del secondo pilastro.

L'onorevole Michel Dantin, relatore della proposta di regolamento sull'organizzazione comune dei mercati, ha richiamato la sua relazione, evidenziando in particolare la necessità, da un lato, che gli strumenti di gestione della crisi siano assunti dai produttori e, dall'altro, di intervenire sulle competenze delle organizzazioni dei produttori. Ha sottolineato quindi l'opportunità di una revisione delle regole che disciplinano la concorrenza nel

mercato agricolo, richiamando a tal fine le possibilità offerte dall'articolo 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione.

L'onorevole Giovanni La Via, relatore sulla proposta in materia di finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC, ha individuato nella semplificazione il tema conduttore della sua relazione. Le misure proposte riguardano: la presentazione delle istanze (si prevede la presentazione di istanze pluriennali con conferma annuale); la semplificazione e la riduzione dei controlli (in particolare attraverso l'introduzione di ipotesi di certificazioni interne ed esterne più puntuali); la proporzionalità delle sanzioni (si propone anche l'introduzione di un sistema di allerta, ovvero di un meccanismo di ammonizione nei confronti dell'agricoltore affinché non continui nelle pratiche scorrette). Si è soffermato quindi sul *greening*, sia sotto il profilo delle sanzioni (che, nel caso di non applicazione, non dovrebbero andare al di là del pagamento della componente *greening*) sia sotto il profilo dell'inclusione di tutte le misure agroambientali nell'ambito delle categorie che beneficerebbero in automatico del pagamento *greening*. Ha affrontato quindi il tema del disimpegno delle risorse sul piano nazionale, prevedendo dei meccanismi di compensazione nell'ambito del bilancio del singolo Paese tra le regioni che hanno diversa capacità di spesa. Ha richiamato poi l'ulteriore tema della cooperazione locale innovativa, tema ancora aperto e troppo contenuto in termini di risorse e processi.

Nell'ambito del dibattito, sono stati in particolare affrontati i seguenti temi: l'attuale incertezza delle risorse in mancanza di definizione del quadro finanziario pluriennale (Regno Unito – Camera dei comuni; Germania) e la ripartizione delle risorse tra primo e secondo pilastro (Belgio; Germania); la distribuzione degli aiuti tra Stati membri e all'interno degli Stati membri (Estonia; Polonia; Lettonia; l'eurodeputato Dess, che ha anche anticipato la richiesta del gruppo del Partito popolare europeo del prolungamento del termine per gli emendamenti) e, nell'ambito

del sistema dei pagamenti diretti, una maggiore flessibilità a favore degli Stati membri (Cipro) e la semplificazione delle regole (Regno Unito); si è poi posta la questione di criteri di distribuzione che tengano conto anche della differenza tra piccole e grandi imprese (eurodeputato Hausling), dell'eliminazione di forme di aiuti abbinati alla produzione (Olanda) e del mantenimento del capping (eurodeputato Rodust). In materia di *greening*, è stata rilevata l'esigenza di regole semplici e di un approccio più flessibile e che tenga conto delle diversità tra le varie regioni (Belgio; Finlandia; eurodeputati Lyon e McIntyre), delle diversità tra le varie colture e della necessità di incentivi in materia di irrigazione (Portogallo); la riduzione della percentuale del 30 per cento (Romania; Spagna; contraria l'eurodeputato Kadenbach, relatrice ombra sulla biodiversità, secondo la quale inoltre andrebbe prevista una percentuale del 35 per cento per le misure ambientali nell'ambito del secondo pilastro); il mantenimento dei programmi ambientali nell'ambito del primo pilastro (eurodeputato Kostinger). Più in generale il rappresentante del Bundesrat ha espresso perplessità sugli effetti che possono derivare dal *greening*; viceversa, l'eurodeputato Hausling ha espresso sostegno per la proposta della Commissione. In generale, è stata posta l'esigenza di una semplificazione della nuova politica agricola comune (tra gli altri Germania; Polonia; Regno Unito, Olanda); di una migliore definizione di « piccolo agricoltore » e di « agricoltore attivo » (eurodeputati Kalinowsky e Herranz Garcia); di incentivi ulteriori a favore dei giovani agricoltori (Svezia; Polonia); di eventuali modifiche al diritto della concorrenza (condivise dal rappresentante spagnolo; escluse dal Bundestag) e, con riferimento alla proposta sull'OCM, l'opportunità di misure di *deregulation*. In materia di sanzioni, è stata espressa condivisione per la proposta del relatore La Via di un sistema di allerta (Bundestag, Austria) e sulla necessità che le sanzioni sul *greening* non siano collegate in scala più ampia ai pagamenti diretti (eurodeputato Lyon); nello stesso tempo, è

stata sottolineata la necessità di mantenere controlli efficaci (Bundesrat). Altri temi trattati sono stati: l'attribuzione di contributi più ampi a favore delle aziende di allevamento, soprattutto nelle zone montane e i criteri di definizione delle zone svantaggiate (Austria); l'abolizione del sistema delle quote zucchero (Finlandia; Polonia); l'introduzione di nuovi contributi per contrastare lo spopolamento (Spagna); la necessità di introdurre una nuova normativa a seguito dell'abolizione del regime delle quote-latte (eurodeputato Hausling; Bundesrat); la percentuale delle zone ad alto valore ecologico (il Lussemburgo la ritiene eccessiva; l'eurodeputato Kadenbach non esclude che possa essere ritoccata).

In replica, l'onorevole Capoulas Santos ha evidenziato come tutti i temi sollevati siano stati oggetto di ampia discussione all'interno della Commissione e che la sua relazione rappresenta un tentativo di sintesi delle varie posizioni al fine di consentire che il Parlamento europeo, nel contesto della procedura di codecisione, abbia una posizione forte e responsabile. L'onorevole Dantin, registrando positivamente il consenso sulla parte della sua relazione sull'OCM, ha ribadito la necessità di intervenire sulle regole di concorrenza e si è soffermato su prodotti specifici. In particolare, con riferimento al vino, ha proposto di ripristinare i diritti di impianto (anche al fine di tenere conto di una sentenza della Corte di giustizia in materia) e, con riferimento al latte, ha evidenziato la necessità di regole per far sopravvivere il settore dopo il 2015. L'onorevole la Via, registrando un generale apprezzamento per lo sforzo di semplificazione e una richiesta affinché il Parlamento esprima a pieno il suo ruolo di colegislatore, si è soffermato sulle diverse sensibilità emerse in relazione ai profili sanzionatori connessi con il *greening*. L'onorevole Christensen, dopo avere richiamato le sfide ambientali che attendono l'Europa nei prossimi anni, ha evidenziato la necessità che gli aiuti diretti siano indirizzati verso forme di aiuto più innovative, che supportino un settore agri-

colo e agroalimentare forte e in produzione e al contempo rispettoso di criteri ambientali.

L'incontro infine è stato chiuso dal Vicepresidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo, Siekierski, che si è soffermato sul rapporto tra politica di coesione e politica di sviluppo rurale e ha posto la questione dell'accesso al credito da parte degli agricoltori.

Ricorda infine le posizioni sostenute nel corso di tale dibattito dalla delegazione italiana.

Il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Paolo Scarpa Bonazza Buora, ha richiamato la risoluzione approvata dalla Commissione, soffermandosi sui seguenti punti: l'esigenza di una più chiara separazione del primo dal secondo pilastro; la necessità di introdurre criteri ulteriori oltre a quello della superficie nella distribuzione delle risorse tra gli Stati membri e, in tema di pagamenti diretti, l'opportunità di elevare considerevolmente la soglia minima di erogazione valida per tutti i Paesi membri; in materia di *greening*, la necessità di prevedere un ampio margine di intervento a livello di Stati membri; la necessità di chiarire il concetto di « agricoltore attivo »; l'introduzione di misure di gestione dei rischi di mercato.

Infine, informa che nel suo intervento ha più in generale evidenziato i rischi in termini di omologazione e massificazione che derivano da una politica agricola fondata su criteri che non tengono conto delle specificità e della storia delle diverse produzioni. È un errore, in particolare, che il profilo ambientale, protagonista della nuova PAC, non prenda in considerazione le colture tradizionali (come gli impianti di olivi e vigneti che contraddistinguono il paesaggio italiano). Serve, in generale, una PAC che valorizzi le diverse agricolture europee, che supporti le eccellenze e aiuti le imprese che hanno investito, anche indebitandosi, per migliorare la qualità dei prodotti e i processi, garantendo assoluta tracciabilità.

Naturalmente, il confronto politico sulla riforma proseguirà nei prossimi mesi

sia presso le istituzioni europee e anche in sede interparlamentare. Auspica pertanto che anche la Commissione Agricoltura della Camera, con il documento che si accinge ad approvare, possa contribuire a tale confronto e alla definizione di un risultato utile per l'agricoltura italiana ed europea.

Passando infine all'esame degli atti all'ordine del giorno, avverte che i relatori Beccalossi, Delfino, Ruvolo e Oliverio hanno presentato una proposta di documento finale, che è già stata trasmessa alla Commissione (*vedi allegato*).

Corrado CALLEGARI (LNP) rileva che i gruppi hanno avuto scarso tempo a disposizione dalla trasmissione della proposta dei relatori. Chiede pertanto, considerata l'importanza dell'argomento e la opportunità di un'adeguata discussione, che la Commissione proceda alla deliberazione in una prossima seduta.

Paolo RUSSO, *presidente*, condivide le considerazioni del deputato Callegari, ma ritiene che rinviare la deliberazione esponga la Commissione al rischio di intervenire con ritardo nella procedura di esame presso le istituzioni europee.

Corrado CALLEGARI (LNP) ribadisce la necessità di svolgere un dibattito approfondito e quindi di rinviare la deliberazione, anche per il fatto che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nella sua recente audizione, non ha fornito dati e indicazioni dettagliate sull'andamento del negoziato. Per questi motivi, preannuncia che in mancanza di un'adeguata discussione il suo gruppo sarà costretto a votare in senso contrario sulla proposta dei relatori.

Paolo RUSSO, *presidente*, ribadisce i rischi connessi ad una pronuncia tardiva della Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di documento finale presentata dai relatori.

La Commissione approva la proposta di documento finale presentata dai relatori.

Corrado CALLEGARI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che la maggioranza ha il diritto di deliberare, ma ritiene una forzatura fuori luogo l'aver deliberato su un argomento di fondamentale importanza per l'agricoltura senza un'ampia discussione in Commissione. Si tratta di un'enorme responsabilità che la Commissione si assume verso il mondo agricolo. Pur ringraziando i relatori per il lavoro svolto, ritiene infatti ad una prima lettura che il documento proposto appaia piuttosto blando rispetto alle sfide e alle conseguenze economiche della nuova PAC.

Fabio RAINIERI (LNP), nel concordare con il collega Callegari, sottolinea che la riforma della PAC è l'unico provvedimento veramente importante per l'agricoltura, che la condizionerà per molti anni. Ringrazia pertanto i relatori, ma ritiene che il documento non doveva essere liquidato come oggi avvenuto. Il suo gruppo avrebbe infatti voluto fornire il suo contributo alla discussione e alla definizione del documento, per migliorarlo. Rileva quindi che la Lega Nord Padania ha votato contro il documento, per il modo in cui la Commissione ha ritenuto di agire oggi, dimostrando di voler evitare una discussione vera, quando si è sempre cercato di arrivare a conclusioni condivise. Esprime infine il disagio della Lega a continuare a fornire il suo apporto ai lavori della Commissione.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) osserva che la Commissione ha avviato da molto tempo l'esame del pacchetto di proposte per la riforma della PAC, analizzandolo in modo approfondito, anche con numerose audizioni. Sottolinea inoltre che su tale argomento la Commissione ha proceduto in modo del tutto analogo a quanto avvenuto recentemente per la riforma della politica comune della pesca.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) esprime rammarico per quanto avvenuto, ricordando che l'esame della riforma della PAC è stato avviato da molti mesi e si è svolto parallelamente all'esame della ri-

forma della politica comune della pesca, sulla quale la Commissione ha approvato il documento finale lo scorso 31 luglio. Ricorda inoltre che i relatori hanno intensamente lavorato alla stesura del documento. Non comprende pertanto le ragioni dell'atteggiamento della Lega, che appare pertanto strumentale.

Corrado CALLEGARI (LNP) precisa che la proposta di documento dei relatori è stata trasmessa alla Commissione solo lo scorso 2 agosto, dopo ripetuti solleciti da parte del suo gruppo. Fa poi osservare che sulla riforma della politica comune della pesca, a differenza di quanto avvenuto per la PAC, vi è stato un recente accordo in sede europea che ha fornito elementi di rassicurazione sugli sviluppi del negoziato. Ribadisce pertanto che non appare corretto aver liquidato l'argomento della PAC come oggi è avvenuto. Considerato l'atteggiamento del Presidente, annuncia infine che il suo gruppo abbandona i lavori della Commissione.

La seduta termina alle 16.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 agosto 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 16.25.

Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. Nuovo testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 31 luglio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 31 luglio scorso è emersa l'esigenza di approfondire alcuni aspetti del testo, anche attraverso audizioni delle organizzazioni di categoria in-

teressate. La Commissione ha pertanto proceduto, il 1° agosto, all'audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana tra gli industriali delle bevande analcoliche (ASSOBIBE) e dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Coldiretti.

Propone quindi, come già prospettato nel corso del dibattito svoltosi, di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti nella seconda settimana di settembre.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, si riserva di presentare alcuni emendamenti al testo, alla luce di alcuni rilievi formulati. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 agosto 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 16.30.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.

C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.

C. 5325 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione — Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge, rinviato nella seduta del 1° agosto 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° agosto il relatore Cuomo aveva invitato i colleghi a trasmettere anche informalmente osservazioni e richieste ai fini dell'elaborazione delle proprie conclusioni.

Antonio CUOMO (PD), *relatore*, propone di riferire in senso favorevole su entrambi i disegni di legge, per la parte di competenza.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, ricordando che i disegni di legge in esame si riferiscono ad un bilancio che l'Italia dei Valori non ha condiviso.

La Commissione approva la proposta del relatore di riferire favorevolmente sul

disegno di legge relativo al rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.

La Commissione approva altresì la proposta la proposta del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2010, con riferimento alla tabella n. 12 – stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nominando il deputato Cuomo quale relatore presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 16.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.35 alle 16.40.

ALLEGATO

Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM(2011)625) – Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011)626) – Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – COM(2011)627) – Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011)628) – Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (COM(2011)629) – Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (COM(2011)630) – Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (COM(2011)631)

**DOCUMENTO FINALE
PROPOSTO DAI RELATORI E APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura)

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, le seguenti proposte di regolamento relative alla riforma della politica agricola comune (PAC):

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM(2011)625 definitivo);

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011)626 definitivo);

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2011)627 definitivo);

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011)628 definitivo);

proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (COM(2011)629 definitivo);

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (COM(2011)630 definitivo);

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (COM(2011)631 definitivo);

viste le relazioni sulle suddette proposte, presentate dai relatori presso la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo il 18 e 19 giugno 2012;

visti i pareri del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;

vista la posizione adottata dalla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo (A7-0209/2011 del 25 maggio 2011) nell'ambito del processo di allineamento al Trattato di Lisbona;

tenuto conto di quanto emerso nel corso delle audizioni del Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Dacian Ciolos, del Presidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, Paolo De Castro, e degli eurodeputati italiani componenti della medesima Commissione, nonché delle valutazioni e dei rilievi rappresentati nel corso del ciclo di audizioni svolto dalla Commissione, che hanno consentito di acquisire utili elementi e di raccogliere le istanze del settore agricolo;

tenuto conto del negoziato in corso presso le istituzioni europee, nonché di quanto emerso negli incontri interparlamentari sul tema della riforma della PAC organizzati sia dal Parlamento europeo sia dalle Presidenze di turno;

premessi che:

le proposte di riforma si ricollegano:

a) alle priorità stabilite dalla comunicazione « Europa 2020 – una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva », in particolare all'obiettivo di promuovere un'economia più competitiva e sostenibile e una struttura imprenditoriale europea in grado di reggere le sfide dei mercati;

b) alle prospettive per il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, sulla base della proposta della Commissione europea del 29 giugno 2011, attualmente all'esame delle istituzioni europee;

c) alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733), sulla quale Parlamento e Consiglio hanno recentemente raggiunto un accordo e sulla quale questa Commissione il 15 giugno 2011 ha votato un documento finale ai sensi dell'articolo 127 del regolamento trasmesso alle istituzioni europee nell'ambito del cosiddetto dialogo politico;

la comunicazione della Commissione europea del 18 ottobre 2010, « La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio » (COM(2010)672), poneva l'accento sulla necessità di salvaguardare il potenziale agricolo europeo e di riconoscere una adeguata remunerazione ai beni pubblici prodotti dal settore agricolo e dai territori rurali, nonché di garantire che la qualità e la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari fossero incrementate e valorizzate. Il testo preludeva a strumenti capaci di fronteggiare l'instabilità dei mercati e i conseguenti impatti sui redditi agricoli, oltre che a novità idonee a orientare il settore verso una maggiore sostenibilità ambientale, un miglioramento della posizione degli agricoltori nell'ambito delle varie filiere dell'*agribusiness*, nonché attraverso la semplificazione ad assicurare un abbattimento del carico burocratico che oggi grava sugli agricoltori beneficiari della PAC;

il documento prendeva in esame anche il tema della redistribuzione delle risorse finanziarie dedicate ai pagamenti diretti, auspicando un riequilibrio tra gli Stati membri, da raggiungere attraverso un sistema idoneo a considerare le differenze socio-economiche dei diversi territori europei e ad evitare drastiche riduzioni dei *budget* nazionali;

allo stesso modo si era espresso il Parlamento europeo che, con due rapporti, confermava tali intendimenti, sottolineando l'importanza di una maggiore flessibilità dell'intervento, al fine di disporre di una strumentazione capace d'intervenire

nire agilmente per fronteggiare eventuali stati di crisi del settore, che negli ultimi anni si sono manifestati a ritmi ed intensità preoccupanti;

le modalità di applicazione del principio di equità nella distribuzione delle risorse fra gli Stati membri sembrano non trovare, invece, un'adeguata rappresentazione nelle proposte varate dalla Commissione, che adotta un approccio attraverso il quale vengono operati tagli alle risorse destinate ai singoli Stati membri, in funzione dello scostamento dalla media europea (*flat rate*) e pagamenti medi ad ettaro, così come rilevati tra gli Stati membri. Tale approccio non consente di tenere in debito conto le differenze sociali, economiche e strutturali che differenziano il variegato panorama agricolo europeo, disattendendo gli auspici contenuti nella stessa comunicazione del 18 novembre 2010 e nella comunicazione sul *budget* «Europa 2020» del 29 giugno 2011, rischiando di incrementare le attuali sperequazioni, soprattutto a danno dei sistemi agricoli a maggiore intensità di valore aggiunto per unità di superficie e a maggiore intensità di lavoro;

le proposte legislative, inoltre, sembrano riservare scarsa attenzione al tema della sostenibilità economica – concentrandosi soprattutto sugli aspetti di redistribuzione finanziaria e di natura ambientale, che peraltro fanno riferimento ad agricolture tra loro inevitabilmente molto diverse – e rischiano di penalizzare i conti aziendali, mettendo ancora di più a repentaglio la redditività dei processi produttivi ed aumentando la complessità gestionale;

l'agricoltura non può essere considerata come componente negativa del cambiamento climatico, anzi deve essere ricompresa come soggetto che può contribuire alla soluzione del problema remunerandone i servizi prodotti;

l'agricoltura può contribuire, attraverso pratiche agricole sostenibili, ad un più oculato uso della risorsa idrica, ma a tale fine si rende necessario sostenere

soggetti singoli o associati o riuniti in filiere al fine di promuovere gestione e accumulo di acqua per salvaguardare le produzioni agricole in fasi di crescente siccità, rivedendo l'approccio della precedente fase di programmazione 2007-2013 e consentendo il finanziamento di opere utili al risparmio ed all'accumulo di risorsa anche su nuove superfici esclusivamente per salvaguardare le attività aziendali e gli ordinamenti colturali esistenti;

rilevata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico, unitamente al parere approvato dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) in data 17 luglio 2012, che si allega;

impegna il Governo

a proseguire nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea secondo gli indirizzi di carattere generale di seguito indicati:

a) rivedere il rapporto tra obiettivi, risorse e strumenti, al fine di garantire che la definizione delle strategie, e degli strumenti applicativi che ne garantiscono il perseguimento, siano adottati con la più ampia condivisione nell'ambito del negoziato europeo;

b) operare affinché la riforma sia approvata solo dopo aver assicurato che il quadro finanziario programmatico dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 preveda, contrariamente alla proposta della Commissione europea, un massimale di risorse almeno pari, in termini reali, alle attuali dotazioni di bilancio. È difatti inaccettabile prevedere che per i prossimi anni la spesa agricola sia l'unica voce cui sono attribuite risorse non solo non in aumento, ma addirittura inferiori rispetto al precedente periodo di programmazione;

c) prevedere una gradualità nella transizione dall'attuale assetto della PAC a quello previsto a seguito della riforma, gradualità che deve riguardare tutti i vari

strumenti di intervento, dai pagamenti diretti alle misure di mercato come anche le misure di contenimento delle produzioni sino ai nuovi impegni imposti agli agricoltori;

d) prevedere una drastica e generalizzata riduzione delle sanzioni – specie quelle che configurano la possibilità di applicare doppie penalità per la medesima infrazione a carico dei produttori – e dei relativi sistemi di controllo,

e) prevedere che le misure della PAC riformata siano indirizzate esclusivamente alle imprese agricole e alle loro aggregazioni cui vanno indirizzati in via esclusiva gli interventi dello « sviluppo rurale » e i relativi finanziamenti;

f) ridurre le sovrapposizioni tra strumenti finalizzati al raggiungimento dei medesimi obiettivi, per evitare oneri gestionali ingiustificati, in particolare evitando in generale eccessivi impegni obbligatori a carico delle aziende – specie quelli di natura ambientale – ed evitando altresì le sovrapposizioni esistenti fra condizionalità, *greening* e politiche ambientali del II pilastro e fra programmazione dello sviluppo rurale e quella dei fondi di coesione e strutturali;

g) garantire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, concentrandosi su un numero limitato di obiettivi essenziali;

h) introdurre un criterio di proporzionalità, fra l'entità degli aiuti erogati e analisi del rischio, in tema di controlli. Al riguardo appare irrinunciabile rendere coerenti le procedure gestionali, fra sviluppo rurale e fondi strutturali, introducendo anche per il FEASR le procedure di controllo semplificate, già contenute nelle proposte di regolamento per i fondi strutturali, a cominciare dalle regole per il disimpegno automatico;

i) prestare una decisa attenzione alla ripartizione dei fondi tra gli Stati membri, che non dovrà essere stabilita mediante un atto di esecuzione della Commissione, ma dovrebbe rientrare in un atto giuridico;

l) prevedere strumenti e supporti, anche finanziari, per la semplificazione degli impegni a carico delle aziende e delle procedure sia nel I sia nel II pilastro, anche al fine di consentire una forte accelerazione dell'informatizzazione dei dati gestionali, nonché per semplificare i processi di monitoraggio e la costruzione di indicatori semplici e uniformi;

m) introdurre opportune misure di gestione dei rischi di mercato che vadano oltre le ipotesi marginali della proposta, orientate, tra l'altro, ad una gestione individuale dei rischi. Al contrario, è necessario che gli strumenti opzionati siano idonei a fornire risposte concrete agli agricoltori in un momento di estrema volatilità dei prezzi agricoli e in una fase di profonda incertezza destinata a diventare in futuro un elemento sistematico.

Con riferimento alla proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM(2011)625 definitivo),

la Commissione Agricoltura

impegna il Governo

a proseguire nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea secondo gli indirizzi di seguito indicati:

a) quanto al valore della componente di base che, secondo le proposte della Commissione europea, per l'Italia si attesterebbe tra 170 e 200 euro (secondo i dati del Gruppo 2013 e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), si sottolinea che tale importo contribuisce alla stabilizzazione dei redditi agricoli in misura significativamente inferiore a quanto accade con le attuali medie registrate in alcune economie agricole, che risultano di vitale importanza per la tenuta socio-economica di ampie porzioni del territorio rurale nazionale, soprattutto se per tali sistemi produttivi la componente di base rappresenta l'unica accessibile. Molto spesso si tratta di comparti per

i quali l'apporto di lavoro per unità di superficie o bestiame è molto elevato e che per questo sono più esposti di altri ai rischi del mercato. Per le stesse ragioni gli impatti sociali che accompagnano la loro evoluzione hanno una rilevanza spesso straordinaria. Pertanto, si ritiene necessaria una maggiore flessibilità per gli Stati membri che devono assegnare i nuovi titoli all'aiuto e che sono caratterizzati da diversi potenziali agricoli delle superfici. L'indicazione del 2019 (punto 5, articolo 22, della proposta di regolamento COM(2012)625), quale scadenza per pervenire all'uniformità del valore dei titoli all'aiuto nello Stato membro o nella regione, appare, pertanto, troppo ravvicinata;

b) per quanto riguarda la componente greening del pagamento unico, è auspicabile una formulazione chiara e coerente dei meccanismi di funzionamento. In particolare, si osserva che:

1) nell'ipotesi che sia mantenuta l'obbligatorietà della componente verde per gli agricoltori che aderiranno al pagamento base, occorre creare condizioni di accesso per tutte le aziende, attraverso un'ampia revisione delle tipologie di intervento attivabili e introducendo una flessibilità per gli Stati membri. Si rileva, inoltre, che il requisito della diversificazione, e in particolare il limite del 70 per cento per le superfici occupate da singole colture, può pregiudicare molti dei guadagni di efficienza raggiunti attraverso la specializzazione aziendale, nonché l'adesione stessa degli agricoltori ai pagamenti diretti, in considerazione del fatto che lo stesso agricoltore potrebbe valutarla come una scelta non conveniente dal punto di vista della gestione aziendale. Si osserva, poi, che la soglia del 7 per cento della superficie da dedicare a scopi ambientali appare eccessiva;

2) ulteriori criticità emergono in ordine al *set* di misure greening, che sembrano non tenere conto delle peculiarità ambientali e delle caratteristiche produttive dell'agricoltura mediterranea. Si

ritiene che, oltre al mantenimento di prati e pascoli e all'agricoltura organica, possano essere prese in considerazione altre pratiche agricole e altre modalità di copertura della superficie. In particolare, si fa riferimento da un lato al ruolo paesaggistico e ambientale svolto dalle legnose agrarie e dall'altro alle misure per il risparmio idrico, che intercettano un bisogno ambientale diffuso nei bacini agricoli dell'area mediterranea. Le prime potrebbero essere equiparate, nelle casistiche da disciplinare, al mantenimento di prati e pascoli e le seconde potrebbero essere ricomprese tra le alternative disponibili al *focus* ecologico;

3) si paventa altresì il rischio che le pratiche definite nella proposta possano appesantire il carico burocratico per gli agricoltori e richiedere una maggiore complessità dei controlli. Va quindi valutato con estrema attenzione il tema della complessità dei controlli, rispetto ai quali si esorta il legislatore europeo ad individuare soluzioni idonee ad evitare tali rischi;

4) si evidenzia, infine, il forte rischio di sovrapposizioni del *greening* con gli interventi del II pilastro, sia per gli aspetti ambientali e territoriali, sia per quelli generazionali. Nel merito, pertanto, si richiede la riduzione al 20 per cento della componente ambientale e il chiarimento netto delle relazioni di tali impegni con gli interventi dello sviluppo rurale (biologico, indennità Natura 2000, eccetera);

5) occorre inserire fra gli agricoltori che hanno diritto al premio per il *greening* coloro che hanno aziende situate in tutto o in parte in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, ma senza l'obbligo di implementazione delle iniziative previste per il *greening*, in analogia a quanto avviene per le aziende biologiche;

6) sarebbe comunque opportuno che la parte di risorse eventualmente non utilizzate per gli interventi del *greening* non siano oggetto di recupero da parte

della Commissione europea, ma vengano mantenute nello Stato membro o nelle regioni e trasferite al II pilastro, finalizzandole a interventi di natura ambientale, così come già previsto per il *capping*;

c) per quanto riguarda la componente accoppiata del pagamento unico, si ritiene che la quota attivabile dagli Stati membri per il pagamento supplementare accoppiato debba essere portata al 20 per cento del totale del *budget* dedicato dai singoli Stati ai pagamenti diretti, salvo disciplinare ulteriori incrementi in caso di crisi eccezionali, da approvare secondo le modalità che verranno stabilite dalla Commissione. Tale quota dovrebbe essere raggiunta anche garantendo agli Stati membri la possibilità di gestire in maniera flessibile, ma entro limiti definiti, il peso relativo delle diverse componenti del pagamento diretto. Si ritiene opportuno, inoltre, non limitare il numero dei comparti produttivi cui è possibile assegnare il sostegno accoppiato, al fine di tenere conto di tutte le eventuali situazioni di crisi, con particolare riferimento agli impatti occupazionali che da esse possono generarsi;

d) per quanto concerne la componente giovani, si ritiene opportuno prevederne l'applicazione a livello regionale, ampliando il tetto di *budget* disponibile dal 2 al 5 per cento, in funzione dell'esigenza di tener conto delle diversità demografiche che caratterizzano i diversi contesti rurali, e raddoppiando il numero massimo di ettari, cui riconoscere un contributo migliorato;

e) relativamente alle altre componenti volontarie:

1) si rileva l'opportunità di conferire ai livelli di governo regionale, coerentemente con la diversità ambientali e le molteplici sfaccettature socio-economiche che attraversano la composita area dello svantaggio territoriale in Europa, la possibilità di attivare o meno il pagamento addizionale per le aree svantaggiate entro i limiti di *budget* proposti dalla Commissione;

2) in coerenza con le strategie europee di incentivazione delle produzioni di qualità e di stabilizzazione dei mercati agricoli, si propone di attivare, a discrezione degli Stati membri o delle regioni, altre due componenti volontarie finalizzate a: sostegno alle produzioni di qualità certificate, con un massimo del 3 per cento del massimale nazionale; attivazione delle misure per la gestione dei rischi di mercato (da eliminare dallo sviluppo rurale), con un massimo del 7 per cento del massimale nazionale;

f) per quanto concerne la definizione dell'agricoltore attivo, fermo restando il principio, ampiamente condivisibile, di concentrare gli aiuti sugli agricoltori professionali, appare opportuno che tale definizione sia specificata a livello di Stati membri consentendo loro di renderla coerente con il proprio ordinamento giuridico.

Con riferimento alla proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011)626 definitivo),

la Commissione Agricoltura

impegna il Governo

a proseguire nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea secondo gli indirizzi di seguito indicati:

a) la soppressione delle quote zucchero a partire dalla data del 30 settembre 2015 è destinata a destabilizzare il comparto bieticolo-saccarifero italiano già oggetto di una profonda ristrutturazione, a vantaggio, invece, della bieticoltura nel Nord Europa; di conseguenza occorre valutare l'opportunità di individuare elementi di maggiore flessibilità, collegati agli *stock* mondiali di zucchero, al fine di orientare la produzione al mercato;

b) con riferimento al settore lattiero, si ravvisa, inoltre, la necessità di mantenere l'obbligo per gli acquirenti di dichiarare mensilmente la produzione di latte

ritirata e, per i produttori in vendite dirette, di dichiarare annualmente la produzione prodotta/venduta. Tale informazione, infatti, è fondamentale per traghettare il settore verso il superamento della politica delle quote, mantenendo contemporaneamente monitorata la produzione, presupposto questo essenziale per la conoscenza del mercato e per supportare al meglio i rapporti contrattuali;

c) con riferimento alle organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali,

1. si sottolinea che i pur condivisibili obiettivi di prevenire la volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli e di migliorare il buon funzionamento della catena alimentare devono essere perseguiti in maniera più decisa; l'OCM unica, infatti, rende sistematica la possibilità per tutti i settori di costituire organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali, quali strumenti per migliorare la programmazione dell'offerta e regolarizzare il mercato;

2. tuttavia, a fronte di questo aspetto positivo, permangono disomogeneità tra settori con riferimento a due aspetti fondamentali: in primo luogo, le risorse per dotare le organizzazioni di produttori di strumenti operativi – così come già avviene per l'ortofrutta dove sono risultate ampiamente più efficaci soprattutto perché inserite direttamente nel I pilastro (senza cofinanziamento da parte dello Stato membro) – dovrebbero essere interamente trasferite nell'OCM unica e rafforzate, mentre attualmente per le altre organizzazioni di produttori sono previsti piccoli incentivi unicamente nel II pilastro; in secondo luogo, la proposta di regolamento mantiene una discriminazione tra settori nell'ambito della contrattazione (attualmente possibile in maniera dettagliata per lo zucchero, il latte e i prodotti lattiero-caseari), che rappresenta un elemento fondamentale di prevenzione delle crisi e della volatilità dei prezzi;

3. appare pertanto necessario un esplicito richiamo alla possibilità di intro-

durere regole di base omogenee sui modelli contrattuali (così come avviene nel caso del latte); infatti, si lasciano in buona parte irrisolti i problemi del riequilibrio del valore nella catena alimentare, con meccanismi e strumenti che, di fatto, intervengono quando le crisi sono in atto, senza essere in grado di prevenirle;

d) con riferimento all'ipotesi prospettata dalla Commissione circa la liberalizzazione degli impianti volta a rendere il sistema vitivinicolo più competitivo a livello internazionale, si sottolinea che tale facoltà potrà essere attribuita alla Commissione – mediante le procedure previste dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – solo a condizione che l'ampliamento delle occasioni di investimento specie per nuovi produttori non pregiudichi la redditività di quelli già operanti, che si contraddistinguono per la tutela delle tipicità e la valorizzazione dei territori di riferimento e non si traduca in una ingovernabilità dell'offerta a denominazione di origine, sovrapproduzione, delocalizzazione, perdita dei valori patrimoniali dei vigneti;

e) si sottolinea infine l'opportunità di prevedere una specifica organizzazione comune di mercato per le patate da consumo ovvero l'inserimento delle patate nella lista dei prodotti per i quali gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno « accoppiato » agli agricoltori, ai sensi dell'articolo 38 della proposta di regolamento sui pagamenti diretti agli agricoltori (COM(2011)625 definitivo), nonché la necessità di consentire in via transitoria la prosecuzione degli aiuti nazionali a tale settore fino all'entrata in vigore della riforma della politica agricola comune.

Con riferimento alla proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2011)627 definitivo),

la Commissione Agricoltura,
considerato che:

l'articolo 3 della proposta di regolamento definisce il FEASR come uno strumento che contribuisce alla realizzazione della Strategia « Europa 2020 », promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della PAC, della politica di coesione e della politica comune della pesca e concorre al conseguimento di un maggiore equilibrio territoriale e ambientale e di un settore agricolo innovativo, resiliente e rispettoso del clima dell'Unione;

il vigente quadro normativo europeo e la programmazione dei fondi strutturali fino al 2013, invece, hanno tenuto distinte la politica di sviluppo rurale, finanziata dal secondo pilastro della PAC tramite il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e quelle relative alle politiche regionali e di coesione, finanziate dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR); a livello di Stato membro per entrambe le politiche attualmente è prevista rispettivamente la predisposizione di un documento quadro, il Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale e il Quadro strategico nazionale per le politiche regionali e di coesione, con conseguente frammentazione fra le due programmazioni; la proposta della Commissione europea persegue opportunamente l'obiettivo di definire norme comuni per tutti i fondi che operano all'interno di un quadro strategico comune (QSC);

appaiono pienamente condivisibili gli obiettivi di cui all'articolo 4 della proposta in esame (competitività del settore agricolo, gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali) e le priorità indicate per perseguirli (articolo 5) e, in particolare: la priorità 3), ovvero la promozione dell'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riferimento alla migliore integrazione dei

produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, alla promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali; la priorità 6), ovvero adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, al fine di favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione, stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, nonché promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle zone rurali;

i pagamenti agro-climatico-ambientali devono continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Tuttavia, occorre valutare con attenzione l'entità del contributo totale del FEASR a ciascun programma di sviluppo rurale, al fine di evitare che siano troppo vincolanti per l'allocazione complessiva delle risorse,

impegna il Governo

a proseguire nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea secondo gli indirizzi di seguito indicati:

a) prestare massima attenzione ai problemi connessi alle integrazioni tra strumenti programmatori che definiranno la politica di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, fermo restando che qualsiasi valutazione sull'efficacia degli strumenti e delle misure prospettate nel nuovo impianto della PAC non può prescindere dalla certezza sull'entità delle risorse che saranno destinate a tale politica dal bilancio dell'Unione, nel quadro del contesto rafforzato di coordinamento che coinvolge tutte le politiche comunitarie;

b) considerato che i fondi strutturali sono collegati all'andamento dell'economia negli Stati membri, attraverso una condizionalità macroeconomica, e delle

condizionalità *ex ante*, occorre valutare le possibili conseguenze per i Paesi attualmente in difficoltà, indipendentemente dalle loro capacità gestionali. Tali meccanismi, infatti, rischiano di precludere l'accesso per gli Stati, come l'Italia, a importanti fonti di finanziamento, che possono dare impulso alla crescita economica;

c) per quanto riguarda l'obiettivo della competitività (articolo 5), favorire gli investimenti nelle tecnologie innovative per le aziende agricole e incoraggiarne la diffusione e l'utilizzo; inoltre migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole, aumentandone quota di mercato, anche tramite la filiera corta, l'orientamento al mercato e la diversificazione;

d) per quanto concerne i programmi di sviluppo rurale (articolo 7), la proposta della Commissione prevede la possibilità di presentare un unico programma nazionale per l'insieme del territorio oppure una serie di programmi regionali; in quest'ultimo caso, gli Stati membri possono presentare per approvazione anche una disciplina nazionale contenente gli elementi comuni a tali programmi, senza stanziamento di bilancio distinto; al fine di evitare la penalizzazione degli Stati membri con una pluralità di programmi, come l'Italia, appare opportuno disporre di un quadro di riferimento unitario recante un'unica tabella finanziaria da tenere in considerazione per l'applicazione della regola del disimpegno automatico;

e) sempre all'articolo 7, per gli Stati membri che presentano programmi regionali, come l'Italia, prevedere che, oltre ad una disciplina nazionale contenente gli elementi comuni a tutti i programmi, si possa presentare anche un programma nazionale, con stanziamento di bilancio distinto per alcune misure a carattere orizzontale come la gestione del rischio e la promozione dei prodotti; in questo modo possono coesistere all'interno di uno Stato membro programmi nazionali tematici e programmi regionali;

f) destinare adeguate risorse alle priorità richiamate nelle premesse consi-

derato il loro significativo allo sviluppo dei territori e conseguentemente all'occupazione, tenendo nella massima considerazione l'aspetto dell'inclusione sociale; in particolare, si rende necessario valorizzare l'agricoltura sociale, agevolando l'accesso ai finanziamenti integrati e valorizzando i progetti volti a migliorare la qualità della vita massimizzando l'utilizzo delle risorse. Appare altresì opportuno precisare che le misure di sviluppo rurale a favore dell'agricoltura sociale devono essere realizzate anche nelle zone periurbane ed indirizzate alle imprese agricole che svolgono attività e finalità sociale o nell'ambito della propria attività principale di produzione agricole – quali ad esempio il reinserimento di lavoratori disabili o a bassa contrattualità – o in attività distinte, ma connesse a quella principale – quali le attività educative, di riabilitazione e cura, di servizi come gli agro-asili, accoglienza per anziani;

g) con riferimento allo strumento dell'accordo di partenariato, che secondo la Commissione europea deve essere uno strumento di programmazione partecipativo, elaborato dagli Stati membri dialogando con la Commissione e all'esito di un'analisi complessa e con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, appare opportuno contemperare la duplice esigenza di non limitarsi ad un coordinamento tra i fondi, individuando anche i meccanismi di integrazione delle politiche (in particolare, per lo sviluppo rurale, ricerca e innovazione, ambiente e clima) senza che ciò comporti un'eccessiva complessità del meccanismo;

h) inserire esplicitamente la filiera corta negli obiettivi essenziali nella nuova politica di sviluppo rurale;

i) per quanto concerne, inoltre, i sottoprogrammi tematici (articolo 8), nel sottolineare che essi si possono configurare come strumenti efficaci al fine di rispondere a molteplici esigenze del comparto agricolo, si ritiene necessario un maggiore sforzo di semplificazione relativamente agli adempimenti necessari che

appaiono eccessivamente complessi, nonché una non limitazione degli ambiti cui essi possono riferirsi (indicati nell'allegato V alla proposta), tenuto conto della specificità dei territori e dei comparti agricoli. Appare altresì opportuno l'inserimento delle forme dell'agricoltura sociale svolte dalle imprese agricole quale oggetto dei sottoprogrammi tematici; di conseguenza, l'agricoltura sociale dovrebbe essere ricompresa anche laddove la proposta fa riferimento agli investimenti, materiali ed immateriali finanziabili attraverso lo sviluppo rurale (articolo 20), nonché all'istituzione di una rete rurale nazionale, cui affiancare, appunto, una rete nazionale per l'agricoltura sociale con relativo finanziamento attraverso il FEASR;

l) al fine di garantire la parità di genere è necessario sostenere le iniziative progettuali delle donne attraverso uno specifico sottoprogramma tematico, dal titolo « le imprenditrici agricole », promuovendo la presenza di donne e premiando le imprese che praticano politiche di conciliazione nei confronti delle lavoratrici;

m) prevedere una misura riguardante la compensazione finanziaria per i costi di norme basate sulla legislazione comunitaria (articolo 31 del vigente regolamento n. 1698/2005 sullo sviluppo rurale); è importante sostenere gli sforzi compiuti dagli agricoltori per conformarsi alle norme di produzione rigorose stabilite dalla legislazione comunitaria;

n) prevedere nella misura « Investimenti in immobilizzazioni materiali », i sistemi di gestione collettivi del territorio e dell'acqua che garantiscono una migliore razionalizzazione ed efficienza delle gestioni e minori costi per gli agricoltori;

o) prevedere, raccogliendo le osservazioni avanzate anche dalle regioni, la possibilità di finanziare opere irrigue utili a salvaguardare le colture dai periodi sempre più frequenti di siccità, sostenendo pratiche colturali finalizzate al risparmio idrico, nonché opere ed iniziative di raccolta di risorsa idrica, per la salvaguardia delle attività aziendali e, in particolare, per gli ordinamenti colturali;

p) relativamente alle linee d'intervento per le produzioni di qualità, si sottolinea che, a fronte della grande enfasi data ai contenuti del « pacchetto qualità », nella proposta in esame appaiono di fatto depotenziate; la qualità dei prodotti, insieme con le indicazioni di origine dei prodotti sono infatti elementi fondamentali al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di una nuova PAC attenta ai consumatori e all'ambiente; peraltro, le attività di informazione e promozione dei regimi di qualità possono rendere tali regimi maggiormente attrattivi per gli agricoltori che desiderano accedere ai mercati locali;

q) per i giovani agricoltori, oltre ai pagamenti a sostegno dell'avviamento di attività imprenditoriali, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a favorire l'accesso ai terreni, che costituisce il principale ostacolo all'insediamento di nuove aziende agricole, per tale categoria. La fornitura di garanzie bancarie attraverso i fondi di sviluppo rurale permetterebbe ai giovani agricoltori di accedere al capitale fondiario e alla stabilizzazione dell'insediamento;

r) nell'ambito della misura « Costituzione di associazioni di produttori », appare opportuno accordare il sostegno sotto forma di aiuto forfettario, erogato in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, sulla base del piano aziendale e in base alla produzione annuale commercializzata dall'organizzazione; l'aiuto forfettario non dovrebbe superare l'importo dei contributi finanziari versati dagli aderenti o dall'organizzazione stessa per l'esercizio. In questo modo si introduce il cofinanziamento obbligatorio per l'esercizio da parte degli aderenti o dell'organizzazione, affermando il principio dell'effettivo esercizio dell'attività e non la mera costituzione, valorizzandone la funzione di stimolo alla crescita dell'associazionismo agricolo;

s) prestare una grande attenzione alla designazione delle zone soggette a

vincoli naturali ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32, al fine di evitare riduzioni di sostegno per le zone svantaggiate dell'Italia, caratterizzate per la presenza di vincoli naturali significativi, in particolare produttività del suolo limitata o condizioni climatiche avverse e per il fatto che il mantenimento di un'attività agricola estensiva è importante per la gestione del territorio;

t) prevedere una diversificazione degli strumenti di gestione del rischio, introducendo la possibilità di ricorrere congiuntamente ai contratti assicurativi e/o ai fondi di mutualità, allo scopo di facilitare lo sviluppo di un mercato assicurativo aperto e lasciare una maggiore libertà di scelte agli agricoltori;

u) prevedere uno strumento di stabilizzazione del reddito, più flessibile, consistente nel versamento di contributi per il pagamento di premi di assicurazione e/o di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori che subiscono un drastico calo di reddito; dare, altresì, agli Stati membri la facoltà di decidere di integrare i fondi di mutualizzazione con coperture assicurative;

v) prevedere nello strumento di stabilizzazione del reddito che i contratti assicurativi siano stipulati, in alternativa ai fondi di mutualità, sia individualmente dagli agricoltori sia da organizzazioni di produttori. Inoltre, è opportuno che i fondi possano integrare le loro disponibilità con coperture assicurative; è importante incrementare la capacità finanziaria dei fondi con un contributo sul capitale sociale che operi in alternanza agli altri contributi;

z) destinare adeguate risorse alle priorità e agli strumenti che possono dare allo sviluppo dei territori e conseguentemente all'occupazione, tenendo nella massima considerazione l'aspetto dell'inclusione sociale; in particolare si rende necessario valorizzare l'agricoltura sociale, rendendo agevole l'accesso ai finanziamenti integrati e valorizzando i progetti

volti a migliorare la qualità della vita massimizzando l'utilizzo delle risorse.

Con riferimento alla proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011)628 definitivo),

la Commissione Agricoltura,

premessi che:

relativamente alle valutazioni sulle risorse finanziarie, si deve fare riferimento ai massimali indicati dalla Commissione europea nell'ambito della proposta di Quadro finanziario pluriennale (Comunicazione della Commissione europea «Un bilancio per la Strategia Europa 2020 – COM(2011)500), attualmente in corso di negoziato e pertanto suscettibile di modifiche anche significative. Una parte consistente del bilancio dell'Unione europea continuerà ad essere destinata al settore agricolo per il periodo 2014-2020. Tuttavia, si tratterebbe di risorse inferiori, in termini reali, alle dotazioni previste per il periodo di programmazione 2007-2013 e le voci relative alla spesa agricola sarebbero le uniche rubriche del bilancio comunitario a subire una riduzione. Per il I pilastro la dotazione finanziaria prevista è di 317,2 miliardi di euro, per il II pilastro di 101,2 miliardi di euro, ai quali si aggiungono 17,1 miliardi di euro suddivisi in 5,1 miliardi per la ricerca e l'innovazione, 2,5 miliardi per la sicurezza alimentare, 2,8 miliardi per la distribuzione di derrate alimentari a favore degli indigenti, 3,9 miliardi per le crisi nel settore agricolo e circa 2,8 miliardi da inserire nel Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione;

l'impegno a semplificare la complessa macchina amministrativa e a ridurre l'onere a carico degli agricoltori è essenziale per rafforzare l'efficacia delle misure e per promuovere più efficienza nell'impiego delle risorse per rendere l'economia agricola europea più competitiva, per mantenere e creare posti di lavoro e per contribuire a un equilibrato sviluppo delle aree rurali;

sebbene la Commissione europea si ponga l'obiettivo di adottare norme in materia di finanziamento in base all'esperienza maturata, semplificando e rafforzando misure quali la condizionalità e il sistema di consulenza aziendale, le indicazioni fornite per creare un percorso sinergico con le funzioni di gestione di monitoraggio sono insufficienti a tale obiettivo e soprattutto gli strumenti previsti non sono di facile fruizione per gli imprenditori agricoli, né di evidente utilità per i cittadini e i consumatori europei;

risulta fondamentale ribadire che un sistema dotato della necessaria flessibilità nei confronti sia delle esigenze del mercato sia delle situazioni contingenti è l'unico che possa rispondere alle esigenze degli agricoltori essendo idoneo a prevenire piuttosto che a porre rimedio all'inefficacia delle procedure;

impegna il Governo

a proseguire nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea secondo gli indirizzi di seguito indicati:

a) per quanto concerne gli organismi pagatori (articolo 7), è necessario precisare che dovrebbero occuparsi della gestione di entrambi i pilastri della PAC al fine di garantire agli agricoltori un quadro semplificato e omogeneo nell'erogazione dei pagamenti;

b) relativamente al disimpegno automatico (articolo 37), è indispensabile non penalizzare gli Stati che, per la loro organizzazione costituzionale, presentano una pluralità di programmi di sviluppo rurale. Si dovrebbe prevedere, quindi, la possibilità di compensare le somme non utilizzate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo dell'anno dell'impegno di bilancio di uno o più programmi di sviluppo rurale, con le somme spese oltre tale limite da altri programmi di sviluppo rurale; in ogni caso si deve assicurare la possibilità che le risorse possano essere mantenute e fruite in ambito nazionale;

c) per quanto riguarda i controlli effettuati in loco dalla Commissione europea (articolo 49), si ritiene fondamentale un coordinamento tra i diversi organismi dell'Unione a ciò preposti, stabilendo criteri il più possibile oggettivi e trasparenti per la programmazione delle visite di controllo, evitando così inutili e onerose sovrapposizioni e conseguenze negative sugli organismi pagatori, assicurando la possibilità di identificare, in maniera preventiva, eventuali responsabilità o anomalie che non devono penalizzare sempre e soltanto il beneficiario finale;

d) per quanto concerne la verifica di conformità (articolo 54), si sottolinea l'opportunità di una maggiore chiarezza sugli ambiti di applicazione della rettifica forfettaria, al fine di controbilanciare la tendenza della Commissione europea ad un'applicazione generalizzata della stessa, come peraltro evidenziato dalla Corte dei conti europea nella sua relazione n. 7 del 2010;

e) relativamente alle disposizioni specifiche per il FEAGA e per il FEASR (articoli 57 e 58), si manifesta contrarietà alla riduzione delle percentuali sugli importi recuperati a seguito di irregolarità o negligenza, trattenute dagli Stati membri;

f) per quanto riguarda i principi generali dei controlli (articolo 61), si sottolinea la necessità di garantirne la proporzionalità alla luce di elementi quali, ad esempio, l'affidabilità pregressa sia dei beneficiari sia delle autorità nazionali competenti per i controlli, nonché il volume finanziario delle operazioni in questione;

g) per quanto riguarda il cumulo delle sanzioni (articolo 65), in caso di inadempienza degli obblighi di «inverdimento» (*greening*) va previsto che esse non superino in nessun caso l'importo del pagamento di «inverdimento» stesso e non intacchino quindi gli altri pagamenti diretti a favore del beneficiario;

h) riguardo gli obblighi di «condizionalità» (Titolo VI; articoli 91 e seguenti) appare essenziale:

ridurre e semplificare drasticamente gli impegni a carico delle imprese agricole ed in particolare eliminando l'obbligo di rispetto della direttiva acque (direttiva 2000/60/CE) e della direttiva sull'utilizzo sostenibile degli agrofarmaci (direttiva 2009/128/CE);

prevedere un meccanismo di « ravvedimento operoso » che, mediante un « sistema di segnalazione preventivo », prima dell'applicazione di qualsivoglia sanzione conceda la possibilità all'agricoltore beneficiario di eliminare entro un certo limite

di tempo le conseguenze della sua inadempienza, evitando così le penalizzazioni conseguenti all'inadempienza stessa.

i) relativamente, infine, alla revoca, alla riduzione o all'esclusione dagli aiuti, si segnala l'opportunità di operare una distinzione tra il mancato rispetto da un lato delle condizioni di ammissibilità e dall'altro degli impegni, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità, ovvero della corrispondenza della sanzione alla gravità dell'inadempienza.

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2012 (Relazioni alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*) 4

ALLEGATO 1 (*Relazione approvata*) 36

ALLEGATO 2 (*Relazione approvata*) 37

INTERROGAZIONI:

5-07507 Maurizio Turco: Protezione del colonnello De Caprio da parte dei carabinieri del Nucleo scorte di Palermo 4

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 38

5-07117 Maurizio Turco: Affermazioni del banchiere Fiorani sull'acquisto di una quota della Cassa Lombarda di proprietà dello Stato Città del Vaticano 5

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 40

SEDE REFERENTE:

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. C. 4664 cost. Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 5

ALLEGATO 5 (*Emendamento*) 43

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di Governo. C. 16 cost. Zeller, C. 441 cost. Amici, C. 650 cost. D'Antona, C. 978 cost. Bocchino, C. 2168 cost. Baccini, C. 2473 cost. Casini, C. 2816 cost. Jannone, C. 2902 cost. Versace, C. 3068 cost. Luciano Dussin, C. 3573 cost. Callearo Ciman, C. 3738 cost. Mario Pepe (PdL), C. 4051 cost. Calderisi, C. 4282 cost. Sardelli, C. 4315 cost. Mantini, C. 4490 cost. Antonio Pepe, C. 4514 cost. Donadi, C. 4691 cost. Della Vedova, C. 4847 cost. Calderisi, C. 4915 cost. Vassallo, C. 5053 cost. Bossi, C. 5120 cost. La Loggia, C. 5337 cost. Maran e C. 5386 cost., approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 6

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali. C. 442 Bressa, C. 1915 Di Pietro, C. 2664 Colombo, C. 2668 Veltroni e C. 4874 Cambursano (*Esame e rinvio*) 29

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 35

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini e C. 3009 Vitali (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
AVVERTENZA	45

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	47
7-00960 Zazzera: Sulla situazione delle società Cinecittà <i>Studios</i> e Cinecittà <i>Digital Studios</i> . 7-00967 Coscia: Sulla situazione delle società Cinecittà <i>Studios</i> e Cinecittà <i>Digital Studios</i> (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	47

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e C. 5060 Faenzi, recanti « Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale ».	
Audizioni informali di rappresentanti di Rete ONU (Rete Nazionale Operatori dell'Usato), di Assograniti, del Consorzio Priula, di Anida (Associazione Nazionale Imprese Difesa Ambiente), di Confagricoltura, della Coldiretti e di CIA (Confederazione Italiana Agricoltori)	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
ERRATA CORRIGE	49

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-05197 Sani: Gravi e continui disservizi postali, in particolare nella provincia di Grosseto	50
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	52
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione a Forlì del 19 luglio 2012, presso il centro ENAV « Academy »	51
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	55

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. Testo unificato C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

XIII Agricoltura

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – COM(2011)625.	
---	--

Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) – COM(2011)626.	
Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – COM(2011)627.	
Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune – COM(2011)628.	
Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – COM(2011)629.	
Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 – COM(2011)630.	
Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori – COM(2011)631 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	73
ALLEGATO (<i>Documento finale proposto dai relatori e approvato dalla Commissione</i>)	82
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. Nuovo testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi	80
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 5,80



16SMC0007020